


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita dalla dott.ssa Silvia Canullo, funzionario linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

## Guida all'articolo 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e all'articolo 1 del Protocollo n. 12 della Convenzione

### Divieto di discriminazione

Aggiornata al 31 agosto 2020



Gli editori o le organizzazioni che intendono tradurre e/o riprodurre la presente Guida integralmente o parzialmente, a stampa o in formato elettronico, sono invitati a contattare [publishing@echr.coe.int](mailto:publishing@echr.coe.int) per le informazioni relative alla procedura di autorizzazione.

Per informazioni relative alle traduzioni delle Guide alla giurisprudenza della Corte attualmente in corso si prega di consultare la voce [Traduzioni pendenti](#).

La presente Guida, non vincolante per la Corte, è stata redatta sotto l'egida del Giureconsulto e può subire modifiche di forma. Il Giureconsulto ringrazia Maéva Despaux dell'Istituto di ricerca in diritto europeo, internazionale e comparato (IRDEIC), Università Tolosa 1 Capitole, Francia, per il suo prezioso contributo alla redazione della presente Guida.

La presente Guida è stata redatta originariamente in lingua inglese. È aggiornata regolarmente e l'aggiornamento più recente è stato effettuato in data 31 agosto 2020.

Le Guide giurisprudenziali possono essere scaricate dal sito [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int) (Giurisprudenza – Analisi giurisprudenziale – Guide giurisprudenziali).

**La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano.**

**Il testo originale è stato utilizzato con l'autorizzazione del CdE/CEDU.**

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2020

## Indice

<b>Nota per i lettori.....</b>	<b>5</b>
<b>Introduzione.....</b>	<b>6</b>
<b>I. Campo di applicazione .....</b>	<b>6</b>
A. Natura e campo di applicazione dell'articolo 14 della Convenzione .....	6
1. Carattere accessorio dell'articolo 14.....	6
2. Applicazione dell'articolo 14 <i>in assenza di</i> violazione della disposizione sostanziale .....	7
3. Campo di applicazione materiale del divieto di discriminazione previsto dall'articolo 14..	8
B. Articolo 1 del Protocollo n. 12.....	9
<b>II. Forme di discriminazione .....</b>	<b>11</b>
A. Discriminazione diretta e indiretta .....	11
B. Discriminazione per associazione.....	13
C. Azioni positive .....	13
D. Altre forme di discriminazione.....	14
<b>III. Criteri di discriminazione .....</b>	<b>16</b>
A. Disparità di trattamento.....	16
B. Assenza di giustificazione oggettiva e ragionevole .....	18
1. Fine legittimo.....	18
2. Proporzionalità .....	19
<b>IV. Onere della prova .....</b>	<b>21</b>
A. Il principio: <i>affirmanti incumbit probatio</i> .....	21
B. L'eccezione: inversione dell'onere della prova .....	21
<b>V. Motivi di discriminazione.....</b>	<b>24</b>
A. Sesso.....	24
B. Razza e colore.....	26
C. Lingua .....	28
D. Religione.....	28
E. Opinioni politiche o di altro genere.....	30
F. Origine nazionale o sociale .....	31
G. Appartenenza a una minoranza (nazionale) .....	32
H. Ricchezza .....	33
I. Nascita .....	33
J. "Ogni altra condizione" .....	34
1. Età.....	34
2. Identità di genere .....	35
3. Orientamento sessuale .....	36
4. Salute e disabilità.....	38
5. Condizione genitoriale e coniugale .....	39
6. Condizione di immigrato .....	40

7. Condizione connessa all'impiego .....	41
8. Ulteriori esempi di "ogni altra condizione" .....	41
9. Esempi di situazioni non comprese in "ogni altra condizione" .....	42
<b>VI. Discriminazione per materia .....</b>	<b>43</b>
A. Vita privata e familiare .....	43
B. Diritti politici .....	45
C. Impiego .....	46
D. Diritti sociali .....	47
E. Immigrazione .....	49
F. Diritto all'istruzione .....	50
G. Discriminazione mediante violenza .....	51
1. Aspetto sostanziale .....	51
2. Aspetto procedurale .....	52
H. Accesso alla giustizia .....	53
I. Diritto al rispetto del domicilio .....	54
J. Questioni patrimoniali .....	54
K. Privazione della libertà .....	55
<b>Elenco delle cause citate .....</b>	<b>57</b>

## Nota per i lettori

La presente Guida fa parte della serie di Guide giurisprudenziali pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte", "la Corte europea" o la "Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. Questa Guida, in particolare, analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 14 della Convenzione e all'articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (in prosieguo "la Convenzione" o "la Convenzione europea"). I lettori vi troveranno i principi fondamentali in materia e i relativi precedenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti.\*

Le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui la stessa è investita, ma, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza, da parte degli Stati, degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti Contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, § 154, Serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, 5 luglio 2016).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza a tutta la comunità degli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 30078/06, § 89, CEDU 2012). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione, "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo", nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente Guida contiene riferimenti alle parole chiave relative a ciascun articolo della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi citato. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in un [elenco di parole chiave](#), scelte da una raccolta lessicografica di termini tratti (nella maggior parte dei casi) direttamente dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La [banca dati HUDOC](#) della giurisprudenza della Corte permette di effettuare ricerche mediante una parola chiave. La ricerca effettuata mediante tali parole chiave consente di accedere a un insieme di documenti dal contenuto giuridico simile (nelle parole chiave sono sintetizzate la motivazione e le conclusioni della Corte relative a ciascuna causa). Le parole chiave relative a singole cause possono essere reperite cliccando in HUDOC sul tag *Estremi della causa*. Per ulteriori informazioni sulla banca dati HUDOC e sulle parole chiave si prega di consultare il [manuale dell'utente HUDOC](#).

\* La giurisprudenza citata può essere redatta in una o in entrambe le lingue ufficiali (l'inglese e il francese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo diversa indicazione, i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera. Le sentenze delle Camere non definitive alla data di ultimazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (\*).

## Introduzione

1. L'articolo 14 della Convenzione sancisce la tutela dalla discriminazione nel godimento dei diritti previsti dalla Convenzione. Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di non discriminazione è di natura "fondamentale" e, insieme al principio dello stato di diritto e ai valori di tolleranza e pace sociale, costituisce il fondamento della Convenzione (*S.A.S. c. Francia* [GC], 2014, § 149; *Străin e altri c. Romania*, 2005, § 59). Tale tutela è inoltre completata dall'articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione che vieta in maniera più generale la discriminazione nel godimento dei diritti previsti dalla legge.

## I. Campo di applicazione

### A. Natura e campo di applicazione dell'articolo 14 della Convenzione

#### Articolo 14 della Convenzione – Divieto di discriminazione

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella [...] Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”

#### Parole chiave Hudoc

Discriminazione (14); Sesso (14); Razza (14); Colore (14); Lingua (14); Religione (14); Opinioni politiche o di altro genere (14); Origine nazionale (14); Origine sociale (14); Minoranza nazionale (14); Ricchezza (14); Nascita (14); ogni altra condizione (14)

Situazione paragonabile (14) – Giustificazione oggettiva e ragionevole (14)

#### 1. Carattere accessorio dell'articolo 14

2. L'articolo 14 della Convenzione sancisce il diritto di non essere discriminato nel “godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella [...] Convenzione”.

3. La Corte ha frequentemente sottolineato che l'articolo 14 si limita a integrare le altre disposizioni sostanziali della Convenzione e dei Protocolli (*Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, § 123; *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010, § 63; *E.B. c. Francia* [GC], 2008, § 47; *Marckx c. Belgio*, 1979, § 32). Ciò significa che l'articolo 14 non vieta la discriminazione in quanto tale, bensì soltanto la discriminazione nel godimento dei “diritti e delle libertà riconosciuti nella [...] Convenzione”. In altre parole, la garanzia prevista dall'articolo 14 non ha un'esistenza indipendente (*ricorso “relativo ad alcuni aspetti del regime linguistico nell'insegnamento in Belgio” c. Belgio* (merito) (“il caso linguistico belga”), 1968, § 9 della parte “In diritto”; *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010, § 63; *E.B. c. Francia* [GC], 2008, § 47) e tale articolo è parte integrante di ciascun articolo che stabilisce diritti e libertà (il *caso linguistico belga*, 1968, § 9 della parte “In diritto”; *Marckx c. Belgio*, 1979, § 32; *Inze c. Austria*, 1987, § 36). In pratica la Corte esamina sempre l'articolo 14 in combinato disposto con un'altra disposizione sostanziale della Convenzione.

4. Tuttavia, il carattere accessorio dell'articolo 14 non significa affatto che la sua applicabilità dipende dalla sussistenza di una violazione della disposizione sostanziale (si veda la [sezione I.A.2 infra](#)). Inoltre, il campo di applicazione materiale dell'articolo 14 non è rigorosamente limitato a

quello della disposizione sostanziale (si veda la [sezione I.A.3 infra](#)). Conseguentemente, la Corte ha ritenuto l'articolo 14 applicabile in molti campi, quali

- l'impiego ([Sidabras e Džiautas c. Lituania](#), 2004; [Bigaeva c. Grecia](#), 2009);
- l'appartenenza a un sindacato ([Danilenkov e altri c. Russia](#), 2009);
- la previdenza sociale ([Andrejeva c. Lettonia](#) [GC], 2009; [Gaygusuz c. Austria](#), 1996; [Koua Poirrez c. Francia](#), 2003; [Stummer c. Austria](#) [GC], 2011);
- l'istruzione ([D.H. e altri c. Repubblica ceca](#) [GC], 2007; [Oršuš e altri c. Croazia](#) [GC], 2010; [Ponomaryovi c. Bulgaria](#), 2011);
- il diritto al rispetto del domicilio ([Buckley c. Regno Unito](#), 1996; [Karner c. Austria](#), 2003);
- l'accesso alla giustizia ([Paraskeva Todorova c. Bulgaria](#), 2010; [Moldovan e altri c. Romania \(n. 2\)](#), 2005; [Anakomba Yula c. Belgio](#), 2009);
- i diritti successori ([Fabris c. Francia](#) [GC], 2013);
- il diritto di visita ai figli ([Sommerfeld c. Germania](#) [GC], 2003);
- la paternità ([Rasmussen c. Danimarca](#), 1984);
- la libertà di espressione, di riunione e di associazione ([Bączkowski e altri c. Polonia](#), 2007);
- il diritto a un'indagine effettiva ([Nachova e altri c. Bulgaria](#) [GC], 2005; [Opuz c. Turchia](#), 2009; [B.S. c. Spagna](#), 2012);
- la possibilità di essere condannato all'ergastolo ([Khamtokhu e Aksenchik c. Russia](#) [GC], 2017);
- la possibilità di ottenere sgravi fiscali ([Guberina c. Croazia](#), 2016).

## 2. Applicazione dell'articolo 14 in assenza di violazione della disposizione sostanziale

5. L'applicazione dell'articolo 14 – in combinato disposto con una disposizione sostanziale – non presuppone necessariamente la violazione di uno dei diritti sostanziali garantiti dalla Convenzione ([Carson e altri c. Regno Unito](#) [GC], 2010, § 63; [E.B. c. Francia](#) [GC], 2008, § 47) e in tal senso esso è autonomo ([Sidabras e Džiautas c. Lituania](#), 2004, § 38).

6. Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto l'applicabilità dell'articolo 14 in cause nelle quali non vi era stata violazione del diritto sostanziale invocato ([Sommerfeld c. Germania](#) [GC], 2003; [Marckx c. Belgio](#), 1979; il [caso linguistico belga](#), 1968, § 4 della parte "In diritto").

7. Tale relativa autonomia dell'articolo 14 in ordine alla sua applicabilità ha dato luogo ad alcune conseguenze procedurali. In alcune cause la Corte ha esaminato dapprima l'asserita violazione dell'articolo sostanziale e successivamente, separatamente, l'asserita violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo sostanziale ([Marckx c. Belgio](#), 1979; [Bączkowski e altri c. Polonia](#), 2007; [Aziz c. Cipro](#), 2004; [Nachova e altri c. Bulgaria](#) [GC], 2005). In altre cause la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo sostanziale in combinato disposto con l'articolo 14, e non ha reputato necessario esaminare la violazione dell'articolo sostanziale considerato singolarmente ([Molla Sali c. Grecia](#) [GC], 2018; [Rangelov c. Germania](#), 2012; [Andrejeva c. Lettonia](#) [GC], 2009; [Barrow c. Regno Unito](#), 2006; [Sidabras e Džiautas c. Lituania](#), 2004; [Rasmussen c. Polonia](#), 2009).

8. Nella causa [Emel Boyraz c. Turchia](#), 2014, la Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti oggetto di ogni causa di cui è investita, e in considerazione delle circostanze del caso di specie, si è spinta anche oltre, e ha ritenuto che la doglianza della ricorrente dovesse essere esaminata ai sensi

dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8, sebbene la ricorrente non avesse corroborato la sua pretesa ai sensi dell'articolo 8 (§ 33).

9. Per converso, la Corte può decidere di non esaminare una causa ai sensi dell'articolo 14 qualora abbia già riscontrato una distinta violazione dell'articolo sostanziale della Convenzione. Per esempio, nella causa *Dudgeon c. Regno Unito*, 1981, la Corte ha dichiarato che in generale non era necessario che essa esaminasse la causa anche ai sensi dell'articolo 14, sebbene la sua posizione sarebbe stata diversa se un'evidente disparità di trattamento nel godimento del diritto in questione fosse stato un aspetto fondamentale della causa (§ 67; si vedano altresì *Norris c. Irlanda*, 1988; *Evans c. Regno Unito* [GC], 2007; *V.C. c. Slovacchia*, 2011).

### **3. Campo di applicazione materiale del divieto di discriminazione previsto dall'articolo 14**

10. Affinché l'articolo 14 sia applicabile è necessario, nonché sufficiente, che i fatti oggetto della causa rientrino nell'ambito più ampio di uno o più articoli della Convenzione (*Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010, § 63; *E.B. c. Francia* [GC], 2008, § 47; *Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 124; *Sidabras e Džiautas c. Lituania*, 2004, § 38). Pertanto, il campo di applicazione materiale dell'articolo 14 – in combinato disposto con una disposizione sostanziale – non può essere ridotto al solo campo di applicazione materiale della disposizione sostanziale.

11. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che il divieto di discriminazione si applica ai diritti supplementari che rientrano nel campo di applicazione generale di ogni articolo della Convenzione che lo Stato ha volontariamente deciso di prevedere (*Fábián c. Ungheria* [GC], 2017, § 112; *Biao c. Danimarca* [GC], 2016, § 88; *Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], 2016, § 158; *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010, § 63; *E.B. c. Francia* [GC], 2008, § 48; *X e altri c. Austria* [GC], 2013, § 135; *Genovese c. Malta*, 2011, § 32; *Beeckman e altri c. Belgio* (dec.), 2018, § 19).

12. La Corte stessa ha fornito alcuni esempi di tale nozione di “diritti supplementari”, spiegando, per esempio, che l'articolo 6 della Convenzione non obbliga gli Stati a istituire un sistema di corti di appello. Conseguentemente, uno Stato che istituisce tali corti eccede i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 6. Tuttavia, esso violerebbe tale articolo, in combinato disposto con l'articolo 14, qualora escludesse determinate persone dall'accesso a tali rimedi senza un legittimo motivo, pur mettendoli a disposizione di altri in relazione allo stesso tipo di azioni (il *caso linguistico belga*, 1968, § 9 della parte “In diritto”).

13. A tal fine, è necessario che l'interesse giuridico cui si applica il requisito della non discriminazione rientri nell'ambito dell'articolo sostanziale (*Zarb Adami c. Malta*, 2006, § 49), sia connesso all'esercizio di un diritto garantito dall'articolo sostanziale (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 129), o non esuli completamente dall'ambito dell'articolo sostanziale (*Van der Mussele c. Belgio*, 1983, § 43).

14. La Corte ha pertanto ritenuto applicabile l'articolo 14, in combinato disposto con un diritto sostanziale, in diverse circostanze. Per esempio, ha riconosciuto che diritti quali quello di un genitore omosessuale non coniugato di adottare un minore (*E.B. c. Francia* [GC], 2008, § 43), il congedo parentale e gli assegni familiari (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 130) e il diniego della cittadinanza (*Genovese c. Malta*, 2011) rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14. Analogamente, la Corte ha ritenuto applicabile l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, a varie prestazioni previdenziali (*Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 82; *Stec e altri c. Regno Unito* [GC], 2006, § 53; *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010, §§ 64-65; *Andrejeva c. Lettonia* [GC], 2009, § 77; *Fábián c. Ungheria* [GC], 2017, § 117; si veda altresì, *a contrario*, *Dobrowolski e altri c. Polonia* (dec.), 2018, in cui la Corte ha ritenuto che un detenuto non potesse legittimamente attendersi di ricevere per il lavoro svolto in carcere più della metà del salario minimo previsto dalla legge).

15. La Corte ha sottolineato l'“effetto orizzontale” dell'articolo 14, intendendo con ciò che il principio di non discriminazione può essere applicato anche a situazioni puramente private. Infatti, la Corte ha ritenuto di non poter rimanere passiva qualora l'interpretazione di un atto giuridico da parte di un tribunale nazionale - sia esso una disposizione testamentaria, un contratto privato, un documento pubblico, una disposizione di legge, o una prassi amministrativa – appaia irragionevole, arbitraria, o palesemente incompatibile con il divieto di discriminazione sancito dall'articolo 14 e, più in generale, con i principi alla base della Convenzione. Nella causa [Pla e Puncernau c. Andorra](#), 2004, per esempio, il giudice nazionale aveva interpretato il testamento di una persona e aveva ritenuto che il testatore non avesse voluto includere i figli adottivi tra i beneficiari dell'asse ereditario. La Corte ha ritenuto che l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8, non obbligasse meramente lo Stato ad astenersi da ingerenze arbitrarie nella vita privata e familiare di un individuo, ma che in tale contesto, oltre a tale impegno negativo, potessero sussistere obblighi positivi inerenti all'effettivo “rispetto” della vita privata o familiare (§ 59).

16. In altre cause la Corte ha ritenuto che gli Stati contraenti non avessero adottato le misure necessarie per prevenire o punire la discriminazione tra privati. Nella causa [Danilenkov e altri c. Russia](#), 2009, per esempio, lo Stato non aveva offerto un'effettiva protezione giudiziaria dalla discriminazione fondata sull'appartenenza a un sindacato a dipendenti che avevano scioperato ed erano stati licenziati dal loro datore di lavoro.

17. Nelle cause concernenti violenze di carattere discriminatorio imputabili ad agenti statali o a privati, alle autorità statali è stato chiesto di svolgere indagini effettive e adeguate, accertando l'eventuale sussistenza di motivazioni discriminatorie e l'eventuale ruolo dei sentimenti di odio o pregiudizio basati sulle caratteristiche personali della persona ([Abdu c. Bulgaria](#), 2014, § 29; [Milanović c. Serbia](#), 2010, § 90; [Opuz c. Turchia](#), 2009, § 154). La causa [Membri della Congregazione dei testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia](#) (2007) concerneva una violenta aggressione nei confronti della Congregazione dei Testimoni di Geova compiuta da un preteso gruppo di sostegno alla Chiesa ortodossa e l'assenza di un'indagine effettiva. Nella causa [Identoba e altri c. Georgia](#), 2015, la Corte ha ritenuto che lo Stato avesse violato i suoi obblighi di cui al principio di non discriminazione poiché non aveva protetto i manifestanti dalla violenza omofobica e non aveva avviato un'indagine effettiva.

18. Infine, anche la mancata esecuzione di una sentenza che riconosceva la discriminazione di genere nei confronti di una madre lavoratrice ([García Mateos c. Spagna](#), 2013), il rifiuto di accordare un risarcimento a un militare per la discriminazione subita in ordine al suo diritto al congedo parentale ([Hulea c. Romania](#), 2012) e la mancata esecuzione di una sentenza della Corte che aveva constatato la violazione dell'articolo 14 ([Sidabras e altri c. Lituania](#), 2004) hanno dato luogo a violazioni dell'articolo 14.

## B. L'articolo 1 del Protocollo n. 12

### Articolo 1 del Protocollo n. 12 – Divieto generale di discriminazione

“1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.”

#### Parole chiave Hudoc

Divieto di discriminazione (P12-1)

19. Come indicato sopra, l'articolo 1 del Protocollo n. 12 estende la portata della tutela dalla discriminazione a "ogni diritto previsto dalla legge", introducendo pertanto un divieto generale di discriminazione (*Savez crkava "Riječ života" e altri c. Croazia*, 2010, § 103; *Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, § 53) e un "diritto autonomo" di non essere discriminato.

20. La Corte ha confermato che le nozioni di discriminazione proibita sia dall'articolo 14 della Convenzione che dall'articolo 1 del Protocollo n. 12 dovevano essere interpretate nello stesso modo<sup>1</sup> (*Pilav c. Bosnia-Erzegovina*, 2016, § 40; *Zornić c. Bosnia-Erzegovina*, 2014, § 27; *Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, §§ 55-56).

21. Secondo l'interpretazione di tale disposizione da parte della Corte, l'articolo 1 del Protocollo n. 12 estende la portata della tutela non soltanto a "ogni diritto previsto dalla legge", ma va anche oltre (*Savez crkava "Riječ života" e altri c. Croazia*, 2010, § 104). Ciò discende dal paragrafo 2 della suddetta disposizione, che prevede anche che nessuno possa essere discriminato da un'autorità pubblica. Secondo il [Rapporto esplicativo al Protocollo n. 12](#), il campo di applicazione della protezione prevista da tale articolo concerne quattro categorie di casi, in particolare si applica "qualora una persona sia oggetto di discriminazione

1. nel godimento di qualsiasi diritto concesso specificamente a un individuo ai sensi della legislazione nazionale;
2. nel godimento di un diritto che può essere desunto da un chiaro obbligo di un'autorità pubblica ai sensi della legislazione nazionale, vale a dire qualora un'autorità pubblica sia obbligata, ai sensi della legislazione nazionale, a comportarsi in un particolare modo;
3. da parte di un'autorità pubblica che esercita il suo potere discrezionale (per esempio, concedendo determinati sussidi);
4. mediante qualsiasi altro atto o omissione da parte di un'autorità pubblica (per esempio, il comportamento di agenti delle forze dell'ordine durante il controllo di una sommossa)." (§ 22 del Rapporto esplicativo).

22. Il Rapporto esplicativo chiarisce inoltre che "era considerato superfluo specificare quali di questi quattro elementi fossero contemplati dal primo paragrafo dell'articolo 1 e quali dal secondo. I due paragrafi sono complementari e il loro effetto combinato fa sì che tutti e quattro gli elementi siano contemplati dall'articolo 1. Occorre inoltre tenere presente che le distinzioni tra le rispettive categorie (...) non sono nette, e che gli ordinamenti giuridici nazionali possono adottare approcci differenti per stabilire a quale categoria appartenga un determinato caso." (§ 23).

23. Pertanto, al fine di determinare se sia applicabile l'articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione, la Corte deve stabilire se le doglianze rientrino in una delle quattro categorie menzionate nel Rapporto esplicativo (*Savez crkava "Riječ života" e altri c. Croazia*, 2010, §§ 104-105).

24. Il Rapporto esplicativo afferma inoltre che, benché il Protocollo protegga le persone principalmente dalla discriminazione da parte dello Stato, "l'articolo 1 obbliga le Parti ad adottare misure per prevenire la discriminazione, anche qualora essa si manifesti nei rapporti tra privati (i cosiddetti 'effetti orizzontali indiretti')" (§ 24). Essi possono comprendere, per esempio, "l'arbitrario diniego di accesso al lavoro, a ristoranti, o a servizi che i privati possono mettere a disposizione del pubblico quali le cure mediche o servizi pubblici quali l'acqua e l'elettricità" (§ 28). Tuttavia, la Corte non ha ancora avuto l'opportunità di applicare l'articolo 1 del Protocollo n. 12 in tale contesto.

---

1. Per la definizione della nozione di discriminazione, si veda la Parte II in appresso.

25. Nella sua prima causa concernente il Protocollo n. 12, *Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, la Corte ha esaminato l'impossibilità per i ricorrenti, che si definivano rispettivamente di origine rom ed ebraica, di candidarsi alle elezioni per la Camera dei popoli e per la Presidenza dello Stato perché non avevano dichiarato di appartenere a uno dei "popoli costituenti" (bosniaci, croati e serbi), come richiesto da una disposizione della Costituzione. La Corte ha ritenuto che le disposizioni costituzionali che impedivano ai ricorrenti di candidarsi alle elezioni per la Presidenza dello Stato fossero discriminatorie ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione.

26. Alla data attuale, il Protocollo n. 12 (aperto alla firma il 4 novembre 2000 ed entrato in vigore il 1° aprile 2005) è stato ratificato da venti dei quarantasette Stati membri del Consiglio d'Europa.<sup>2</sup> Conseguentemente, la Corte ha esaminato soltanto un numero esiguo di cause relative a tale disposizione.

## II. Forme di discriminazione

### A. Discriminazione diretta e indiretta

27. L'articolo 14 non fornisce una definizione di che cosa costituisca una discriminazione diretta. L'espressione "discriminazione diretta" descrive una "disparità di trattamento di persone che si trovano in situazioni analoghe, o significativamente simili" e "basata su una caratteristica identificabile, o 'condizione'" (*Biao c. Danimarca* [GC], 2016, § 89; *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010, § 61; *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 175; *Burden c. Regno Unito* [GC], 2008, § 60) tutelata dall'articolo 14 della Convenzione (*Varnas c. Lituania*, 2013, § 106; *Hoogendijk c. Paesi Bassi* (dec.), 2005). Tale disposizione esige pertanto che le persone che si trovano in situazioni simili siano trattate in maniera uguale (*ibid.*).

28. Per esempio, nella causa *Alexandru Enache c. Romania*, 2017, le condannate che avevano un figlio in tenera età potevano ottenere il differimento dell'esecuzione della loro pena detentiva fino al compimento di un anno di età del figlio. Il ricorrente ha lamentato che, in quanto uomo, gli era preclusa tale possibilità e aveva quindi subito una discriminazione diretta fondata sul suo sesso. Nella causa *Ēcis c. Lettonia*, 2019, il divieto generale di concedere permessi premio ai detenuti di sesso maschile di un carcere a regime chiuso è stato ritenuto in violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8, in quanto basato sul sesso.

29. Le molestie e l'ordine di discriminare possono essere considerati particolari manifestazioni della discriminazione diretta. La Corte ha riscontrato violazioni dell'articolo 14, in combinato disposto, per esempio, con l'articolo 11 riguardante il diritto di riunione pacifica, in cause concernenti le molestie e l'ordine di discriminare (*Bączkowski e altri c. Polonia*, 2007). In tale causa il sindaco di Varsavia aveva pronunciato pubblicamente dichiarazioni di carattere omofobico, dichiarando che avrebbe negato il permesso di svolgere una marcia finalizzata alla sensibilizzazione nei confronti della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. L'organo amministrativo competente investito della decisione aveva rifiutato il permesso per altri motivi, in particolare per la necessità di evitare scontri tra i manifestanti. La Corte ha concluso che le dichiarazioni del sindaco potevano aver influenzato la decisione delle autorità competenti e che tale decisione era stata basata sull'orientamento sessuale e costituiva pertanto violazione dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 11.

30. La discriminazione indiretta può derivare dagli effetti sproporzionatamente pregiudizievoli di una politica o di una misura generale che, seppur formulata in termini neutrali, ha un effetto

---

2. Si veda lo [Stato delle firme e ratifiche del Trattato 177](#).

particolarmente discriminatorio nei confronti di un particolare gruppo (*Biao c. Danimarca* [GC], 2016, § 103; *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 184; *Sampanis e altri c. Grecia*, 2008, § 67). Sebbene la politica o la misura in questione possa non essere specificamente finalizzata o rivolta a un particolare gruppo, essa può nondimeno discriminare tale gruppo in maniera indiretta (*Hugh Jordan c. Regno Unito*, 2001, § 154; *Hoogendijk c. Paesi Bassi* (dec.), 2005). La discriminazione indiretta non esige necessariamente un intento discriminatorio (*Biao c. Danimarca* [GC], 2016, § 103; *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 184). Inoltre, la discriminazione indiretta può derivare sia da una norma neutrale (*Hoogendijk c. Paesi Bassi* (dec.), 2005) che da una situazione di fatto (*Zarb Adami c. Malta*, 2006, § 76).

31. Nella causa *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, si trattava di stabilire se le modalità di applicazione della legislazione nella prassi comportassero che un numero sproporzionato di minori rom fosse collocato in scuole speciali senza giustificazione, e se in tal modo tali minori subissero un notevole svantaggio. La “politica o misura generale” ritenuta discriminatoria dalla Corte consisteva nei test utilizzati per valutare le capacità intellettive dei minori al fine di decidere se collocarli in scuole normali o in scuole “speciali” per minori con disabilità intellettive. Il test era stato concepito pensando alla popolazione ceca maggioritaria e i risultati non erano analizzati alla luce delle particolarità e delle specifiche caratteristiche dei minori rom che sostenevano l’esame. Ciò dava luogo a una discriminazione indiretta dei minori rom, che avevano più probabilità di ottenere risultati insufficienti ed erano successivamente collocati in “scuole speciali” in numero sproporzionatamente elevato rispetto ai minori di origine etnica ceca (§§ 200-201).

32. Nella causa *Biao c. Danimarca* [GC], 2016, i ricorrenti, un cittadino naturalizzato danese di origine togolese che viveva in Danimarca e la moglie ghanese, avevano lamentato che la loro domanda di ricongiungimento familiare in Danimarca era stata rigettata perché non soddisfaceva i requisiti previsti dalla legge. A norma del diritto danese, il permesso sarebbe stato concesso se essi avessero potuto dimostrare che l’insieme dei loro legami con la Danimarca era più forte del loro attaccamento a qualsiasi altro Paese, o se fossero stati in possesso della cittadinanza danese da almeno ventotto anni. La Corte ha ritenuto che la norma pertinente costituisse una disparità di trattamento tra i cittadini danesi di origine danese e quelli di origine non danese. Rinviando alla [Convenzione europea sulla cittadinanza](#) e a una certa tendenza verso una norma europea, la Corte ha osservato che nessun altro Paese distingueva tra chi era cittadino dalla nascita e chi non lo era, comprese le persone naturalizzate, quando si trattava di determinare le condizioni per concedere il ricongiungimento familiare. Tale norma aveva quindi avuto un effetto sproporzionatamente pregiudizievole per le persone che avevano acquisito la cittadinanza danese in una fase successiva della vita e le cui origini etniche non erano danesi.

33. Un altro esempio di discriminazione indiretta è rappresentato dalla causa *Zarb Adami c. Malta*, 2006. La legislazione maltese in vigore all’epoca dei fatti non prevedeva distinzioni tra i sessi e sia gli uomini che le donne erano ugualmente idonei a svolgere l’ufficio di giurato. La discriminazione in questione era basata su una prassi consolidata, caratterizzata da diversi fattori, quali le modalità di compilazione degli elenchi dei giurati e i criteri di esenzione dall’ufficio di giurato. In conseguenza di ciò, soltanto una percentuale trascurabile di donne era chiamata a svolgere l’ufficio di giurato (§ 75).

34. Nella causa *Opuz c. Turchia*, 2009, concernente la violenza contro le donne, la legislazione turca vigente all’epoca dei fatti non aveva compiuto una esplicita distinzione tra gli uomini e le donne in ordine al godimento di diritti e libertà o all’accesso alla giustizia. Pertanto, in tale causa la discriminazione non era basata sulla legislazione *per se*, ma derivava piuttosto dall’atteggiamento generale delle autorità locali, come le modalità con cui erano trattate le donne nei commissariati di polizia quando denunciavano episodi di violenza domestica e la passività giudiziaria nel fornire un’effettiva protezione alle vittime (§ 192).

35. Nella causa *S.A.S. c. Francia* [GC], 2014, la Corte ha riconosciuto che, vietando a tutti di indossare indumenti finalizzati a occultare il volto nei luoghi pubblici, la legislazione francese aveva avuto specifici effetti negativi per la situazione delle donne musulmane le quali, per motivi religiosi, desideravano indossare il velo integrale in pubblico (§ 161).

## B. Discriminazione per associazione

36. La Corte ha confermato che l'articolo 14 si applica anche alla discriminazione per associazione, vale a dire, alle situazioni in cui la caratteristica tutelata in questione riguarda un'altra persona che è per qualche motivo connessa al ricorrente (*Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018; *Guberina c. Croazia*, 2016, § 78; *Škorjanec c. Croazia*, 2017, § 55; *Weller c. Ungheria*, 2009, § 37).

37. Nella causa *Guberina c. Croazia*, 2016, le autorità interne non avevano tenuto conto delle esigenze di un minore con disabilità nel determinare se suo padre avesse diritto a sgravi fiscali per l'acquisto di un alloggio opportunamente adattato. La Corte ha ritenuto che il trattamento discriminatorio del padre a causa della disabilità del figlio fosse una forma di discriminazione basata sulla disabilità. Nella causa *Škorjanec c. Croazia*, 2017, la ricorrente e il suo compagno di origine rom erano stati aggrediti da due persone che avevano proferito insulti contro i rom. La Corte ha sottolineato che l'obbligo in capo alle autorità di ricercare un eventuale nesso tra gli atteggiamenti razzisti e un dato atto di violenza, che faceva parte della responsabilità che incombeva sugli Stati ai sensi dell'articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 14, concerneva anche gli atti di violenza basati sull'associazione o sul legame effettivi o presunti della vittima con un'altra persona che si trovava effettivamente o presumibilmente in una particolare condizione o possedeva una caratteristica tutelata.

38. Nella causa *Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, in cui la Grande Camera ha applicato per la prima volta il principio della discriminazione per associazione, la Corte ha confermato che l'articolo 14 comprende anche i casi in cui una persona è trattata meno favorevolmente a causa della condizione o della caratteristica protetta di un'altra persona (§ 134). In tale causa, in cui contro la volontà del testatore era stata applicata a una controversia successoria la legge della *sharia*, la Corte si è concentrata sulla disparità di trattamento fondata sulla fede musulmana del testatore, e non della ricorrente, che era sua moglie.

## C. Azioni positive

39. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, l'articolo 14 non proibisce a uno Stato membro di trattare dei gruppi in modo differente al fine di porre rimedio a "diseguaglianze fattuali" esistenti tra di essi; invero, in alcune circostanze, il mancato tentativo di porre rimedio a tale diseguaglianza mediante un trattamento differenziato può dare esso stesso luogo a violazione dell'articolo 14 (*Taddeucci e McCall c. Italia*, 2016, § 81; *Kurić e altri c. Slovenia* [GC], 2012, § 388; *Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, § 44; *Muñoz Díaz c. Spagna*, 2009, § 48; *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 175; *Stec e altri c. Regno Unito* [GC], 2006, § 51; *Thlimmenos c. Grecia* [GC], 2000, § 44; il *caso linguistico belga*, 1968, § 10 della parte "In diritto").

40. Per esempio, gli organi della Convenzione hanno ritenuto che delle misure che comportavano una disparità di trattamento tra gli uomini e le donne fossero giustificate per risarcire le donne per le diseguaglianze esistenti. Nella causa *Andrle c. Repubblica ceca*, 2011, il ricorrente aveva lamentato che, a differenza delle donne, gli uomini che avevano allevato i figli non beneficiavano di un abbassamento dell'età pensionabile. La Corte ha ritenuto che tale misura fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata per risarcire le donne per le diseguaglianze (quali i salari e le pensioni generalmente inferiori) e le difficoltà generate dall'aspettativa che esse lavorassero a tempo pieno e si prendessero cura dei figli e della casa. Ha inoltre ritenuto che la tempestività e la portata delle

misure adottate per porre rimedio alla disegualianza in questione non fossero manifestamente irragionevoli e che, di conseguenza, non vi fosse stata violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1. Nella sua decisione relativa alla causa *Lindsay c. Regno Unito*, 1986, la Commissione ha ritenuto che le disposizioni fiscali che concedevano vantaggi fiscali aggiuntivi alle mogli che provvedevano al sostentamento della famiglia rientrassero nel margine di discrezionalità accordato alle autorità nazionali, in quanto tale disparità di trattamento aveva una giustificazione oggettiva e ragionevole nell'obiettivo di creare una discriminazione positiva a favore delle donne coniugate che lavoravano.

41. L'articolo 14 può entrare in gioco qualora gli Stati, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, non trattino in modo differente persone che si trovano in situazioni significativamente differenti (*Abdu c. Bulgaria*, 2014; *Eweida e altri c. Regno Unito*, 2013, § 87; *Pretty c. Regno Unito*, 2002, § 88; *Thlimmenos c. Grecia* [GC], 2000, § 44). Quindi, oltre all'obbligo negativo di non discriminare incombente sugli Stati membri, la Corte ha ritenuto anche che, in alcune circostanze, l'articolo 14 possa comportare per gli Stati gli "obblighi positivi" di prevenire, far cessare o punire la discriminazione (*Pla e Puncernau c. Andorra*, 2004, § 59). Tali obblighi positivi incombenti sugli Stati membri possono comprendere le cosiddette "misure positive" (*Horváth e Kiss c. Ungheria*, 2013, § 104), o una "discriminazione inversa", un'"azione positiva" o un'"azione affermativa" che uno Stato poteva o avrebbe dovuto adottare per porre rimedio a "disegualianze fattuali".

42. Per esempio, nella causa *Thlimmenos c. Grecia* [GC], 2000, il diritto nazionale precludeva a chi aveva riportato una condanna penale la professione di dottore commercialista. Al ricorrente era stato pertanto negato il titolo di dottore commercialista a causa della condanna penale riportata per aver rifiutato di indossare la divisa militare mentre svolgeva il servizio di leva, a causa delle sue convinzioni religiose. La Corte ha concluso che lo Stato aveva violato il diritto del ricorrente ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9, in quanto avrebbe dovuto distinguere le persone condannate per reati commessi esclusivamente a causa delle proprie convinzioni religiose, e le persone condannate per altri reati. Nella causa *Abdu c. Bulgaria*, 2014, la Corte ha ribadito che, qualora si indaghi in ordine a episodi di violenza e vi è il sospetto che siano stati provocati da atteggiamenti razzisti, trattare la violenza e la brutalità per motivi razzisti alla stessa stregua di casi privi di connotazioni razziste equivarrebbe a chiudere un occhio sulla specifica natura di atti particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani. L'assenza di distinzioni nel modo di gestire situazioni che sono fondamentalmente differenti può costituire un trattamento ingiustificato inconciliabile con l'articolo 14 della Convenzione (§ 29). Nella causa *Horváth e Kiss c. Ungheria*, 2013, concernente la sistematica collocazione dei minori rom in scuole speciali in Ungheria, la Corte ha concluso che, nel contesto del diritto all'istruzione di membri di gruppi che avevano subito precedenti discriminazioni nell'istruzione con effetti perduranti, le carenze strutturali richiedevano l'attuazione di misure positive al fine, *inter alia*, di aiutare i ricorrenti a superare le difficoltà che incontravano nel seguire il programma scolastico. Erano pertanto necessarie misure aggiuntive, quali il coinvolgimento attivo e strutturato da parte dei servizi sociali competenti, per risolvere tali problemi (§ 104). Nella causa *Çam c. Turchia*, 2016, un conservatorio aveva rifiutato l'iscrizione a una studentessa a causa della sua menomazione visiva. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1, osservando che la discriminazione basata sulla disabilità comprendeva anche il rifiuto di fornire una sistemazione ragionevole (per esempio, l'adattamento dei metodi didattici al fine di renderli accessibili a studenti non vedenti).

## D. Altre forme di discriminazione

43. La Corte ha esaminato anche situazioni di discriminazione che hanno avuto luogo sulla base di più motivi, che hanno operato in maniera separata o interagendo tra loro contemporaneamente.

44. Sia l'articolo 14 della Convenzione che l'articolo 1 del Protocollo n. 12 proibiscono la discriminazione per un elevato numero di motivi, rendendo teoricamente possibile una doglianza

basata su più motivi. Inoltre, l'elenco non esaustivo dei motivi di discriminazione contenuto nell'articolo 14 consente alla Corte di ampliarlo e includere motivi non espressamente menzionati nello stesso.

45. Per esempio, nella causa *N.B. c. Slovacchia*, 2012, concernente la sterilizzazione forzata di una donna rom in un ospedale pubblico, la ricorrente aveva espressamente lamentato di essere stata discriminata per più motivi (razza/origine etnica e sesso). La Corte ha affermato che la prassi di sterilizzare le donne senza il loro previo consenso informato colpiva persone vulnerabili appartenenti a vari gruppi etnici (§ 96). La Corte ha riscontrato violazioni degli articoli 3 e 8 della Convenzione, ma non ha ritenuto necessario esaminare separatamente la doglianza ai sensi dell'articolo 14.

46. Nella causa *B.S. c. Spagna*, 2012, una prostituta di origine nigeriana, residente legalmente in Spagna, aveva accusato la polizia spagnola di maltrattamenti fisici e verbali fondati sulla sua razza, il suo genere e la sua professione. La Corte ha ritenuto che le decisioni pronunciate dai tribunali interni non avessero tenuto conto della particolare vulnerabilità della ricorrente inerente alla sua condizione di donna africana che esercitava la prostituzione (§ 62) e ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 3.

47. Un altro esempio è costituito dalla causa *S.A.S. c. Francia* [GC], 2014, concernente il divieto di coprirsi completamente il volto in luoghi pubblici. In tale causa, la Corte ha riconosciuto che il divieto produceva specifici effetti negativi sulla situazione delle donne musulmane che, per motivi religiosi, desideravano indossare il velo integrale in pubblico, ma ha ritenuto che tale misura fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata (§ 161). Conseguentemente, non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 9.

48. La causa *Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo* (2017) concerneva la decisione di ridurre l'importo del risarcimento per il danno non patrimoniale, accordato inizialmente a una donna vittima di negligenza medica, che aveva comportato la sua incapacità ad avere rapporti sessuali. Per giustificare tale riduzione, il Tribunale amministrativo supremo aveva invocato il fatto che la ricorrente avesse già 50 anni e due figli all'epoca dell'intervento chirurgico. Ha ritenuto che a tale età la sessualità non fosse tanto importante quanto negli anni della giovinezza e che il suo significato diminuisse con l'età. Ha dichiarato anche che probabilmente, data l'età dei figli, la ricorrente si doveva prendere cura soltanto del marito. La Corte di Strasburgo ha inoltre ritenuto significativo che nel corso di due precedenti procedimenti per negligenza medica instaurati da pazienti di sesso maschile (rispettivamente di 55 e 59 anni) il giudice nazionale avesse ritenuto che il fatto che tali uomini non potessero più avere normali rapporti sessuali aveva compromesso la loro autostima e comportato uno "shock tremendo" e un "forte shock mentale", senza considerare rilevante l'età dei ricorrenti. Come ha osservato la Corte, a questo punto non si trattava di considerazioni sull'età o sul sesso in quanto tali, bensì piuttosto dell'assunto che per una donna cinquantenne e madre di due figli la sessualità non fosse tanto importante quanto per una persona più giovane. Tale assunto rispecchiava un'idea tradizionale della sessualità femminile connessa essenzialmente alla procreazione e ignorava pertanto la sua importanza fisica e psicologica per l'autorealizzazione delle donne in quanto persone. Oltre a essere, per certi versi, critico, esso non teneva conto, nello specifico caso della ricorrente, di altre dimensioni della sessualità femminile. In altre parole, il Tribunale amministrativo supremo aveva adottato un assunto generale senza tentare di verificarne la validità nello specifico caso della ricorrente (§ 52). Riscontrando la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8, la Corte ha concluso che sembrava che l'età e il sesso della ricorrente fossero stati dei fattori determinanti nella decisione definitiva, che avevano introdotto una disparità di trattamento basata su tali motivi.

### III. Criteri di discriminazione

49. Non tutte le disparità di trattamento – o il mancato trattamento differenziato in situazioni significativamente diverse – costituiscono una discriminazione, bensì soltanto quelle prive di “una giustificazione oggettiva e ragionevole” (*Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, § 135; *Fabris c. Francia* [GC], 2013, § 56; *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 175; *Hoogendijk c. Paesi Bassi* (dec.), 2005).

50. Quando si pronuncia su cause concernenti la discriminazione, la Corte applica i seguenti criteri:

1. Vi è stata una disparità di trattamento di persone che si trovavano in situazioni analoghe o significativamente simili – oppure non sono state trattate in modo differente persone che si trovavano in situazioni significativamente differenti?
2. In caso affermativo, è tale disparità – o assenza di disparità – oggettivamente giustificata?  
In particolare,
  - a. Persegue essa un fine legittimo?
  - b. Sono i mezzi impiegati ragionevolmente proporzionati al fine legittimo perseguito?

#### A. Disparità di trattamento

51. In primo luogo, quando presenta una doglianza ai sensi dell'articolo 14, il ricorrente deve dimostrare che è stato trattato in modo differente da un'altra persona o da un gruppo di persone che si trovavano in una situazione significativamente simile, oppure allo stesso modo di un gruppo di persone che si trovavano in una situazione significativamente differente. L'altra persona o il gruppo di persone cui è raffrontato il ricorrente è chiamato “termine di confronto”.

52. Nella causa *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010, la disparità di trattamento consisteva nel fatto che, ai sensi del diritto britannico che disciplinava il diritto all'indicizzazione delle pensioni statali, le pensioni erano indicizzate soltanto se il titolare risiedeva abitualmente nel Regno Unito o in un Paese nel quale vigeva un accordo reciproco con il Regno Unito in materia di rivalutazione pensionistica. I pensionati residenti altrove continuavano a ricevere la pensione statale di base, che era tuttavia bloccata all'importo esigibile alla data in cui avevano lasciato il Regno Unito. Nella causa *Varnas c. Lituania*, 2013, a un detenuto in custodia cautelare erano state negate le visite coniugali di sua moglie, mentre ai detenuti condannati tali visite erano permesse. Nella causa *Cusan e Fazzo c. Italia*, 2014, la disparità di trattamento consisteva nel fatto che la legislazione italiana consentiva alle coppie coniugate di trasmettere ai loro figli legittimi soltanto il cognome del marito, ma non quello della moglie. Nella causa *Fabris c. Francia* [GC], 2013, ai fini successori, i figli nati fuori del matrimonio potevano pretendere una quota dell'asse ereditario del loro defunto genitore pari soltanto alla metà della quota spettante a un figlio legittimo.

53. Le parti di una causa possono talvolta dissentire in ordine al fatto che vi sia stata una disparità di trattamento. Per esempio, nella causa *E.B. c. Francia* [GC], 2008, il Governo aveva sostenuto che il motivo per il quale non era stato permesso a una donna omosessuale di adottare non era stato il suo orientamento sessuale, bensì il fatto che a suo figlio sarebbe mancata una figura paterna. La Corte ha tuttavia rilevato che il diritto interno consentiva in linea di principio alle donne nubili di adottare un minore e che le autorità interne avevano basato il loro rifiuto sullo “stile di vita” della ricorrente (§ 88). Nella causa *Karlheinz Schmidt c. Germania*, 1994, il ricorrente aveva lamentato che nella regione in cui viveva gli uomini e le donne erano trattati in modo differente, in quanto soltanto i primi dovevano prestare servizio come vigili del fuoco nelle squadre antincendio e, in caso di rifiuto, dovevano pagare un'imposta. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che in tale causa fosse determinante il fatto che l'obbligo di prestare tale servizio fosse soltanto teorico, in quanto in pratica nessuno era realmente obbligato a prestare servizio nelle squadre antincendio. La reale disparità di trattamento

era pertanto costituita dall'imposizione di un onere finanziario soltanto agli uomini e non dall'obbligo di prestare servizio come vigili del fuoco (§ 28). Nella causa *Hoffmann c. Austria*, 1993, la Corte ha riconosciuto che la decisione dei tribunali austriaci di affidare il figlio della ricorrente a suo marito era stata adottata principalmente a causa delle convinzioni religiose della ricorrente.

54. Affinché sorga una questione ai sensi dell'articolo 14, deve sussistere una disparità di trattamento di "persone che si trovano in una situazione analoga o significativamente simile" (*Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, § 133; *Fábián c. Ungheria* [GC], 2017, § 113; *Khamtokhu e Aksenchik c. Russia* [GC], 2017, § 64; *X e altri c. Austria* [GC], 2013, § 98; *Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 125; *Marckx c. Belgio*, 1979, § 32; *Burden c. Regno Unito* [GC], 2008, § 60; *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 175; *Zarb Adami c. Malta*, 2006, § 71; *Kafkaris c. Cipro* [GC], 2008, § 160). In altre parole, l'obbligo di dimostrare la sussistenza di una situazione analoga non esige che i gruppi che fungono da termine di confronto siano identici. Il ricorrente deve dimostrare che, in considerazione della particolare natura della sua doglianza, egli si trovava in una situazione significativamente simile a quella di altre persone che erano state trattate in modo differente (*Fábián c. Ungheria* [GC], 2017, § 113; *Clift c. Regno Unito*, 2010, § 66). Gli elementi che caratterizzano situazioni differenti, e ne determinano la comparabilità, devono essere valutati alla luce dell'oggetto e della finalità della misura che compie la distinzione in questione (*Fábián c. Ungheria* [GC], 2017, § 121). In altre parole, l'analisi della questione di sapere se due persone o dei gruppi si trovino o meno in una situazione paragonabile ai fini dell'analisi della disparità di trattamento e della discriminazione è sia specifica che contestuale.

55. La Corte ha, per esempio, ritenuto che i detenuti in custodia cautelare si trovassero in una situazione paragonabile a quella dei detenuti condannati riguardo alle visite coniugali (*Varnas c. Lituania*, 2013) e alle visite prolungate (*Chaldayev c. Russia*, 2019), e che gli uomini e le donne si trovassero in una situazione paragonabile riguardo ai congedi parentali (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012), alla politica relativa alle pene detentive (*Khamtokhu e Aksenchik c. Russia* [GC], 2017) e al differimento delle pene detentive (*Alexandru Enache c. Romania*, 2017).

56. Al contempo, la Corte ha ritenuto che

- i pensionati che vivevano in un Paese non si trovassero in una situazione paragonabile a quella di persone che vivevano all'estero riguardo all'indicizzazione delle pensioni (*Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010);
- le sorelle conviventi non si trovassero in una situazione paragonabile a quella dei coniugi o dei compagni di unioni civili riguardo all'imposta di successione (*Burden c. Regno Unito* [GC], 2008);
- i pensionati del pubblico impiego non si trovassero in una situazione paragonabile a quella dei dipendenti del settore privato riguardo ai diritti pensionistici (*Fábián c. Ungheria* [GC], 2017) o a quella di persone appartenenti a una differente categoria di pensionati del settore pubblico (*Gellértheygi e altri c. Ungheria* (dec.), 2018); e
- i contribuenti che non avevano presentato ricorso avverso un contributo sociale prima che esso fosse dichiarato incostituzionale non si trovassero in una situazione paragonabile a quella di chi aveva preso tale audace iniziativa riguardo al rimborso retroattivo di tale contributo sociale (*Frantzeskakis e altri c. Grecia* (dec.), 2019).

57. La disparità di trattamento – o il mancato trattamento differenziato – può assumere una delle forme descritte sopra, quale quella della discriminazione diretta o indiretta, e quella della discriminazione per associazione. È importante osservare che, nelle cause relative a una discriminazione per associazione, il termine di confronto è raffrontato a una persona diversa dal ricorrente (*Guberina c. Croazia*, 2016, § 78; *Škorjanec c. Croazia*, 2017, § 55; *Weller c. Ungheria*, 2009, § 37).

58. Per esempio, nella causa *Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, la Corte ha trattato la situazione di una *donna musulmana coniugata* che era beneficiaria del testamento del marito musulmano. Tuttavia, la Corte non ha raffrontato la situazione della ricorrente a quella di una *donna coniugata non musulmana* beneficiaria di un testamento di un marito non musulmano. Ha invece esaminato la disparità di trattamento subita dalla ricorrente, in quanto beneficiaria di un testamento redatto in conformità al codice civile da un *testatore di fede musulmana*, rispetto alla beneficiaria di un testamento redatto in conformità al codice civile da un *testatore non musulmano* (§ 134).

59. Infine, la fonte della disparità di trattamento può essere il regime giuridico interno (*Ēcis c. Lettonia*, 2019), nonché i termini utilizzati da un giudice nazionale per motivare la sua decisione (*Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo*, 2017) o anche un atto puramente privato (*Identoba e altri c. Georgia*, 2015).

## B. Assenza di giustificazione oggettiva e ragionevole

60. Le autorità nazionali competenti devono frequentemente affrontare situazioni la cui diversità richiede soluzioni giuridiche differenziate. Inoltre, alcune disuguaglianze sul piano giuridico sono finalizzate esclusivamente a porre rimedio a disuguaglianze di fatto (il *caso linguistico belga*, 1968, § 10 della parte "In diritto").

61. Pertanto l'articolo 14 non proibisce disparità di trattamento fondate su una valutazione oggettiva di circostanze fattuali sostanzialmente differenti e che, essendo basate sull'interesse pubblico, conseguono un giusto equilibrio tra la tutela degli interessi della collettività e il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione (*G.M.B. e K.M. c. Svizzera* (dec.), 2001; *Zarb Adami c. Malta*, 2006, § 73).

62. Nelle parole della Corte, una disparità di trattamento è discriminatoria qualora "non abbia nessuna giustificazione oggettiva e ragionevole", ovvero qualora non persegua un "fine legittimo" o non sussista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine che si intende realizzare (*Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, § 135; *Fábián c. Ungheria* [GC], 2017, § 113; *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 1985, § 72; il *caso linguistico belga*, 1968, § 10 della parte "In diritto"). La Corte procede pertanto al cosiddetto "esame della proporzionalità" diviso in due fasi. In primo luogo esamina la sussistenza di un fine legittimo (sezione 1 *infra*) e, in secondo luogo, verifica la proporzionalità *stricto sensu* della disparità di trattamento (sezione 2 *infra*).

### 1. Fine legittimo

63. Al fine di giustificare una disparità di trattamento, gli Stati devono in primo luogo basare la misura in questione su un "fine legittimo" (*Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, § 135; *Fabris c. Francia* [GC], 2013, § 56). Devono inoltre dimostrare la sussistenza di un "nesso" tra il fine legittimo perseguito e la disparità di trattamento lamentata dal ricorrente. Per esempio, la Corte non ha riscontrato alcun nesso tra il fine della conservazione dell'unità familiare e il fatto di portare un cognome comune basato sul cognome del marito, di conseguenza l'obbligo imposto alle donne coniugate di portare il cognome del marito non era giustificato (*Ünal Tekeli c. Turchia*, 2004, § 66).

64. La Corte ha individuato alcuni fini che possono essere considerati accettabili per l'applicazione dell'articolo 14, quali

- l'ottenimento dell'effettiva attuazione di una politica di sviluppo dell'unità linguistica (il *caso linguistico belga*, 1968);
- la certezza giuridica degli accordi successori conclusi (*Fabris c. Francia* [GC], 2013);
- il ristabilimento della pace (*Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, § 45);
- la protezione della sicurezza nazionale (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 137);

- la fornitura di un servizio pubblico impegnato completamente nella promozione delle pari opportunità e che richiede a tutti i suoi dipendenti di agire in modo non discriminatorio nei confronti degli altri (*Eweida e altri c. Regno Unito*, 2013, § 105);
- il mantenimento della stabilità economica e la ristrutturazione del debito nel contesto di una grave crisi politica, economica e sociale (*Mamatas e altri c. Grecia*, 2016, § 103);
- l'agevolazione della riabilitazione dei minori che delinquono (*Khamtokhu e Aksenchik c. Russia* [GC], 2017, § 80); o
- la protezione delle donne dalla violenza basata sul genere, dagli abusi e dalle molestie sessuali nell'ambiente carcerario (*Khamtokhu e Aksenchik c. Russia* [GC], 2017, § 82).

65. Alcuni fini invocati dai Governi non sono stati ritenuti legittimi dalla Corte. Per esempio, non è stato riscontrato alcun fine legittimo in ordine a una misura che riservava il diritto all'esonero dall'imposta ecclesiastica soltanto alle persone registrate formalmente come residenti nello Stato convenuto, in quanto l'argomento invocato a favore della riduzione non poteva essere sostenuto nei confronti di non residenti con la medesima forza possibile nei confronti di residenti, e la procedura sarebbe stata più complicata se la riduzione avesse dovuto essere applicata a dei non residenti (*Darby c. Svezia*, 1990, § 33). Allo stesso modo, i rinvii a tradizioni, ad assunti di carattere generale o ad atteggiamenti sociali prevalenti in un particolare Paese sono stati ritenuti insufficienti a giustificare una disparità di trattamento fondata sul sesso (*Ünal Tekeli c. Turchia*, 2004, § 63; *Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 127).

66. Il fine del sostegno e dell'incoraggiamento della famiglia tradizionale dà origine a una situazione particolare. Infatti, se nella sua precedente giurisprudenza la Corte aveva considerato tale fine legittimo di per sé o persino encomiabile (*Marckx c. Belgio*, 1979, § 40) nonché, in linea di massima, un motivo rilevante e legittimo che poteva giustificare una disparità di trattamento (*Karner c. Austria*, 2003, § 40), tale approccio è alquanto cambiato in cause più recenti, che interpretano la Convenzione alla luce delle condizioni attuali. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto il fine della tutela della famiglia in senso tradizionale "piuttosto astratto" (*X e altri c. Austria* [GC], 2013, § 139) e legittimo soltanto in alcune circostanze (*Taddeucci e McCall c. Italia*, 2016, § 93). Nella causa *Bayev e altri c. Russia*, 2017, per esempio, la Corte ha reputato che non vi fosse motivo di ritenere che la preservazione dei valori familiari quali fondamento della società fosse incompatibile con il riconoscimento dell'accettazione sociale dell'omosessualità, specialmente in considerazione della crescente tendenza generale a includere le relazioni tra coppie omosessuali nella nozione di "vita familiare" (§ 67).

67. Infine, i fini indicati dai Governi per giustificare disparità di trattamento possono essere considerati legittimi soltanto qualora siano previste alcune garanzie, ed è compito della Corte verificare la sussistenza di tali garanzie in ciascuna fase dell'attuazione delle misure, e la loro efficacia. Per esempio, la collocazione temporanea di minori in una classe separata a causa della loro inadeguata padronanza della lingua in cui era impartito l'insegnamento nella scuola non è, di per sé, automaticamente in violazione dell'articolo 14 della Convenzione. Infatti, in alcune circostanze, tale collocazione può perseguire il fine legittimo di adattare il sistema dell'istruzione alle specifiche esigenze dei minori. Tuttavia, quando tale misura incide in maniera sproporzionata o addirittura esclusiva sui membri di uno specifico gruppo etnico, devono essere previste adeguate garanzie (*Oršuš e altri c. Croazia* [GC], 2010, § 157).

## 2. Proporzionalità

68. Dopo aver accertato la sussistenza di un fine legittimo, la Corte esige che la disparità di trattamento consegua un giusto equilibrio tra la tutela degli interessi della collettività e il rispetto dei diritti e delle libertà dell'individuo (il *caso linguistico belga*, 1968, § 10 della parte "In diritto"). La Corte esige pertanto un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine che si

intende realizzare (*Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, § 135; *Fabris c. Francia* [GC], 2013, § 56; *Mazurek c. Francia*, 2000, §§ 46 e 48; *Larkos c. Cipro* [GC], 1999, § 29).

69. Poiché la Corte non ha il compito di sostituirsi alle autorità nazionali competenti nel valutare se e in quale misura le differenze esistenti in situazioni altrimenti simili giustifichino una disparità di trattamento, gli Stati godono di un certo margine di discrezionalità. La portata di tale margine varia a seconda delle circostanze, dell'oggetto e del contesto della causa (*Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, § 136; *Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 88; *Burden c. Regno Unito* [GC], 2008, § 60; *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010, § 61).

70. Da un lato, la Corte ha indicato alcuni campi in cui il margine di discrezionalità dello Stato rimane piuttosto ampio. Per esempio, la Corte ha ritenuto che, in ragione della loro diretta conoscenza della loro società e delle sue esigenze, le autorità nazionali siano in linea di massima più idonee del giudice internazionale a valutare che cosa corrisponda all'interesse pubblico per motivi sociali o economici, e la Corte generalmente rispetta le scelte politiche del legislatore, salvo qualora esse siano manifestamente prive di un fondamento ragionevole (*Belli e Arquier-Martinez c. Svizzera*, 2018, § 94; *Mamatas e altri c. Grecia*, 2016, §§ 88-89; *Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 89; *Andrejeva c. Lettonia* [GC], 2009, § 83; *Burden c. Regno Unito* [GC], 2008, § 60; *Stec e altri c. Regno Unito* [GC], 2006, § 52; *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010, § 61). Lo stesso può dirsi per questioni connesse a misure generali di strategia sociale (il *caso linguistico belga*, 1968, § 10 della parte "In diritto") e diritti di proprietà (*Chabauty c. Francia* [GC], 2012, § 50).

71. Dall'altro lato, la Corte ha individuato anche alcuni motivi di discriminazione in cui tale margine è ridotto. Infatti la Corte ha ritenuto assai spesso che nessuna disparità di trattamento basata esclusivamente o in misura determinante sull'origine etnica di una persona potesse essere oggettivamente giustificata in una società democratica moderna, fondata sui principi del pluralismo e del rispetto delle culture differenti (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 176; *Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, §§ 43-44). Analogamente, disparità di trattamento basate sul genere o sull'orientamento sessuale possono essere giustificate soltanto da motivi molto seri (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 1985, § 78; *Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 127; *Schalk e Kopf c. Austria*, 2010, § 97).

72. Come avviene con altre disposizioni della Convenzione, uno dei criteri utilizzati dalla Corte per definire il margine di discrezionalità dello Stato in cause in materia di discriminazione è quello dell'esistenza e della portata di un consenso tra gli Stati contraenti sulla questione in gioco. Poiché la Convenzione è innanzitutto un sistema finalizzato alla protezione dei diritti umani, la Corte deve tenere conto del mutare delle condizioni negli Stati contraenti e rispondere al consenso emergente sugli standard da conseguire (*Weller c. Ungheria*, 2009, § 28; *Stec e altri c. Regno Unito* [GC], 2006, §§ 63-64; *Ünal Tekeli c. Turchia*, 2004, § 54; *Stafford c. Regno Unito* [GC], 2002, § 68; *Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 126).

## IV. Onere della prova

### A. Il principio: *affirmanti incumbit probatio*

73. Quando esamina sotto il profilo della prova le cause di cui è investita, la Corte applica generalmente il principio *affirmanti incumbit probatio*, vale a dire, che il ricorrente deve dimostrare le sue affermazioni.

74. La Corte applica il criterio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" quale criterio normale per tutti i diritti previsti dalla Convenzione. Nei procedimenti dinanzi alla Corte non sussistono ostacoli procedurali all'ammissibilità delle prove o formule predeterminate per la loro valutazione. La Corte adotta le conclusioni che sono, a suo avviso, corroborate dalla libera valutazione di tutte le prove, comprese le inferenze che possono essere tratte dai fatti e dalle osservazioni delle parti. Secondo la sua consolidata giurisprudenza, la prova può derivare dalla coesistenza di inferenze sufficientemente forti, chiare e concordanti o da analoghe presunzioni di fatto non confutate. Inoltre, il livello di persuasione necessario per pervenire a una particolare conclusione e, a tale riguardo, alla ripartizione dell'onere della prova sono intrinsecamente connessi alla specificità dei fatti, alla natura delle accuse formulate e al diritto di cui alla Convenzione in gioco. La Corte è inoltre attenta alla gravità inerente a una pronuncia che afferma che uno Stato contraente ha violato diritti fondamentali (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 147; *Timishev c. Russia*, 2005, § 39; *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 178).

75. Nella causa *Timishev c. Russia*, 2005, il ricorrente aveva affermato che gli era stato impedito di superare un posto di controllo in una particolare regione a causa della sua origine etnica cecena. La Corte ha ritenuto che tale affermazione fosse corroborata da documenti ufficiali, che rilevavano la sussistenza di una politica di restrizione della circolazione delle persone di etnia cecena. La spiegazione fornita dallo Stato non è stata ritenuta convincente a causa delle incongruenze nella sua affermazione secondo la quale la vittima si era allontanata volontariamente dopo che le era stata rifiutata la precedenza nella coda. Conseguentemente, la Corte ha ammesso che il ricorrente era stato discriminato sulla base della sua origine etnica.

76. La Corte ha stabilito che una volta che il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di una disparità di trattamento, spetta al Governo dimostrare che essa fosse giustificata (*Timishev c. Russia*, 2005, § 57).

### B. L'eccezione: l'inversione dell'onere della prova

77. La Corte ha riconosciuto altresì che i procedimenti ai sensi della Convenzione non si prestano sempre a una rigorosa applicazione del principio *affirmanti incumbit probatio*. Per esempio, nei casi in cui soltanto le autorità conoscono interamente, o in buona misura, gli eventi in questione, si può ritenere che l'onere di fornire una spiegazione soddisfacente e convincente spetti alle autorità (*Salman c. Turchia* [GC], 2000, § 100; *Anguelova c. Bulgaria*, § 111; *Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*<sup>3</sup>, 2020). La Corte ha inoltre trasferito l'onere della prova in altre cause, nelle quali in pratica sarebbe stato estremamente difficile per il ricorrente dimostrare la discriminazione (*Cința c. Romania*, 2020).

78. Nelle cause in materia di discriminazione, la Corte non ha escluso che in alcuni casi di asserita discriminazione possa essere chiesto al Governo convenuto di confutare un'accusa sostenibile di discriminazione e, qualora esso non lo faccia, la Corte può riscontrare una violazione dell'articolo 14 della Convenzione su tale base. Tuttavia, qualora si asserisca che un atto di violenza è stato motivato da un pregiudizio razziale, tale approccio equivarrebbe a chiedere al Governo di dimostrare l'assenza di un particolare atteggiamento soggettivo da parte dell'interessato (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC],

---

3. Ancora non definitiva.

2005, § 157; *Bekos e Koutropoulos c. Grecia*, 2005, § 65). Di conseguenza, l'asserito mancato svolgimento da parte delle autorità di un'indagine effettiva sul movente presumibilmente razzista di un atto di violenza, non dovrebbe, di per sé, trasferire al Governo l'onere della prova in ordine all'asserita violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'aspetto sostanziale dell'articolo 2 o dell'articolo 3 (*ibid.*).

79. La causa *Nachova e altri c. Bulgaria* [GC] (2005) concerneva l'uccisione di due latitanti rom da parte della polizia militare nel corso di un tentativo di arresto. La Corte ha infine concluso che non era stato dimostrato che degli atteggiamenti razzisti avessero giocato un ruolo nel decesso dei due latitanti (si veda altresì *Adam c. Slovacchia*, 2016). Tuttavia, in ordine alla violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'aspetto procedurale dell'articolo 2, la Corte ha concluso che le autorità non avevano adempiuto il loro dovere di adottare tutte le misure possibili per indagare sul ruolo eventualmente svolto dalla discriminazione negli eventi.

80. Nella causa *Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*<sup>4</sup>, 2020, in considerazione delle particolari caratteristiche della causa - la promozione dell'omicida, la concessione, senza alcuna base giuridica, di numerosi benefici, la sua glorificazione come eroe da parte di alcuni alti funzionari azeri, nonché la creazione di una pagina speciale sul sito internet del Presidente - secondo la Corte i ricorrenti avevano presentato inferenze sufficientemente forti, chiare e concordanti tali da costituire un convincente argomento sufficiente per affermare che le misure contestate erano state motivate dall'origine etnica delle vittime. Data la difficoltà per i ricorrenti di dimostrare la sussistenza di tale pregiudizio oltre ogni ragionevole dubbio, la Corte, in considerazione delle particolari circostanze della causa, ha invertito l'onere della prova in modo che spettasse all'Azerbaigian - che non lo ha fatto - confutare l'accusa sostenibile di discriminazione.

81. Per confutare la presunzione di discriminazione, lo Stato può dimostrare che il ricorrente non si trova effettivamente in una situazione simile o paragonabile a quella del relativo "termine di confronto", che la disparità di trattamento non è basata sul motivo protetto, bensì su altre differenze oggettive, o che la disparità di trattamento era giustificata (*Khamtokhu e Aksenchik c. Russia* [GC], 2017, § 65; *Chassagnou e altri c. Francia* [GC], 1999, §§ 91-92; *Timishev c. Russia*, 2005, § 57; *Biao c. Danimarca* [GC], 2016, § 114; *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 177).

82. In caso di asserita discriminazione indiretta, i ricorrenti possono avere difficoltà a dimostrare il trattamento discriminatorio. In tali casi i dati statistici possono giocare un ruolo importante nell'aiutare il ricorrente a fare sorgere una presunzione di discriminazione. Qualora un ricorrente sia in grado di dimostrare, sulla base di incontestate statistiche ufficiali, la sussistenza di sufficienti indizi che indicano che una specifica norma, benché formulata in maniera neutrale, incide effettivamente su una percentuale nettamente più elevata di membri di un gruppo rispetto a un altro gruppo, spetta al Governo convenuto dimostrare che ciò è il risultato di fattori obiettivi non connessi ad alcuna discriminazione (*Hoogendijk c. Paesi Bassi* (dec.), 2005; *D.H. e altri c. Repubblica ceca*, 2007, § 180; *Di Trizio c. Svizzera*, 2016, § 86). Per esempio, nella causa *Talpis c. Italia*, 2017, la Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse dimostrato la sussistenza di una presunzione di discriminazione mediante le conclusioni di diversi organi, che dimostravano la portata della discriminazione nei confronti delle donne riguardo alla violenza domestica (§ 145).

83. Le statistiche che a seguito di un esame critico sembrano affidabili e significative possono costituire le prove apparentemente valide richieste al ricorrente. Ciò tuttavia non significa che la discriminazione indiretta non possa essere dimostrata in assenza di prove statistiche (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 188).

84. Nella causa *Opuz c. Turchia*, 2009, per esempio, non sono state presentate alla Corte statistiche che dimostrassero che le vittime della violenza domestica erano prevalentemente donne, e in effetti

---

4. Ancora non definitiva.

è stato osservato che *Amnesty International* aveva dichiarato che non vi erano dati affidabili al riguardo. La Corte era piuttosto pronta ad accettare la valutazione effettuata da *Amnesty International*, una stimata ONG internazionale, e dal Comitato dell'ONU per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, secondo cui in Turchia la violenza nei confronti delle donne era un notevole problema.

85. In altri casi le prassi o le convinzioni di altre persone appartenenti alla medesima categoria protetta possono costituire una prova sufficiente. Nella causa *Oršuš e altri c. Croazia* [GC], 2010, concernente la collocazione di minori rom in classi di soli rom a causa della loro asserita scarsa padronanza della lingua croata, la Corte ha concluso che, diversamente dalla causa *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, le statistiche da sole non davano luogo a una presunzione di discriminazione. Tuttavia, il fatto che la misura di collocare i minori in classi separate a causa delle loro insufficienti competenze linguistiche fosse stata applicata soltanto ad alunni rom dava luogo a una presunzione di disparità di trattamento.

## V. Motivi di discriminazione

86. L'articolo 14 non proibisce qualsiasi disparità di trattamento, bensì soltanto quelle basate su una caratteristica individuabile, oggettiva o personale, ovvero su una "condizione", che permette di distinguere le persone o i gruppi di persone gli uni dagli altri (*Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, § 134; *Fábián c. Ungheria* [GC], 2017, § 113; *Kiyutin c. Russia*, 2011, § 56).

87. L'articolo 14 della Convenzione fornisce un elenco non esaustivo di motivi di discriminazione proibiti come dimostrato dalle parole "in particolare quelle" (nella versione francese "*notamment*") e dall'inserimento nell'elenco della frase "ogni altra condizione" (nella versione francese "*toute autre situation*") (*Clift c. Regno Unito*, 2010, § 55; *Engel e altri c. Paesi Bassi*, 1976, § 72; *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010, § 70). La Corte ha inoltre elaborato un ricco *corpus* giurisprudenziale che ha ampliato il numero dei motivi proibiti, interpretando l'espressione "ogni altra condizione" in maniera estensiva e alla luce delle condizioni attuali.

88. A tale riguardo la Corte ha sottolineato che il divieto di discriminazione sancito dall'articolo 14 aveva senso soltanto qualora, in ciascun particolare caso, la situazione personale del ricorrente in relazione ai criteri elencati in tale disposizione fosse stata considerata esattamente come si presentava. Procedere diversamente, respingendo le doglianze della vittima perché questa avrebbe potuto evitare la discriminazione modificando uno dei fattori in questione – per esempio acquisendo una determinata cittadinanza – vanificherebbe la sostanza dell'articolo 14 (*Andrejeva c. Lettonia* [GC], 2009, § 91).

### A. Sesso

89. In ordine alla discriminazione basata sul sesso, la Corte ha ripetutamente dichiarato che il progresso dell'uguaglianza di genere è attualmente un obiettivo di primaria importanza degli Stati membri del Consiglio d'Europa (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 127) e che, in linea di principio, occorre addurre "motivi molto seri" perché tale disparità di trattamento potesse essere considerata compatibile con la Convenzione (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 1985, § 78; *Burghartz c. Svizzera*, 1994, § 27; *Schuler-Zraggen c. Svizzera*, 1993, § 67; *Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 127; *J.D. e A. c. Regno Unito*, 2019, § 89).

90. La Corte ha ritenuto che i rinvii a tradizioni, ad assunti di carattere generale, o ad atteggiamenti sociali prevalenti in un particolare Paese non costituissero una giustificazione sufficiente per una disparità di trattamento basata sul sesso (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 127). Per esempio, gli Stati non potevano imporre tradizioni derivanti dal ruolo principale dell'uomo e da quello secondario della donna in seno alla famiglia (*Ünal Tekeli c. Turchia*, 2004, § 63; *Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 127). Il rinvio alla tradizionale ripartizione sociale dei ruoli tra i sessi non poteva giustificare, per esempio, l'esclusione degli uomini dal diritto al congedo parentale. Gli stereotipi di genere, come la percezione che siano principalmente le donne a occuparsi dei figli e principalmente gli uomini a provvedere al sostentamento della famiglia, non possono da soli essere ritenuti una giustificazione sufficiente per una disparità di trattamento, non più di quanto lo possano essere ritenuti analoghi stereotipi basati sulla razza, l'origine etnica, il colore o l'orientamento sessuale (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012, § 143).

91. La Corte ha ritenuto che disparità di trattamento basate sul sesso violassero l'articolo 14 in diversi ambiti, quali

- la parità nel matrimonio (*Ünal Tekeli c. Turchia*, 2004; *Burghartz c. Svizzera*, 1994);
- l'accesso all'impiego (*Emel Boyraz c. Turchia*, 2014);
- il congedo parentale e gli assegni familiari (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012);

- le pensioni di reversibilità (*Willis c. Regno Unito*, 2002);
- gli obblighi civici (*Zarb Adami c. Malta*, 2006; *Karlheinz Schmidt c. Germania*, 1994);
- il ricongiungimento familiare (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 1985);
- il cognome dei figli (*Cusan e Fazzo c. Italia*, 2014); o
- la violenza domestica (*Opuz c. Turchia*, 2009; *Volodina c. Russia*, 2019).

92. Nella causa *Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo*, 2017, la Corte ha ritenuto che il punto in questione fosse la presunzione, adottata dai tribunali interni nel procedimento per negligenza medica, che per una donna cinquantenne e madre di due figli la sessualità non fosse tanto importante quanto per una persona più giovane. Tale assunto rispecchiava un'idea tradizionale della sessualità femminile, considerata essenzialmente finalizzata alla procreazione e ignorava pertanto la sua importanza fisica e psicologica per l'autorealizzazione della donna.

93. Generalmente parlando, nel contesto dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha applicato il criterio della "manifesta assenza di un ragionevole fondamento" soltanto a circostanze nelle quali l'asserita disparità di trattamento derivava da una misura transitoria finalizzata a porre rimedio a una diseguaglianza storica (*Stec e altri c. Regno Unito* [GC], 2006, §§ 61-66; *Runkee e White c. Regno Unito*, 2007, §§ 40-41; *British Gurkha Welfare Society e altri c. Regno Unito*, 2016, § 81). La Corte ha, per esempio, riconosciuto che la disparità di trattamento tra gli uomini e le donne nel regime pensionistico statale fosse accettabile in quanto costituiva una forma di misure positive finalizzate a porre rimedio alle diseguaglianze di fatto tra i due generi (*Stec e altri c. Regno Unito* [GC], 2006, § 61; *Andrle c. Repubblica ceca*, 2011, § 60). Allo stesso modo, nella causa *Khamtokhu e Aksenchik c. Russia* [GC], 2017, concernente l'esenzione dall'ergastolo per le donne delinquenti, la Corte ha preso atto della necessità di proteggere le donne dalla violenza basata sul genere, dagli abusi e dalle molestie sessuali nell'ambiente carcerario, nonché dell'esigenza di proteggere la gravidanza e la maternità (§ 82). La Corte ha inoltre ritenuto nella causa *Alexandru Enache c. Romania*, 2017, che la legislazione nazionale che accordava il differimento dell'esecuzione di una pena detentiva alle madri, - ma non ai padri - di bambini in tenera età fosse giustificata per tenere conto del particolare legame esistente tra una madre e il figlio nel primo anno di vita del bambino (§ 76).

94. Al di fuori del contesto del diritto di proprietà concernente misure transitorie, e qualora l'asserita discriminazione fosse basata sul sesso, occorrerebbero "motivi molto seri" per giustificare l'applicazione ai ricorrenti della misura contestata. Nella causa *J.D. e A. c. Regno Unito*, 2019, nella quale alla ricorrente era stato fornito un alloggio ai sensi di un "programma di protezione" finalizzato a proteggere le vittime di gravi violenze domestiche, la Corte ha ritenuto che la riduzione del suo sussidio per l'alloggio fosse in contrasto con la finalità di tale programma (consentire alla ricorrente di rimanere nella sua abitazione per la sua sicurezza) e che non fossero stati forniti motivi seri per giustificare la preminenza accordata a un fine legittimo rispetto all'altro.

95. La Corte ha inoltre trattato alcune cause concernenti la violenza domestica ai sensi degli articoli 2 e/o 3 in combinato disposto con l'articolo 14. La Corte ha esplicitamente ritenuto la violenza domestica una forma di violenza basata sul genere, che costituisce a sua volta una forma di discriminazione nei confronti delle donne (*Opuz c. Turchia*, 2009, §§ 184-191; *Halime Kılıç c. Turchia*, 2016, § 113; *M.G. c. Turchia*, 2016, § 115). A tale proposito la mancata protezione da parte dello Stato, non necessariamente intenzionale, delle donne dalla violenza domestica può violare il loro diritto a pari protezione da parte della legge (*Talpis c. Italia*, 2017, § 141; *Opuz c. Turchia*, 2009, § 191; *Eremia c. Repubblica di Moldavia*, 2013, § 85; *T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia*, 2014, § 57).

96. Nella causa *Eremia c. Repubblica di Moldavia*, 2013, concernente la mancata adozione da parte delle autorità interne di misure adeguate per proteggere la ricorrente e le sue figlie dalla violenza

domestica, la Corte ha ritenuto che l'(in)azione delle autorità non costituisse una semplice mancanza o ritardo nel trattare la violenza commessa dal marito nei confronti della prima ricorrente, bensì equivalesse a giustificarla ripetutamente e rispecchiasse un atteggiamento discriminatorio nei confronti della prima ricorrente in quanto donna (§ 89; si veda altresì *Mudric c. Repubblica di Moldavia*, 2013, § 63).

97. Nella causa *Volodina c. Russia*, 2019, la Corte ha ritenuto che il quadro giuridico russo – che non prevedeva la violenza domestica, né come reato distinto, né come circostanza aggravante di altri reati, e stabiliva una soglia minima di gravità delle lesioni per l'esercizio dell'azione penale – non soddisfaceva i requisiti inerenti all'obbligo positivo dello Stato di istituire e applicare efficacemente un regime che punisse qualsiasi forma di violenza domestica e offrisse sufficienti garanzie alle vittime. Tale assenza di una legislazione che contemplasse la violenza domestica e la trattasse a livello sistemico indicava la riluttanza delle autorità a riconoscere la gravità e la portata del problema della violenza domestica in Russia e il suo effetto discriminatorio per le donne. Tollerando per molti anni un clima che contribuiva alla violenza domestica, le autorità russe non avevano creato le condizioni per una sostanziale parità di genere in grado di consentire alle donne di vivere senza temere maltrattamenti o aggressioni alla propria integrità fisica e di beneficiare di pari protezione da parte della legge.

## B. Razza e colore

98. L'origine etnica e la razza sono concetti connessi e che si sovrappongono (*Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, § 43; *Timishev c. Russia*, 2005, § 56). Mentre la nozione di razza affonda le radici nell'idea di una classificazione biologica degli esseri umani in sottospecie sulla base di caratteristiche morfologiche quali il colore della pelle o i tratti facciali, l'origine etnica scaturisce dall'idea di gruppi sociali caratterizzati, in particolare, da una comune nazionalità, appartenenza tribale, religione, lingua o origini e retroterra culturali e tradizionali condivisi (*Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, § 43; *Timishev c. Russia*, 2005, § 55).

99. La discriminazione a causa dell'origine etnica, effettiva o percepita, di una persona costituisce una forma di discriminazione razziale (*Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, § 43; *Timishev c. Russia*, 2005, § 55). La discriminazione razziale, come la violenza razziale, è particolarmente grave, e, in considerazione delle sue pericolose conseguenze, esige una speciale vigilanza e una energica reazione da parte delle autorità. Per tale motivo le autorità devono impiegare tutti i mezzi disponibili per combattere il razzismo, rafforzando in tal modo la visione democratica di una società in cui la diversità non sia percepita come una minaccia, bensì come una fonte di arricchimento (*Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, § 43; *Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 145; *Timishev c. Russia*, 2005, § 56; *Soare e altri c. Romania*, 2011, § 201; *Stoica c. Romania*, 2008, § 117).

100. In tale contesto, se la disparità di trattamento è fondata sulla razza o sull'origine etnica, la nozione di giustificazione oggettiva e ragionevole deve essere interpretata nella maniera più restrittiva possibile (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 196; *Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, § 44). Nessuna disparità di trattamento basata esclusivamente o in misura determinante sull'origine etnica di una persona può essere oggettivamente giustificata in una società democratica contemporanea, fondata sui principi del pluralismo e del rispetto per culture differenti (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 176; *Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, § 44; *Timishev c. Russia*, 2005, § 58).

101. La Corte ha trattato diverse cause riguardanti la violenza razzista commessa dalla polizia (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005; *B.S. c. Spagna*, 2012; *Stoica c. Romania*, 2008; *Bekos e Koutropoulos c. Grecia*, 2005; *Turan Cakir c. Belgio*, 2009) o da privati (*Abdu c. Bulgaria*, 2014;

*Moldovan e altri c. Romania (n. 2)*, 2005; *Šečić c. Croazia*, 2007; *Makhashevy c. Russia*, 2012; *Fedorchenko e Lozenko c. Ucraina*, 2012).<sup>5</sup>

102. A tale proposito, gli organi della Convenzione hanno ammesso altresì che, in alcune circostanze, la discriminazione fondata sulla razza poteva costituire di per sé un “trattamento degradante” ai sensi dell'articolo 3 (*Asiatici dell'Africa orientale c. Regno Unito*, 1973, rapporto della Commissione; *Abdu c. Bulgaria*, 2014, § 23).

103. Qualora sussista il sospetto che un atto di violenza sia stato indotto da atteggiamenti razzisti, è particolarmente importante che l'indagine ufficiale sia condotta con energia e imparzialità. Inoltre, quando si svolgono indagini su episodi di violenza scatenati da sospetti atteggiamenti razzisti, le autorità dello Stato devono adottare ogni ragionevole iniziativa per accertare l'eventuale sussistenza di una motivazione razzista e stabilire se sentimenti di odio o pregiudizi basati sull'origine etnica di una persona abbiano giocato un ruolo negli eventi. Ciò deve essere fatto tenendo conto della necessità di ribadire costantemente la condanna sociale del razzismo e dell'odio etnico e di preservare la fiducia delle minoranze nella capacità delle autorità di proteggerle dalla minaccia della violenza razzista (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 160; *Abdu c. Bulgaria*, 2014, § 29). L'obbligo in capo alle autorità di scoprire un eventuale nesso tra atteggiamenti razzisti e un determinato atto di violenza non è pertanto soltanto un aspetto degli obblighi procedurali derivanti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione, bensì anche parte della responsabilità spettante agli Stati ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 160; *Abdu c. Bulgaria*, 2014, § 31; *Menson e altri c. Regno Unito* (dec.), 2003).

104. La Corte ha inoltre precisato la portata del dovere di indagare su un atto di violenza per motivi razziali nella causa *Škorjanec c. Croazia*, 2017, nella quale la ricorrente aveva subito un'aggressione a causa dell'origine etnica rom del suo compagno. L'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 3, pertanto, non concerne soltanto gli atti di violenza basati sulla reale o percepita condizione personale della vittima o sulle sue caratteristiche, bensì anche quelli basati sull'associazione o sui legami, reali o presunti, della vittima con un'altra persona che si trova effettivamente o presumibilmente in una particolare condizione o possiede una caratteristica protetta.

105. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 nella causa *Burlya e altri c. Ucraina*, 2018, in cui la polizia non aveva protetto dei residenti di etnia rom dal saccheggio delle loro abitazioni da parte di una folla ostile ai rom, pianificato precedentemente. Sebbene alcuni ricorrenti non si trovassero nel villaggio al momento dei fatti, e non vi fosse stata alcuna violenza fisica, la Corte ha tenuto conto in particolare del fatto che non fosse mai stata svolta alcuna indagine e nessuno fosse stato ritenuto responsabile del saccheggio.

106. La Corte ha inoltre riscontrato violazioni dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1, in alcune cause concernenti il diritto all'istruzione di alunni rom (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007; *Horváth e Kiss c. Ungheria*, 2013; *Oršuš e altri c. Croazia* [GC], 2010; *Lavida e altri c. Grecia*, 2013; *Sampanis e altri c. Grecia*, 2008).<sup>6</sup>

107. Inoltre, in ordine in particolare alla discriminazione nei confronti di persone di etnia rom, la Corte ha ripetutamente sottolineato che, a causa della loro storia turbolenta e del loro costante sradicamento, i rom sono diventati uno specifico tipo di minoranza svantaggiata e vulnerabile (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007, § 182). Si dovrebbe pertanto dedicare particolare considerazione alle loro esigenze e al loro diverso stile di vita, sia nel pertinente quadro normativo che nel pervenire alle decisioni in particolari casi (*ibid.*, § 181).

---

5. Si veda nella sezione “Violenza a carattere discriminatorio” *infra*.

6. Si veda nella sezione “Diritto all'istruzione” *infra*.

108. Altri campi in cui la Corte ha riscontrato violazioni delle disposizioni che vietano la discriminazione basata sulla razza o sull'origine etnica concernevano l'obbligo di dichiarare la propria appartenenza a uno dei tre "popoli costituenti" della Bosnia-Erzegovina per potersi candidare alle più alte cariche politiche del Paese (*Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009), il diritto alla libertà di circolazione del popolo ceceno in Russia, che è stato ritenuto limitato soltanto a causa dell'origine etnica del ricorrente (*Timishev c. Russia*, 2005), le norme in materia di ricongiungimento familiare che avevano un effetto sproporzionatamente pregiudizievole per le persone che avevano una differente origine etnica (*Biao c. Danimarca* [GC], 2016).

109. La Corte può, tuttavia, decidere di non esaminare una causa ai sensi dell'articolo 14, qualora abbia già riscontrato una distinta violazione dell'articolo sostanziale della Convenzione. Per esempio, nella causa *V.C. c. Slovacchia*, 2011, che concerneva la sterilizzazione di una donna rom che non aveva prestato il consenso informato, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 3 (divieto di tortura) e dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e non ha ritenuto necessario esaminare separatamente la doglianza della ricorrente ai sensi dell'articolo 14.

## C. Lingua

110. La causa di principio nella quale la Corte ha affrontato la discriminazione per motivi linguistici è il *caso linguistico belga*, 1968, concernente l'insegnamento delle lingue nel sistema scolastico belga. Lo Stato aveva rifiutato di istituire o sovvenzionare, nella regione monolingue olandese, istituti di istruzione primaria in cui era impiegato il francese come lingua della didattica. Secondo la Corte la disparità di trattamento era giustificata poiché, dato che le due regioni erano prevalentemente monolingui, non sarebbe stato fattibile offrire l'insegnamento in entrambe le lingue. Inoltre, nulla impediva alle famiglie di ricorrere all'istruzione privata in lingua francese nelle regioni di lingua olandese.

111. Nella loro successiva giurisprudenza gli organi della Convenzione hanno ritenuto che la Convenzione non garantisse la libertà linguistica in quanto tale, e in particolare il diritto di utilizzare la lingua di propria scelta nei rapporti di un individuo con le istituzioni pubbliche e di ricevere una risposta in tale lingua (*Igors Dmitrijevs c. Lettonia*, 2006, § 85; *Pahor c. Italia*, 1994, decisione della Commissione; *Associazione "Andecha Astur" c. Spagna*, 1997, decisione della Commissione; *Fryske Nasjonale Partij e altri c. Paesi Bassi*, 1985, decisione della Commissione; *Isop c. Austria*, 1962, decisione della Commissione).

112. La causa *Macalin Moxamed Sed Dahir c. Svizzera* (dec.) (2015) concerneva una cittadina somala, residente e coniugata in Svizzera, cui era stata negata l'autorizzazione a modificare il proprio cognome. La sua richiesta derivava dal fatto che, quando il suo cognome da nubile era pronunciato secondo le regole della pronuncia "occidentale", esso assumeva un significato umiliante nella lingua somala. La ricorrente aveva lamentato di essere stata vittima di una discriminazione per motivi linguistici, che costituiva violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata poiché la lingua in cui si avvertiva il significato offensivo era il somalo e la situazione della ricorrente non era pertanto paragonabile a quella di persone i cui nomi assumevano un significato umiliante nelle lingue nazionali largamente diffuse.

## D. Religione

113. Unitamente alla protezione dalla discriminazione per motivi di religione prevista dall'articolo 14, la Convenzione contiene una disposizione sostanziale che prevede espressamente il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sancito dall'articolo 9 della Convenzione.<sup>7</sup> Tali nozioni tutelano "gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti", proteggendo in tal modo le persone che scelgono

---

7. A tale proposito si veda altresì la [Guida all'articolo 9 della Convenzione](#) (libertà di pensiero, di coscienza e di religione).

di professare o di non professare convinzioni religiose e di praticare o di non praticare una particolare religione (*S.A.S. c. Francia* [GC], 2014, § 124; *Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], 2016, § 103). La religione e le convinzioni sono essenzialmente personali e soggettive e non devono essere necessariamente legate a una fede organizzata intorno a istituzioni (*Sezione moscovita dell'Esercito della salvezza c. Russia*, 2006, §§ 57-58; *Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, 2001, § 114; *Hasan e Chaush c. Bulgaria* [GC], 2000, §§ 62 e 78). È stato ritenuto che anche religioni più recenti, come *Scientology*, avessero diritto alla tutela (*Chiesa di Scientology di Mosca c. Russia*, 2007).

114. In diverse occasioni la Corte ha affermato che, nell'esercitare il suo potere normativo in tale materia e nei suoi rapporti con le varie religioni, confessioni e credenze, lo Stato aveva il dovere di rimanere neutrale e imparziale (*Membri della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gdani e altri c. Georgia*, 2007, § 131; *Manoussakis e altri c. Grecia*, 1996, § 47; *Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, 2001, § 123). Tale dovere era incompatibile con il potere dello Stato di valutare la legittimità delle convinzioni religiose o le modalità con cui esse erano espresse (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], 2016, § 68; *S.A.S. c. Francia* [GC], 2014, § 55; *Eweida e altri c. Regno Unito*, 2013, § 81).

115. Le comunità religiose erano autonome, nel senso che gli Stati non dovevano creare un particolare quadro giuridico al fine di concedere loro uno status speciale comportante specifici privilegi, ma uno Stato che aveva istituito tale status doveva garantire che i gruppi religiosi avessero un'equa possibilità di richiedere tale status e che i criteri previsti fossero applicati in maniera non discriminatoria (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], 2016, § 164). In ordine alla discriminazione basata sulla religione, la Corte ha ritenuto che una disparità di trattamento basata essenzialmente soltanto sulla religione non fosse ammissibile (*Hoffmann c. Austria*, 1993, § 36).

116. La Corte ha concluso che le disparità di trattamento basate sulla religione non fossero sufficientemente giustificate, dando quindi luogo a violazioni dell'articolo 14, in cause riguardanti, per esempio

- la violenza discriminatoria basata sulla fede delle vittime (*Membri della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gdani e altri c. Georgia*, 2007; *Milanović c. Serbia*, 2010);
- l'impossibilità per alcune Chiese di fornire un'istruzione religiosa negli istituti scolastici e di celebrare matrimoni religiosi riconosciuti ufficialmente (*Savez crkava "Riječ života" e altri c. Croazia*, 2010);
- il rifiuto di concedere i diritti genitoriali a causa delle convinzioni religiose di un genitore (*Hoffmann c. Austria*, 1993; *Vojnity c. Ungheria*, 2013);
- il divieto per i dipendenti di una società privata di indossare simboli religiosi benché essi non causassero alcun rischio per la salute o la sicurezza (*Eweida e altri c. Regno Unito*, 2013; si veda, *a contrario*, *Ebrahimian c. Francia*, 2015, che è stata esaminata soltanto dal punto di vista dell'articolo 9);
- l'obbligo di ottenere un certificato di autorizzazione per gli immigrati che intendevano contrarre matrimonio in una chiesa diversa dalla Chiesa anglicana (*O'Donoghue e altri c. Regno Unito*, 2010);
- le incongruenze nell'applicazione dei termini per ottenere la possibilità di registrazione come organizzazione religiosa (*Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria*, 2008);
- la mancata offerta, a un alunno esonerato dall'insegnamento della religione, di lezioni di etica e dei voti associati (*Grzelak c. Polonia*, 2010);
- il mancato riconoscimento delle funzioni inerenti al culto Alevi quali funzioni religiose pubbliche (*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], 2016).

117. La Corte ha riscontrato una discriminazione per associazione fondata sulla religione nella causa *Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, concernente la disparità di trattamento subita dalla ricorrente in qualità di beneficiaria di un testamento redatto in conformità al codice civile da un testatore di fede musulmana, rispetto al caso di un testatore non musulmano. La Corte ha stabilito anche che gli Stati hanno l'obbligo positivo di trattare differenzialmente le persone condannate per reati commessi a causa delle loro convinzioni religiose (*Thlimmenos c. Grecia* [GC], 2000).

118. In alcune cause la Corte ha ritenuto che altri diritti o libertà concorrenti prevalessero sulla libertà di religione, e ciò l'ha condotta a concludere che la disparità di trattamento fondata sulla religione fosse giustificata. Nella causa *S.A.S. c. Francia* [GC], 2014, concernente il divieto di coprirsi completamente il volto nei luoghi pubblici, la Corte ha concluso che, benché si potesse ritenere che il divieto in questione avesse specifici effetti negativi per la situazione delle donne musulmane che, per motivi religiosi, desideravano indossare il velo integrale in pubblico, tale misura aveva una giustificazione oggettiva e ragionevole, ovvero perseguiva i fini della pubblica sicurezza e del rispetto dei valori minimi di una società aperta e democratica (§§ 160-162; si veda altresì *Köse e altri c. Turchia* (dec.), 2006). Nella causa *Eweida e altri c. Regno Unito*, 2013, riguardante, *inter alia*, il diritto di un ufficiale dello stato civile di rifiutare di celebrare matrimoni omosessuali e di un consulente di fornire consulenze a coppie omosessuali, la Corte ha ritenuto che il loro licenziamento motivato dal loro rifiuto di fornire il servizio per il quale erano stati assunti non violasse i loro diritti ai sensi della Convenzione. A tale proposito la Corte ha sottolineato che la decisione di una persona di stipulare un contratto di lavoro e di assumersi delle responsabilità, sapendo che avrebbero inciso sulla sua libertà di manifestare le sue convinzioni religiose, benché determinante al fine di stabilire se vi fosse stata o meno un'ingerenza nei diritti ai sensi dell'articolo 9, doveva essere nondimeno soppesata nel valutare se fosse stato conseguito un giusto equilibrio (§ 109).

119. La causa *Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia* [GC] (2000) concerneva il rifiuto dello Stato di autorizzare un'associazione ebraica ortodossa a eseguire macellazioni rituali secondo i suoi rigorosi precetti. L'associazione ricorrente aveva sostenuto che il rifiuto dello Stato era stato discriminatorio poiché esso aveva concesso tale autorizzazione a un'altra associazione. La Corte ha ritenuto che tale rifiuto perseguisse un fine legittimo e che sussistesse un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine che si intendeva conseguire, pertanto esso non violava i diritti dell'associazione ricorrente ai sensi dell'articolo 14. Nella causa *Alujer Fernández e Caballero García c. Spagna* (dec.), 2001, i ricorrenti erano fedeli della Chiesa evangelica battista di Valencia e lamentavano il fatto di non poter destinare, in assenza di previo accordo con lo Stato spagnolo, una quota della loro imposta sul reddito direttamente alla loro Chiesa. La Corte ha dichiarato irricevibile la loro doglianza, poiché l'obbligo imposto alle Chiese di stipulare un accordo con lo Stato per poter ricevere una quota del gettito derivante dall'imposta sul reddito non appariva infondato o sproporzionato alla luce dell'ampio margine di discrezionalità goduto dagli Stati in tale materia.

## E. Opinioni politiche o di altro genere

120. Già nel 1976 la Corte aveva stabilito che il diritto alla libertà di espressione tutelava non soltanto le "informazioni" e le "idee" accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, bensì anche quelle che offendono, sconcertano o turbano lo Stato o un settore della popolazione (*Handyside c. Regno Unito*, 1976, § 49).<sup>8</sup> Alle opinioni politiche è stato conferito uno status privilegiato. La Corte ha ripetutamente sottolineato il fatto che le libere elezioni e la libertà di espressione, in particolare la libertà di dibattito politico, costituiscono il fondamento di qualsiasi sistema democratico (*Oran c. Turchia*, 2014, § 51). Conseguentemente, gli Stati dispongono di un potere molto limitato di imporre restrizioni all'espressione o al dibattito politico su questioni di interesse pubblico (*Kurski c. Polonia*, 2016, § 47).

---

8. A tale proposito si veda altresì la [Guida all'articolo 10 della Convenzione](#) (libertà di espressione).

121. La Corte ha trattato raramente cause concernenti la discriminazione sulla base di opinioni politiche o di altro genere. La causa *Partito laburista georgiano c. Georgia* (2008) riguardava l'introduzione, poco prima delle elezioni e in un contesto postrivoluzionario, di un nuovo sistema di iscrizione nelle liste elettorali. La Corte ha concluso che il partito politico ricorrente non aveva dimostrato che il meccanismo elettorale contestato o la privazione del diritto di voto imposta agli elettori di una certa circoscrizione fossero diretti esclusivamente contro il partito ricorrente e non avessero interessato gli altri candidati che si presentavano a tale elezione. La causa *Adali c. Turchia* (2005) concerneva l'omicidio di un giornalista, noto per le sue aspre critiche alle politiche e alle prassi del Governo turco e alle autorità della "Repubblica turca di Cipro del nord", e gli asseriti ripetuti atti di intimidazione nei confronti di sua moglie, la quale aveva affermato che erano discriminatori. La Corte non ha riscontrato prove sufficienti per constatare la sussistenza di una discriminazione basata sulle opinioni politiche o di altro genere.

122. Nella causa *Virabyan c. Armenia*, 2012, concernente i maltrattamenti inflitti al ricorrente da agenti dello Stato asseritamente motivati dalle sue convinzioni politiche, la Corte ha ritenuto che l'obbligo in capo alle autorità di utilizzare tutti i mezzi disponibili per combattere il razzismo e la violenza razzista si applicasse anche alle cause in cui il trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione era stato inflitto asseritamente per motivi politici. Ha ribadito che il pluralismo politico, che implica la coesistenza pacifica di opinioni e movimenti politici diversi, rivestiva particolare importanza per la sopravvivenza di una società democratica basata sullo stato di diritto. Gli atti di violenza commessi da agenti dello Stato finalizzati a soffocare, eliminare o scoraggiare il dissenso politico o a punire chi aveva o professava opinioni politiche dissenzienti rappresentavano una particolare minaccia per gli ideali e i valori di tale società (§§ 199-200).

## F. Origine nazionale o sociale

123. Secondo una formula ricorrente utilizzata dalla Corte, dovevano essere addotti motivi molto gravi perché la Corte potesse considerare compatibile con la Convenzione una disparità di trattamento basata esclusivamente sulla nazionalità (*Gaygusuz c. Austria*, 1996, § 42; *Koua Poirrez c. Francia*, 2003, § 46; *Andrejeva c. Lettonia* [GC], 2009, § 87).

124. Nella causa *Andrejeva c. Lettonia* [GC], 2009, per esempio, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, a causa del rifiuto, all'atto del calcolo del suo diritto a una pensione, di tenere conto degli anni di lavoro svolti dalla ricorrente nell'ex Unione sovietica, poiché ella non possedeva la cittadinanza lettone. La Corte ha osservato che il rifiuto delle autorità nazionali di tenere conto degli anni di lavoro che la ricorrente aveva svolto in epoca sovietica fuori della Lettonia era basato esclusivamente sul fatto che ella non possedeva la cittadinanza lettone (§ 87).

125. Altre cause che riguardavano asserite discriminazioni basate sulla nazionalità concernevano, per esempio,

- il rifiuto delle autorità di concedere a un disoccupato un sussidio urgente poiché egli non possedeva la cittadinanza austriaca (*Gaygusuz c. Austria*, 1996);
- le conseguenze della perdita della cittadinanza da parte di una famiglia per la condizione della ricorrente, madre di una famiglia numerosa, e per il relativo diritto alla pensione (*Zeibek c. Grecia*, 2009);
- il rifiuto di concedere il gratuito patrocinio a una straniera, residente illegalmente, per il disconoscimento della paternità della figlia (*Anakomba Yula c. Belgio*, 2009);
- il rifiuto di concedere al ricorrente un assegno di invalidità in quanto egli non era cittadino francese e non vi era un reciproco accordo riguardo a tale prestazione tra la Francia e il Paese di cui era cittadino (*Koua Poirrez c. Francia*, 2003);

- il rifiuto di concedere una terapia sociale o una mitigazione delle condizioni di custodia cautelare a causa della nazionalità straniera del ricorrente (*Rangelov c. Germania*, 2012);
- la prolungata mancata regolarizzazione da parte delle autorità slovene dello status di residenza dei ricorrenti, cittadini di altre ex Repubbliche jugoslave, a seguito della loro "cancellazione" illegale dal registro dei residenti a tempo indeterminato (*Kurić e altri c. Slovenia* [GC], 2012);
- l'obbligo per gli stranieri privi di permesso di soggiorno a tempo indeterminato di pagare la retta della scuola secondaria (*Ponomaryovi c. Bulgaria*, 2011);
- il rifiuto di concedere il ricongiungimento familiare a cittadini naturalizzati, concesso invece a cittadini nati nel Paese (*Biao c. Danimarca* [GC], 2016);
- il divieto generale di adottare applicato retroattivamente e indiscriminatamente a tutti gli aspiranti genitori adottivi provenienti da uno specifico Stato straniero (*A.H. e altri c. Russia*, 2017).

126. Nella causa *Biao c. Danimarca* [GC], 2016, la Corte ha concluso che la legislazione nazionale aveva contribuito alla creazione di un regime che ostacolava l'integrazione degli stranieri arrivati recentemente nel Paese, e che assunti generali tendenziosi o il pregiudizio sociale prevalente in un particolare Paese non fornivano una sufficiente giustificazione delle disparità di trattamento nei casi di discriminazione nei confronti di cittadini naturalizzati (§ 126).

## G. Appartenenza a una minoranza (nazionale)

127. Nella sua giurisprudenza la Corte non ha definito la nozione di "minoranza nazionale", né ha riscontrato discriminazioni basate soltanto sulla "appartenenza a una minoranza nazionale". Tuttavia, ha trattato in diverse cause l'esercizio dei diritti di minoranze differenti.

128. La questione dei "gruppi minoritari" è stata sollevata nel corso di alcune cause che trattavano le discriminazioni basate sull'origine etnica. Nella causa *Paraskeva Todorova c. Bulgaria*, 2010, per esempio, il giudice nazionale aveva negato alla ricorrente, di origine rom, la sospensione della pena, e aveva rinviato all'esistenza di un diffuso sentimento di impunità nella società, sottolineando in particolare la portata di tale fenomeno nel caso di gruppi minoritari, per i quali una pena sospesa non costituiva una condanna. La Corte ha ritenuto che tale decisione, unitamente all'appartenenza etnica della ricorrente, rivelasse verosimilmente una pena esemplare nei confronti della comunità rom, condannando una persona appartenente a tale gruppo minoritario (§§ 38-40), e ha riscontrato la violazione dell'articolo 14.

129. La Corte ha sottolineato anche la necessità di tutelare una "minoranza sessuale" ai sensi dell'articolo 14. La causa *Bayev e altri c. Russia*, 2017, concerneva il divieto legale di pronunciare dichiarazioni pubbliche concernenti l'identità, i diritti e la condizione sociale delle minoranze sessuali. Il Governo aveva affermato che la legislazione in questione doveva essere compresa in un contesto in cui la maggioranza dei russi disapprovava l'omosessualità e non tollerava l'esibizione di relazioni omosessuali. La Corte ha ritenuto che, benché fosse vero che il sentimento popolare poteva giocare un ruolo importante nella valutazione della Corte in ordine alla giustificazione basata sulla protezione della morale, la legislazione in questione rappresentava un pregiudizio aprioristico nei confronti della minoranza omosessuale, e che sarebbe incompatibile con i valori alla base della Convenzione il fatto che l'esercizio dei diritti previsti da quest'ultima da parte di un gruppo minoritario fosse subordinato alla sua accettazione da parte della maggioranza (§ 70).

130. Nella causa *Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018, la Corte ha inoltre riconosciuto l'importanza del "diritto alla libera autoidentificazione" nel campo della tutela delle minoranze (§ 157). In tale causa la ricorrente aveva lamentato l'applicazione della legge islamica al procedimento concernente la successione del marito, nonostante il fatto che egli avesse redatto un testamento conforme al codice

civile greco. Il Governo aveva sostenuto che la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione perseguiva il fine di proteggere la minoranza musulmana trace. La Corte dubitava del fatto che la misura contestata concernente i diritti successori della ricorrente fosse idonea a conseguire tale fine. Ha ritenuto che negare ai membri di una minoranza religiosa il diritto di scegliere volontariamente di avvalersi del diritto ordinario costituisse non soltanto un trattamento discriminatorio bensì anche una violazione del loro diritto alla libera autoidentificazione, che era di capitale importanza nel campo della tutela delle minoranze. Tale diritto si applicava nel suo aspetto positivo alle persone che volevano essere trattate come membri di una minoranza, ma nel suo aspetto negativo concerneva anche il diritto di scegliere di non essere trattato come membro di una particolare minoranza. In ordine a tale secondo aspetto, la scelta era completamente libera, purché fosse informata, e doveva essere rispettata sia dagli altri membri della minoranza in questione che dallo Stato stesso. Nessun trattato bilaterale o multilaterale o altro strumento esigeva che una persona di sottoponesse contro la propria volontà a un regime speciale in materia di tutela delle minoranze. Conseguentemente, la Corte ha concluso che la misura in questione non era proporzionata al fine perseguito.

## H. Ricchezza

131. La Corte ha esaminato discriminazioni basate sulla ricchezza in due cause di principio: *Chassagnou e altri c. Francia* [GC], 1999, e *Chabauty c. Francia* [GC], 2012.

132. La causa *Chassagnou e altri c. Francia* [GC], 1999, concerneva l'inclusione forzata dei terreni dei ricorrenti nei terreni di caccia delle locali associazioni di cacciatori e l'obbligo di iscriversi a tali associazioni, sebbene i ricorrenti ne disapprovassero gli obiettivi. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 e con l'articolo 11 della Convenzione, perché la distinzione tra piccoli e grandi proprietari terrieri riguardo alla libertà di utilizzare i propri beni per un fine diverso dalla caccia era priva di qualsiasi giustificazione pertinente.

133. D'altro canto, nella causa *Chabauty c. Francia* [GC], 2012, la Corte ha ritenuto che il fatto che i piccoli proprietari terrieri, al contrario dei grandi proprietari terrieri, non potessero sottrarre i loro terreni al controllo dell'associazione di cacciatori riconosciuta, se non per motivi etici, non costituisse violazione dell'articolo 14.

## I. Nascita

134. In ordine alla caratteristica personale della "condizione di nascita" la Corte ritiene che debbano essere adottati motivi molto seri affinché una distinzione basata sulla nascita fuori del matrimonio possa essere considerata compatibile con la Convenzione (*Fabris c. Francia* [GC], 2013, § 59; *Volter e Sarfert c. Germania*, 2017, § 58; *Inze c. Austria*, 1987, § 41), anche quando la disparità di trattamento incide sui genitori dei figli nati nel matrimonio o al di fuori di esso (*Sahin c. Germania* [GC], 2003; *Sommerfeld c. Germania* [GC], 2003).

135. Già nel 1979 la Corte aveva ritenuto che le limitazioni dei diritti successori dei figli fondate sulla nascita fossero incompatibili con la Convenzione (*Marckx c. Belgio*, 1979, § 59). Da quel momento essa ha costantemente ribadito tale principio fondamentale, rendendo il divieto di discriminazione fondato sulla nascita dei figli "fuori del matrimonio" una norma di protezione dell'ordine pubblico europeo (*Fabris c. Francia* [GC], 2013, § 57).

136. Oggigiorno è indiscutibile per gli Stati membri del Consiglio di Europa che i figli nati nel matrimonio e quelli nati al di fuori di esso debbano essere trattati nello stesso modo. Ciò ha condotto a un approccio uniforme da parte dei legislatori nazionali alla materia e agli sviluppi sociali e giuridici che hanno confermato definitivamente l'obiettivo dell'uguaglianza tra i figli (*Fabris c. Francia* [GC], 2013, § 58).

137. La distinzione un tempo esistente in molti Stati membri tra figli “nati fuori del matrimonio” (“illegittimi”) e figli “nati nel matrimonio” (“legittimi”) a fini successori sollevava diverse questioni ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione considerato singolarmente (*Johnston e altri c. Irlanda*, 1986) e ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione (*Brauer c. Germania*, 2009; *Vermeire c. Belgio*, 1991) o con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Inze c. Austria*, 1987; *Mazurek c. Francia*, 2000; *Merger e Cros c. Francia*, 2004; *Fabris c. Francia* [GC], 2013). La Corte ha esteso la sua giurisprudenza alle disposizioni volontarie confermando il divieto di discriminazione nel campo delle disposizioni testamentarie (*Pla e Puncernau c. Andorra*, 2004).
138. In una causa concernente il rifiuto di concedere la cittadinanza maltese a un figlio nato fuori del matrimonio, la cui madre non era maltese, la Corte ha spiegato che, sebbene il diritto alla cittadinanza non fosse in quanto tale previsto dalla Convenzione e il diniego opposto al ricorrente non desse luogo a violazione dell'articolo 8, le sue conseguenze per l'identità sociale del ricorrente erano state tali da condurlo nel campo di applicazione generale e nell'ambito dell'articolo 14 della Convenzione (*Genovese c. Malta*, 2011). Conseguentemente, ha riscontrato la violazione di tale articolo.
139. Tuttavia, nei casi in cui la liquidazione dell'asse ereditario del *de cuius* aveva avuto luogo molto tempo prima dell'accertamento della filiazione fuori del matrimonio, la Corte ha ritenuto che in tali casi i ricorrenti non vantassero un interesse patrimoniale nella successione del defunto genitore sufficiente a costituire un “bene” ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e che, *a fortiori*, non era applicabile neanche l'articolo 14 (*Alboize-Barthes e Alboize-Montezume c. Francia* (dec.), 2008; *Wysowska c. Polonia* (dec.), 2018, § 51).

## J. “Ogni altra condizione”

140. All'espressione “ogni altra condizione” è stato generalmente attribuito un significato ampio (*Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010, § 70) e la sua interpretazione non è stata limitata a caratteristiche di natura personale nel senso di innate o inerenti alla persona (*Kiyutin c. Russia*, 2011, § 56; *Clift c. Regno Unito*, 2010, § 56).

### 1. Età

141. La Corte ha riconosciuto che l'età costituisca “un'altra condizione” ai fini dell'articolo 14 della Convenzione (*Schwizgebel c. Svizzera*, 2010, § 85; *Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo*, 2017, § 45). Tuttavia, fino a questo momento, non ha suggerito che la discriminazione fondata sull'età debba essere equiparata a quella fondata su altri motivi di discriminazione (*ibid.*; *British Gurkha Welfare Society e altri c. Regno Unito*, 2016, § 88).
142. La causa *Schwizgebel c. Svizzera*, 2010, riguardava una donna nubile cui era stato impedito di adottare un secondo figlio poiché la legislazione nazionale autorizzava l'adozione da parte di persone non coniugate soltanto entro una certa età. La Corte non ha riscontrato violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8, in quanto la misura intendeva perseguire il fine legittimo di proteggere il benessere e i diritti di tale minore.
143. La Corte ha esaminato anche doglianze concernenti asserite discriminazioni basate sull'età in cause riguardanti la disparità di trattamento tra minorenni e maggiorenni in materia di detenzione (*D.G. c. Irlanda*, 2002; *Bouamar c. Belgio*, 1988) e ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 5 in quanto in ciascuna causa la disparità di trattamento derivava dal carattere protettivo del regime applicato ai minorenni. Nello stesso ordine di idee la Corte ha ritenuto che l'esenzione dalla pena dell'ergastolo per i delinquenti minorenni fosse conforme al quadro giuridico internazionale in materia e proporzionata al fine di agevolare la riabilitazione degli stessi (*Khamtokhu e Aksenchik c. Russia* [GC], 2017, § 80).

144. Nella causa *Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo*, 2017, la ricorrente, che si era sottoposta a un intervento ginecologico e aveva successivamente instaurato una causa civile nei confronti dell'ospedale per negligenza medica, aveva lamentato la riduzione in appello del risarcimento accordatole. La Corte ha ritenuto che sia l'età che il sesso della ricorrente sembrassero fattori determinanti nella decisione della Corte d'appello, che aveva introdotto una disparità di trattamento basata su tali motivi. Nella causa *Deaconu c. Romania* [Comitato], 2019, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 a causa dell'assenza di una giustificazione ragionevole per la decisione di respingere la richiesta di risarcimento dei fratelli minori, accordandolo invece ai fratelli maggiori, perché a causa della loro età essi avevano sofferto meno per il decesso della sorella più piccola in un incidente automobilistico.
145. La questione della discriminazione basata sull'età è stata sollevata anche in due cause riguardanti il processo di minori per omicidio (*T. c. Regno Unito* [GC], 1999; *V. c. Regno Unito* [GC], 1999), ma la Corte non ha ritenuto necessario esaminare tali doglianze ai sensi dell'articolo 14 in quanto aveva già riscontrato la violazione dell'articolo 6 § 1 nei loro casi.

## 2. Identità di genere

146. Il divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione comprende doverosamente questioni relative all'orientamento sessuale e all'identità di genere (*Identoba e altri c. Georgia*, 2015, § 96). La Corte ha inoltre riconosciuto che l'identità di genere e l'orientamento sessuale fossero due caratteristiche distinte e intime, confonderle costituirebbe pertanto un attacco alla reputazione di una persona in grado di raggiungere un livello di gravità sufficiente a incidere su tali sue intime caratteristiche personali (*Sousa Goucha c. Portogallo*, 2016, § 27).
147. La Corte ha trattato diverse cause riguardanti questioni di identità di genere, in particolare,
- il diritto di sottoporsi a interventi chirurgici di riattribuzione del sesso (*L. c. Lituania*, 2007);
  - il diritto al riconoscimento giuridico del genere preferito (*Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], 2002; *I. c. Regno Unito* [GC], 2002; *L. c. Lituania*, 2007) e le condizioni giuridiche che devono essere soddisfatte a tal fine (*Hämäläinen c. Finlandia* [GC], 2014);
  - il diritto di contrarre matrimonio (*Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], 2002; *I. c. Regno Unito* [GC], 2002);
  - l'equità del procedimento giudiziario relativo a domande di rimborso dei trattamenti finalizzati alla riattribuzione del sesso instaurato nei confronti di una compagnia di assicurazione sanitaria privata (*Van Kück c. Germania*, 2003);
  - il diritto al riconoscimento giuridico del genere senza modificare lo stato civile (*Hämäläinen c. Finlandia* [GC], 2014);
  - il rimborso delle spese mediche sostenute in relazione a un intervento di riattribuzione del sesso (*Schlumpf c. Svizzera*, 2009).
148. Nella causa *Hämäläinen c. Finlandia* [GC], 2014, la ricorrente, una donna transgender coniugata con una donna cisgender, lamentava che, ai fini del riconoscimento giuridico del suo sesso femminile, il suo matrimonio dovesse essere trasformato in un'unione civile, poiché all'epoca dei fatti il matrimonio omosessuale in Finlandia non era consentito. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non potesse affermare di trovarsi nella medesima situazione delle persone cisgender che avevano ottenuto il riconoscimento giuridico del genere automaticamente alla nascita e i cui matrimoni, secondo la ricorrente, a differenza del suo, non correvano il rischio di un divorzio "forzato" (§ 112).
149. Alcune cause concernenti l'identità di genere sono state esaminate soltanto ai sensi della disposizione sostanziale della Convenzione, senza procedere a un esame separato ai sensi dell'articolo 14. Nella causa *Y.Y. c. Turchia*, 2015, il ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione a

sottoporsi a un intervento chirurgico finalizzato alla riattribuzione del sesso, che gli era stata negata dal giudice nazionale poiché egli non era permanentemente incapace di procreare. La Corte ha concluso che, avendo negato al ricorrente per molti anni la possibilità di sottoporsi a tale intervento chirurgico, lo Stato aveva violato il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

### 3. Orientamento sessuale

150. La Corte ha ripetutamente incluso l'orientamento sessuale nelle "altre condizioni" tutelate ai sensi dell'articolo 14 (*Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo*, 1999, § 28; *Fretté c. Francia*, 2002, § 32).
151. Nel 1999 la Corte ha riscontrato per la prima volta, in una causa concernente i diritti genitoriali, la violazione dell'articolo 14 a causa di una discriminazione basata sull'orientamento sessuale (*Salgueiro Da Silva Mouta c. Portogallo*, 1999). A decorrere da quel momento ha esaminato la questione dell'orientamento sessuale in diversi altri contesti riguardanti
- una differente età per il consenso alle relazioni omosessuali ai sensi del diritto penale (*L. e v. c. Austria*, 2003; *S.L. c. Austria*, 2003; *B.B. c. Regno Unito*, 2004; *Santos Couto c. Portogallo*, 2010);
  - l'autorizzazione ad adottare un minore (*X e altri c. Austria* [GC], 2013; *E.B. c. Francia* [GC], 2008; *Gas e Dubois c. Francia*, 2012);
  - il diritto di succedere nella locazione al compagno deceduto (*Karner c. Austria*, 2003; *Kozak c. Polonia*, 2010);
  - la protezione sociale (*P.B. e J.S. c. Austria*, 2010; *Mata Estevez c. Spagna* (dec.), 2001);
  - le condizioni di detenzione (*X c. Turchia*, 2012);
  - la normativa relativa al mantenimento dei figli (*J.M. c. Regno Unito*, 2010);
  - le unioni civili (*Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], 2013);
  - il matrimonio (*Schalk e Kopf c. Austria*, 2010; *Chapin e Charpentier c. Francia*, 2016);
  - il ricongiungimento familiare (*Pajić c. Croazia*, 2016; *Taddeucci e McCall c. Italia*, 2016);
  - la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (*Eweida e altri c. Regno Unito*, 2013);
  - la libertà di riunione e di associazione (*Bączkowski e altri c. Polonia*, 2007; *Alekseyev e altri c. Russia*, 2018; *Genderdoc-M c. Moldavia*, 2012; *Zhdanov e altri c. Russia*, 2019);
  - la protezione dai discorsi o dagli atti di violenza omofobici e l'efficacia delle indagini (*Identoba e altri c. Georgia*, 2015; *M.C. e A.C. c. Romania*, 2016; *Beizaras e Levickas c. Lituania*, 2020).
152. La Corte ha sottolineato che la discriminazione basata sull'orientamento sessuale è altrettanto grave di quella basata su "la razza, l'origine, il colore" (*Vejdeland e altri c. Svezia*, 2012, § 55). Qualora una disparità di trattamento sia basata sull'orientamento sessuale, il margine di discrezionalità dello Stato è esiguo (*Kozak c. Polonia*, 2010, § 92; *Karner c. Austria*, 2003, § 41). Inoltre, un trattamento differenziato basato soltanto su considerazioni relative all'orientamento sessuale è inaccettabile ai sensi della Convenzione (*E.B. c. Francia* [GC], 2008, §§ 93 e 96; *Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo*, 1999, § 36; *X e altri c. Austria* [GC], 2013, § 99).
153. Il numero più importante di cause esaminate dalla Corte in ordine alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale riguarda il diritto al rispetto della vita privata e familiare. A tale proposito, la Corte ha interpretato l'articolo 8 alla luce delle condizioni attuali e ha riconosciuto che la relazione di una coppia omosessuale convivente, che vive una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di

“vita familiare” allo stesso modo della relazione di una coppia eterosessuale che si trova nella medesima situazione (*Schalk e Kopf c. Austria*, 2010, § 94). La Corte ha inoltre ritenuto che la relazione tra due donne conviventi e il figlio concepito da una di loro, ma allevato da entrambe, costituisca “vita familiare” ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (*X e altri c. Austria* [GC], 2013, § 95; *Gas e Dubois c. Francia*, 2012, § 37).

154. In ordine al diritto di contrarre matrimonio, la Corte ha ritenuto che il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non violasse l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 o con l'articolo 12 (*Schalk e Kopf c. Austria*, 2010; *Chapin e Charpentier c. Francia*, 2016), ma che l'impossibilità per le coppie omosessuali di contrarre un'unione civile violasse l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 (*Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], 2013). In ordine alle adozioni, nella causa *E.B. c. Francia* [GC], 2008, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 a causa del rifiuto delle autorità di autorizzare un'adozione basata sullo stile di vita della ricorrente, una lesbica che viveva con un'altra donna. Nella causa *X e altri c. Austria* [GC], 2013, è stata ritenuta discriminatoria l'esclusione delle coppie omosessuali non coniugate dall'adozione coparentale concessa invece, in circostanze analoghe, alle coppie eterosessuali non coniugate. Per contro, nella causa *Gas e Dubois c. Francia*, 2012, non è stato ritenuto discriminatorio il rifiuto di un decreto di adozione semplice a favore della compagna omosessuale della madre biologica, poiché neanche le coppie eterosessuali che avevano contratto un'unione civile potevano ottenere un decreto di adozione semplice. Infine, è stato ritenuto che il rifiuto di concedere il permesso di soggiorno al compagno omosessuale straniero violasse l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 (*Pajić c. Croazia*, 2016; *Taddeucci e McCall c. Italia*, 2016).
155. Fuori del contesto della vita familiare, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 10 nella causa *Bayev e altri c. Russia*, 2017, concernente il divieto previsto dalla legge di promuovere l'omosessualità tra i minori, che incarnava un pregiudizio aprioristico della maggioranza eterosessuale nei confronti della minoranza omosessuale (§ 91). Non ha invece riscontrato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1, nella causa *Aldeguer Tomás c. Spagna*, 2016, in cui il ricorrente era il compagno superstite di un'unione omosessuale stabile, ma non aveva diritto alla pensione di reversibilità in quanto il suo compagno era deceduto prima del riconoscimento del matrimonio omosessuale.
156. Nella causa *Beizaras e Levickas c. Lituania*, 2020, i ricorrenti, una coppia omosessuale, avevano ricevuto diverse gravi minacce e commenti offensivi dopo aver pubblicato su Facebook una loro fotografia che li ritraeva mentre si baciavano. Le autorità competenti si erano rifiutate di perseguire gli autori ritenendo che il comportamento dei ricorrenti fosse stato “eccentrico” e non corrispondente ai “tradizionali valori familiari” del Paese. La Corte ha concluso che i ricorrenti avevano subito una discriminazione basata sul loro orientamento sessuale, senza un valido motivo, dato che i commenti ostili di privati rivolti contro di loro e contro la comunità omosessuale in generale erano stati istigati da un atteggiamento intollerante nei confronti di tale comunità. Il medesimo atteggiamento discriminatorio era stato successivamente alla base dell'inosservanza da parte delle autorità del loro obbligo positivo di indagare in modo effettivo.
157. In alcune cause la Corte ha esaminato questioni relative all'orientamento sessuale soltanto ai sensi della disposizione sostanziale, per esempio
- il divieto ai sensi del diritto penale di rapporti omosessuali tra maggiorenni (*Dudgeon c. Regno Unito*, 1981; *Norris c. Irlanda*, 1988; *Modinos c. Cipro*, 1993; *A.D.T. c. Regno Unito*, 2000);
  - il congedo degli omosessuali dalle forze armate (*Lustig-Prean e Beckett c. Regno Unito*, 1999; *Smith e Grady c. Regno Unito*, 1999; *Perkins e R. c. Regno Unito*, 2002; *Beck e altri c. Regno Unito*, 2002);

- il rifiuto di trascrivere i matrimoni omosessuali contratti all'estero (*Orlandi e altri c. Italia*, 2017);
- l'obbligo positivo di promulgare un quadro giuridico che preveda il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali (*Oliari e altri c. Italia*, 2015);
- le condizioni di detenzione (*Stasi c. Francia*, 2011).

#### 4. Salute e disabilità

158. La Corte ha confermato che il campo di applicazione dell'articolo 14 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 12 comprende la discriminazione basata sulla disabilità, le condizioni di salute o le caratteristiche genetiche (*Glor c. Svizzera*, 2009, § 80; *G.N. e altri c. Italia*, 2009, § 126; *Kiyutin c. Russia*, 2011, § 57).
159. Rinviano in particolare alla [Raccomandazione 1592 \(2003\)](#) per un completo inserimento sociale delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 29 gennaio 2003, e alla [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#), adottata il 13 dicembre 2006, la Corte ha ritenuto che esistesse un consenso europeo e mondiale sulla necessità di proteggere le persone con disabilità da trattamenti discriminatori (*Glor c. Svizzera*, 2009, § 54). Ciò comprendeva l'obbligo per gli Stati di garantire una "sistemazione ragionevole" per consentire alle persone con disabilità di esercitare pienamente i propri diritti, e l'inosservanza di tale obbligo costituiva una discriminazione (*Enver Şahin c. Turchia*, 2018, §§ 67-69; *Çam c. Turchia*, 2016, §§ 65-67).
160. Nelle cause in materia di disabilità, il margine di discrezionalità degli Stati di stabilire un differente trattamento giuridico delle persone con disabilità è notevolmente ridotto (*Glor c. Svizzera*, 2009, § 84).
161. Nella causa *Guberina c. Croazia*, 2016, il ricorrente aveva chiesto l'esenzione fiscale per l'acquisto di una nuova abitazione adatta alle esigenze del figlio, gravemente disabile. Le autorità non avevano tenuto conto delle particolari esigenze del figlio e avevano ritenuto che egli non soddisfacesse i requisiti per l'esenzione fiscale in quanto era già in possesso di un alloggio idoneo in cui vivere. La Corte ha sottolineato che, ratificando la Convenzione delle Nazioni Unite sulla disabilità, la Croazia era obbligata a rispettare principi quali quello della "sistemazione ragionevole", dell'accessibilità e della non discriminazione delle persone con disabilità e che, ignorando le specifiche esigenze della famiglia del ricorrente connesse alla disabilità del figlio, aveva violato l'articolo 1 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione. La Corte ha riconosciuto per la prima volta che il trattamento discriminatorio del ricorrente a causa della disabilità del figlio costituiva una discriminazione fondata sulla disabilità contemplata dall'articolo 14. Nella causa *Enver Şahin c. Turchia*, 2018, concernente la mancata valutazione concreta e individuale delle esigenze di uno studente disabile in ordine all'accesso alla sede dell'università, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 sul diritto all'istruzione.
162. Nella causa *Cînţa c. Romania*, 2020, le autorità interne non avevano valutato correttamente le conseguenze che la malattia mentale del ricorrente poteva avere sulle sue capacità genitoriali o sulla sicurezza della figlia. La Corte ha sottolineato che la malattia mentale poteva essere un fattore pertinente di cui tenere conto nella valutazione della capacità dei genitori di prendersi cura del figlio. Tuttavia, invocare la malattia mentale come elemento determinante, o anche come un elemento tra altri, poteva costituire una discriminazione quando, nelle specifiche circostanze del caso di specie, tale malattia non incideva sulla capacità dei genitori di prendersi cura della figlia.

163. Nella causa *R.P. e altri c. Regno Unito*, 2012, § 89, concernente la nomina di un avvocato [*Official Solicitor*] per rappresentare una madre con disabilità intellettiva in un procedimento relativo alla custodia della figlia, la Corte ha ritenuto che la misura imposta alla ricorrente non costituisse una discriminazione ingiustificata. La Corte ha infatti ammesso che era necessario che gli Stati contraenti adottassero delle misure per tutelare le parti in giudizio che si trovavano nella situazione della ricorrente, e che il sistema dell'*Official Solicitor* rientrava nel margine di discrezionalità dello Stato. Conseguentemente, benché la ricorrente fosse stata trattata diversamente da una persona giuridicamente capace, la sua situazione era significativamente differente e la disparità di trattamento era oggettivamente e ragionevolmente giustificata (§ 89). Nella causa *J.D. e A. c. Regno Unito*, 2019, il sussidio per l'alloggio della ricorrente era stato ridotto ed ella era stata costretta a lasciare un alloggio specificamente adattato alle esigenze della figlia disabile. La Corte ha concluso che, anche se il trasferimento sarebbe stato per lei destabilizzante e inopportuno, nel suo caso l'effetto della misura era proporzionato in quanto ella poteva trasferirsi in un alloggio più piccolo, adeguatamente adattato, e disponeva di un sussidio per l'alloggio di carattere discrezionale (§ 101).
164. In ordine alla discriminazione nei confronti di persone affette da malattie contagiose, la Corte ha ritenuto che anche una distinzione effettuata a causa delle condizioni di salute di una persona, comprese condizioni quali l'infezione da HIV, dovessero essere comprese – come disabilità o come una forma di essa - nell'espressione "ogni altra condizione" contenuta nel testo dell'articolo 14 della Convenzione, (*Kiyutin c. Russia*, 2011, § 57). La Corte ha ritenuto che le persone affette da HIV fossero un gruppo vulnerabile a causa del pregiudizio e della stigmatizzazione sociale. Di conseguenza, agli Stati avrebbe dovuto essere offerto soltanto un esiguo margine di discrezionalità nella scelta di misure che riservavano a tale gruppo un trattamento differenziato basato sulla loro condizione di sieropositività all'HIV (*Kiyutin c. Russia*, 2011, § 64; *I.B. c. Grecia*, 2013, § 81).
165. Come avviene con altri motivi di discriminazione vietati dalla Convenzione, non è insolito che le cause siano trattate unicamente sotto il profilo del diritto sostanziale, piuttosto che ai sensi dell'articolo 14. Per esempio, nella causa *Pretty c. Regno Unito*, 2002, la ricorrente era affetta da una malattia degenerativa e la Corte ha esaminato il rifiuto della sua domanda di ottenere un'assicurazione dal Governo che suo marito non sarebbe stato perseguito per averla aiutata a morire. La Corte ha ritenuto che il rifiuto di distinguere le persone che sono fisicamente in grado di commettere un suicidio e da quelle che non lo sono fosse giustificato in quanto l'introduzione di eccezioni alla legge avrebbe in pratica consentito abusi e compromesso la tutela del diritto alla vita protetto dall'articolo 2 (§ 89).
- ## 5. Condizione genitoriale e coniugale
166. Nella causa *Weller c. Ungheria*, 2009, la Corte ha riscontrato una discriminazione basata sulla condizione genitoriale che costituiva violazione dell'articolo 14. In tale causa il primo ricorrente era un padre cui era stata negata la concessione di un'indennità cui avevano diritto soltanto le madri, i genitori adottivi e i tutori.
167. Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto che la condizione coniugale fosse una caratteristica personale compresa nell'espressione "ogni altra condizione". Nella causa *Şerife Yiğit c. Turchia* [GC], 2010, per esempio, la Corte ha affermato che l'assenza di un legame coniugale tra due genitori è uno degli aspetti della "condizione" personale che può essere fonte di una discriminazione vietata dall'articolo 14 (§ 79).
168. Nella causa *Petrov c. Bulgaria*, 2008, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 perché al ricorrente, che era detenuto, era stato vietato di telefonare alla sua compagna in quanto non erano coniugati.
169. La causa *Burden c. Regno Unito* [GC], 2008, concerneva due sorelle conviventi che lamentavano di non avere diritto all'esenzione dall'imposta di successione di cui godevano i coniugi o i compagni

superstiti di unioni civili. La Corte ha ritenuto che l'assenza di un simile accordo giuridicamente vincolante tra le ricorrenti rendesse il loro rapporto di convivenza, nonostante la sua lunga durata, fundamentalmente differente da quello di una coppia coniugata o unita civilmente (§ 65). Nella causa *Korosidou c. Grecia*, 2011, la Corte ha esaminato il caso di una ricorrente alla quale era stata negata la pensione di reversibilità di vedova perché non era coniugata con il defunto compagno e non ha riscontrato una discriminazione.

170. La causa *Muñoz Díaz c. Spagna*, 2009, riguardava una ricorrente il cui matrimonio, celebrato secondo il rito rom, non era stato considerato valido al fine di stabilire il diritto a una pensione di reversibilità dallo Stato. La Corte ha osservato che le autorità spagnole avevano riconosciuto alla ricorrente la qualità di "coniuge" del suo compagno. Avevano rilasciato alla donna in questione e alla sua famiglia uno stato di famiglia, le avevano concesso lo status di famiglia numerosa e aveva ricevuto l'assistenza sanitaria. La Corte ha pertanto ritenuto che la buona fede della ricorrente in ordine alla validità del suo matrimonio le avesse dato una legittima aspettativa di avere diritto alla pensione di reversibilità e ha riconosciuto la violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1. Per contro, nella causa *Serife Yiğit c. Turchia* [GC], 2010, la ricorrente aveva contratto matrimonio con una cerimonia puramente religiosa e non le era stata riconosciuta la qualità di erede del suo defunto compagno. La Corte ha tuttavia osservato che la ricorrente era consapevole della sua situazione e sapeva che doveva regolarizzare la sua relazione in conformità al codice civile per aver diritto, in caso di decesso del compagno, ai benefici previsti. La Corte ha concluso, pertanto, che sussisteva una giustificazione oggettiva e ragionevole per la disparità di trattamento in questione e non ha riscontrato la violazione dell'articolo 14.

## 6. Condizione di immigrato

171. La Corte ha stabilito che, sebbene la condizione di immigrato sia una condizione conferita dalla legge e non sia invece una condizione inerente alla persona, ciò non impedisce che essa costituisca "un'altra condizione" ai fini dell'articolo 14 (*Hode e Abdi c. Regno Unito*, 2012, § 47; *Bah c. Regno Unito*, 2011, § 46). Infatti, dalla condizione di immigrato di una persona discende un'ampia gamma di effetti giuridici e di altro genere (*ibid.*).
172. La causa *Hode e Abdi c. Regno Unito*, 2012, concerneva un ricorrente cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato e cui era stato concesso un permesso di soggiorno temporaneo, che non aveva potuto farsi raggiungere dal coniuge, con cui aveva contratto matrimonio dopo la fuga. La Corte ha ribadito che l'argomento secondo il quale la condizione di rifugiato equivaleva a "un'altra condizione" fosse ancora più forte in quanto, a differenza della condizione di immigrato, la condizione di rifugiato non comportava un elemento di scelta (§ 47). Conseguentemente, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8.
173. Nella causa *Bah c. Regno Unito*, 2011, la Corte ha esaminato il caso di una persona con un figlio minore rimasta priva di dimora non per sua volontà, alla quale i Servizi sociali non avevano concesso un'assistenza prioritaria poiché l'immigrazione del figlio era soggetta a un controllo. La ricorrente era entrata nel Regno Unito in qualità di richiedente asilo, ma non le era stato concesso lo status di rifugiata. La Corte ha osservato che la natura della condizione sulla quale era basato il trattamento differenziato aveva grande rilevanza per determinare la portata del margine di discrezionalità da accordare agli Stati contraenti (§ 47). Dato l'elemento di scelta implicito nella condizione di immigrato, benché un trattamento differenziato basato su tale motivo debba comunque essere oggettivamente e ragionevolmente giustificato, la giustificazione richiesta non è tanto grave quanto nel caso di una distinzione basata, per esempio, sulla nazionalità (§ 47). La Corte ha concluso che il trattamento differenziato subito dalla ricorrente era ragionevolmente e oggettivamente giustificato (§ 52).

174. La Corte ha inoltre riscontrato discriminazioni fondate sulla condizione di immigrato in diverse altre cause. Nella causa *Ponomaryovi c. Bulgaria*, 2011, la Corte ha ritenuto che l'obbligo imposto agli stranieri privi di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato di pagare una retta scolastica per l'istruzione secondaria fosse una discriminazione fondata sulla nazionalità e sulla condizione di immigrato (§ 49) e costituisse violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 sul diritto all'istruzione. Nella causa *Anakomba Yula c. Belgio*, 2009, nella quale a una straniera residente illegalmente era stato rifiutato il gratuito patrocinio per il disconoscimento della paternità di sua figlia, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 6 (accesso a un tribunale).

## 7. Condizione connessa all'impiego

175. Nel campo dell'impiego, la Corte ha ritenuto, per esempio, che il fatto di ricoprire un *alto incarico* possa essere considerato "un'altra condizione" ai fini dell'articolo 14 (*Valkov e altri c. Bulgaria*, 2011, § 115). In tale causa la Corte ha respinto la tesi dei ricorrenti secondo la quale il tetto imposto alle loro pensioni era discriminatorio rispetto ad alcuni alti funzionari le cui pensioni erano esenti dal tetto.

176. La Corte ha inoltre ritenuto che alla nozione di "ogni altra condizione" fosse stato attribuito un significato sufficientemente ampio da comprendere, in alcune circostanze, il *rango di militare*. La causa *Engel e altri c. Paesi Bassi*, 1976, riguardava dei militari di leva cui erano state inflitte varie sanzioni dai loro superiori per violazioni della disciplina militare. La Corte ha stabilito che una distinzione basata sul rango poteva essere contraria all'articolo 14 (§ 72). Ha tuttavia riconosciuto che in questo campo le autorità nazionali competenti godevano di un considerevole margine di discrezionalità e non ha riscontrato violazioni dell'articolo 14. Nella causa *Beeckman e altri c. Belgio* (dec.), 2018, la Corte ha ritenuto che anche il *rango della polizia* rientrasse nella nozione di "ogni altra condizione".

177. Anche la *collaborazione dei ricorrenti con i Servizi segreti* è stata ritenuta "un'altra condizione" ai fini dell'articolo 14 della Convenzione (*Sidabras e Džiautas c. Lituania*, 2004; *Žičkus c. Lituania*, 2009; *Naidin c. Romania*, 2014). Nella causa *Žičkus c. Lituania*, 2009, ai ricorrenti era stato precluso di trovare un impiego nel settore privato poiché erano precedentemente stati agenti del KGB. Nella causa *Naidin c. Romania*, 2014, a un ex collaboratore della polizia politica era stato precluso il pubblico impiego.

178. La causa *Graziani-Weiss c. Austria*, 2011, concerneva l'obbligo in capo agli *avvocati e ai notai*, di svolgere gratuitamente l'ufficio di tutori di persone inferme di mente, in caso di nomina, mentre altre persone in possesso di formazione giuridica non avevano tale obbligo. La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una disparità di trattamento tra i due gruppi ma che, ai fini della tutela nei casi in cui era necessaria la rappresentanza legale, i due gruppi non si trovassero in una situazione significativamente simile (§ 65).

## 8. Ulteriori esempi di "ogni altra condizione"

179. La Corte ha stabilito che la condizione di *detenuto*<sup>9</sup> fosse un aspetto della condizione personale ai fini dell'articolo 14 nella causa *Stummer c. Austria* [GC], 2011 (§ 90), nella quale le autorità avevano rifiutato di tenere conto del lavoro svolto in carcere ai fini del calcolo dei diritti pensionistici del ricorrente. La Corte ha ritenuto inoltre ingiustificata una differenza nei regimi giuridici relativi ai *detenuti in custodia cautelare e ai detenuti condannati* (*Laduna c. Slovacchia*, 2011; *Chaldayev c. Russia*, 2019) in ordine ai diritti di visita e all'accesso alla televisione.

180. Nella causa *Clift c. Regno Unito*, 2010, la Corte ha esaminato le differenze nei requisiti procedurali per la liberazione anticipata dipendenti dalla *durata della pena*. In tale causa il ricorrente

---

9. Si veda la [Guida ai diritti dei detenuti](#).

ha lamentato una disparità di trattamento basata sulla sua condizione di detenuto condannato a una pena determinata superiore a quindici anni. Benché la durata della pena fosse in qualche misura connessa alla percepita gravità del reato, potevano essere rilevanti anche diversi altri fattori, compresa la valutazione del rischio che il detenuto rappresentava per il pubblico effettuata dal giudice che aveva inflitto la pena. Se un regime di liberazione anticipata si applicava in modo differente ai detenuti a seconda della durata delle loro pene, sussisteva il rischio che, in assenza di una giustificazione oggettiva, esso avrebbe contrastato con la necessità di assicurare la tutela dalla detenzione arbitraria ai sensi dell'articolo 5. Conseguentemente, la Corte ha concluso che ai fini dell'articolo 14 il ricorrente si trovava in "un'altra condizione".

181. Nella causa *Granos Organicos Nacionales S.A. c. Germania*, 2012, la Corte ha riscontrato una disparità di trattamento tra le *persone fisiche e le persone giuridiche* e tra le *entità giuridiche nazionali e le entità giuridiche straniere*, a causa del rifiuto di concedere il gratuito patrocinio a una società straniera che intendeva instaurare un procedimento civile dinanzi ai tribunali tedeschi, sebbene in tale particolare causa la Corte abbia ritenuto che tale disparità fosse basata su motivi pertinenti.
182. La Corte ha ritenuto che altre disparità di trattamento, sebbene non connesse a caratteristiche "personali", rientrassero nel campo di applicazione della nozione di "ogni altra condizione".
183. Per esempio, la Corte ha ritenuto che *l'appartenenza a un'organizzazione* potesse costituire "un'altra condizione" ai fini dell'articolo 14 della Convenzione (*Danilenkov e altri c. Russia*, 2009; *Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia (n. 2)*, 2007). Nella causa *Danilenkov e altri c. Russia*, 2009, lo Stato non aveva offerto una effettiva tutela giudiziaria dalla discriminazione basata sull'appartenenza a un sindacato. La causa *Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia (n. 2)* (2007) concerneva l'obbligo di legge per i massoni di dichiarare la loro appartenenza alla massoneria quando si candidavano a incarichi regionali.
184. Allo stesso modo, "ogni altra condizione" può comprendere il *luogo di residenza* (*Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010; *Aleksandr Aleksandrov c. Russia*, 2018; *Baralija c. Bosnia-Erzegovina*, 2019). La causa *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], 2010, concerneva l'assenza del diritto all'indicizzazione della pensione per i pensionati residenti in Paesi stranieri che non avevano un reciproco accordo con il Regno Unito. Nella causa *Aleksandr Aleksandrov c. Russia*, 2018, al ricorrente era stata negata una pena non detentiva in quanto il suo luogo di residenza permanente si trovava al di fuori della regione in cui era stato commesso il reato ed era stata pronunciata la condanna. La Corte non ha ritenuto che la disparità di trattamento perseguisse un fine legittimo o avesse una giustificazione oggettiva e ragionevole.
185. Nella causa *Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turchia*, 2012, la Corte ha riconosciuto la sussistenza di una disparità di trattamento tra partiti politici basata su un *insufficiente sostegno popolare*. La causa concerneva il diniego di un contributo economico a un partito basato sul fatto che esso non aveva ricevuto il numero minimo di voti richiesto dalla legge per ottenere il contributo, e non ha dato luogo a una constatazione di violazione dell'articolo 14.
186. La Corte ha ritenuto che anche *decisioni contraddittorie della Corte suprema* potessero costituire una discriminazione ai sensi dell'articolo 14 (*Beian c. Romania (n. 1)*, 2007). Anche una disparità di trattamento, basata su *date diverse di liquidazione dei diritti pensionistici*, poteva costituire una discriminazione se non era giustificata (*Maggio e altri c. Italia*, 2011).

## 9. Esempi di situazioni non comprese in "ogni altra condizione"

187. La Corte ha ritenuto che alcune disparità di trattamento non legate a una condizione personale non rientrassero nella nozione di "ogni altra condizione".

188. Nella causa *Gerger c. Turchia* [GC], 1999, per esempio, la Corte ha ritenuto che il trattamento differenziato applicato ai detenuti in relazione alla liberazione condizionale non conferisse loro “un'altra condizione”, in quanto non era stata effettuata una distinzione tra differenti gruppi di persone, come nella causa *Clift c. Regno Unito*, 2010, bensì tra differenti tipi di reato, a seconda della loro gravità.
189. Altri esempi di disparità di trattamento non rientranti nella nozione di “ogni altra condizione” ai fini dell'articolo 14 comprendono:
- l'acquisizione o meno del diritto a una prestazione sociale (*Springett e altri c. Regno Unito* (dec.), 2010);
  - la durata e la natura di un contratto di lavoro (*Peterka c. Repubblica ceca* (dec.), 2010);
  - la titolarità dei diritti di pesca in zone differenti (*Alatulkkila e altri c. Finlandia*, 2005);
  - l'invio in differenti missioni militari (*De Jong, Baljet e Van den Brink c. Paesi Bassi*, 1984);
  - un differente regime giuridico in ordine al rimborso delle imposte (*National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, 1997);
  - una distinzione tra sindacati minori e sindacati maggiori (*Sindacato nazionale della polizia belga c. Belgio*, 1975; *Sindacato svedese dei macchinisti di locomotore c. Svezia*, 1976);
  - la differenza tra la pubblicità commerciale e la pubblicità che promuoveva alcuni ideali (*VgT Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera*, 2001).

## VI. Discriminazione per materia

### A. Vita privata e familiare

190. La Corte ha esaminato doglianze ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 riguardanti la discriminazione nel godimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare in varie situazioni.<sup>10</sup>
191. La Corte ha chiarito che il diritto al rispetto della “vita familiare” non tutelava il mero desiderio di fondare una famiglia (*E.B. c. Francia* [GC], 2008, § 41), bensì ne presupponeva l'esistenza (*Marckx c. Belgio*, 1979, § 31), o almeno una potenziale relazione tra, per esempio, un figlio nato fuori del matrimonio e il padre naturale (*Nylund c. Finlandia* (dec.), 1999), o la relazione derivante da un matrimonio autentico, anche qualora la vita familiare non sia stata ancora instaurata pienamente, (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 1985, § 62), o la relazione derivante da un'adozione legittima e autentica (*Pini e altri c. Romania*, 2004, § 148).
192. In tale contesto la Corte ha esaminato diverse cause concernenti il diritto di visita ai figli ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8:
- il rifiuto di concedere a un padre il diritto di visita alla figlia, nata fuori del matrimonio (*Sommerfeld c. Germania* [GC], 2003);
  - la revoca dell'affidamento basata esclusivamente sulle convinzioni religiose della madre (*Hoffmann c. Austria*, 1993);

---

10. In proposito, si veda altresì la [Guida all'articolo 8 della Convenzione](#) (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

- l'impossibilità per le coppie omosessuali di accedere all'adozione coparentale (*X e altri c. Austria* [GC], 2013);
- la disparità di trattamento tra il personale militare maschile e quello femminile in ordine al diritto al congedo parentale (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], 2012);
- la disparità di trattamento tra un padre e una madre in ordine ai termini relativi alla possibilità di instaurare un procedimento per il disconoscimento della paternità (*Rasmussen c. Danimarca*, 1984);
- la legislazione che consentiva il differimento dell'esecuzione di una pena detentiva alle madri, ma non ai padri, di bambini in tenera età (*Alexandru Enache c. Romania*, 2017); o
- il ricongiungimento familiare (*Biao c. Danimarca* [GC], 2016)<sup>11</sup>;
- la restrizione dei diritti di visita basata sull'infermità mentale del padre (*Cînța c. Romania*, 2020)<sup>12</sup>.

193. Sebbene la Corte abbia dichiarato che l'articolo 8 non garantisce il diritto di fondare una famiglia o il diritto di adottare (*E.B. c. Francia* [GC], 2008, § 41), essa ha tuttavia potuto esaminare cause concernenti, per esempio, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani o la decisione di avere o di non avere un figlio ai sensi della nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Convenzione (*ibid.*, § 43). Conseguentemente, la Corte ha esaminato l'osservanza dell'articolo 14 in cause concernenti:

- il rifiuto di concedere l'autorizzazione all'adozione basato sullo stile di vita della ricorrente, una lesbica che viveva con un'altra donna (*E.B. c. Francia* [GC], 2008);
- il rifiuto di emettere un decreto di adozione semplice a favore della compagna omosessuale della madre biologica (*Gas e Dubois c. Francia*, 2012);
- l'impossibilità per una coppia omosessuale di accedere all'adozione coparentale (*X e altri c. Austria* [GC], 2013); o
- il divieto di adottare minori per cittadini di specifici Paesi (*A.H. e altri c. Russia*, 2017);
- l'obbligo di ricorrere all'adozione affinché fosse riconosciuta la filiazione tra la madre biologica e la figlia nata mediante maternità surrogata (*D. c. Francia*\*<sup>13</sup>, 2020).

---

11. Si veda nella sezione "Immigrazione" *infra*.

12. Si veda nella sezione "Salute e disabilità" *supra*.

13. Ancora non definitiva.

194. La Corte ha inoltre riscontrato la violazione dell'articolo 14 in cause concernenti la celebrazione di un'unione civile o di un matrimonio. La causa *Muñoz Díaz c. Spagna*, 2009, concerneva il rifiuto di ammettere la validità di un matrimonio rom ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità. La Corte ha riscontrato una discriminazione data la buona fede della ricorrente circa la validità del matrimonio. Nella causa *Şerife Yiğit c. Turchia* [GC], 2010, al contrario, la ricorrente, che aveva contratto matrimonio con una cerimonia puramente religiosa, era consapevole della sua situazione e la Corte non ha riscontrato alcuna discriminazione. Nella causa *Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], 2013, la Corte ha ritenuto discriminatoria l'introduzione di un'"unione civile" limitata alle coppie eterosessuali, escludendo in tal modo dal suo campo di applicazione le coppie omosessuali. La causa *Ratzenböck e Seydl c. Austria*, 2017, concerneva una coppia eterosessuale cui era stato negato l'accesso a un'unione registrata, creata e riservata esclusivamente alle coppie omosessuali. La Corte ha considerato il contesto della creazione di tale unione civile e il fatto che i ricorrenti avessero accesso al matrimonio e non ha ritenuto che la situazione costituisse una discriminazione. Questioni simili sono state talvolta esaminate dalla Corte soltanto ai sensi dell'articolo 8, come nella causa *Oliari e altri c. Italia*, 2015, riguardante l'assenza di riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali.

## B. Diritti politici

195. Il divieto di discriminazione in relazione ai diritti politici è direttamente connesso alla promozione della democrazia, uno dei principali obiettivi del Consiglio d'Europa. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 10 che garantisce la libertà di espressione,<sup>14</sup> con l'articolo 11 che tutela la libertà di riunione pacifica e di associazione,<sup>15</sup> o con l'articolo 3 del Protocollo n. 1 riguardante il diritto a libere elezioni.<sup>16</sup>

196. Nella causa *Bayev e altri c. Russia*, 2017, ai ricorrenti era stata inflitta una sanzione pecuniaria perché avevano organizzato una protesta contro le leggi che vietavano la promozione dell'omosessualità tra i minori. La Corte ha stabilito che la legislazione nazionale aveva introdotto un'ingiustificata disparità di trattamento tra la maggioranza eterosessuale e la minoranza omosessuale, che rafforzava lo stigma e il pregiudizio e incoraggiava l'omofobia (§ 83), e ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 10.

197. Riguardo all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 11, la Corte ha riscontrato violazioni in cause concernenti

- l'obbligo per i massoni di dichiarare la loro appartenenza alla massoneria quando si candidavano a incarichi regionali (*Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia (n. 2)*, 2007);
- il rifiuto di concedere il permesso di protestare o di tenere riunioni pubbliche basato su criteri discriminatori (*Bączkowski e altri c. Polonia*, 2007; *Genderdoc-M c. Moldavia*, 2012; *Alekseyev e altri c. Russia*, 2018);
- la mancata protezione da parte dello Stato di manifestanti dalla violenza omofobica e il mancato svolgimento di un'indagine effettiva (*Identoba e altri c. Georgia*, 2015);
- e l'obbligo per i piccoli proprietari terrieri di iscriversi a un'associazione di cacciatori (*Chassagnou e altri c. Francia* [GC], 1999).

---

14. A tale riguardo si veda altresì la Guida all'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione), di prossima pubblicazione.

15. A tale riguardo si veda altresì la Guida all'articolo 11 della Convenzione (libertà di riunione e di associazione).

16. A tale riguardo si veda altresì la Guida all'articolo 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni).

Nella causa *Danilenkov e altri c. Russia*, 2009, la Corte ha ritenuto inoltre che lo Stato non avesse adempiuto all'obbligo positivo di offrire una chiara ed effettiva tutela giudiziaria dalla discriminazione basata sull'appartenenza a un sindacato in una causa che concerneva una società portuale che utilizzava varie tecniche per spingere i dipendenti a rinunciare all'iscrizione a un sindacato, tra cui la riassegnazione a squadre lavorative speciali che offrivano opportunità limitate, i licenziamenti illegittimi, le riduzioni dello stipendio, le sanzioni disciplinari e il rifiuto di reintegrare gli iscritti al sindacato a seguito di sentenze giudiziarie in tal senso. Nella causa *Zhdanov e altri c. Russia*, 2019, il rifiuto di registrare delle associazioni istituite per promuovere e tutelare i diritti di LGBT [N.d.T. Lesbiche, gay, bisessuali, transgender] è stato ritenuto una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

198. In alcune cause la Corte ha riscontrato violazioni dell'articolo 10 o dell'articolo 11 e non ha ritenuto necessario esaminare la sussistenza o meno di violazione dell'articolo 14. Ciò è avvenuto, per esempio, nella causa *Lashmankin e altri c. Russia*, 2017, che riguardava l'esercizio arbitrario e discriminatorio da parte delle autorità del potere di proporre modifiche del luogo, della data e delle modalità di svolgimento di un evento pubblico, che poteva costituire un'ingerenza nel diritto dei partecipanti alla libertà di riunione.

199. La Corte ha infine riscontrato violazioni dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 3 del Protocollo n. 1 in diverse cause riguardanti *la possibilità di candidarsi alle elezioni (Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], 2009, che concerneva l'impossibilità per un rom e per un ebreo di candidarsi alle elezioni parlamentari; *Zornić c. Bosnia-Erzegovina*, 2014, che riguardava l'impossibilità di candidarsi alle elezioni senza dichiarare l'appartenenza a uno dei "popoli costituenti" definiti nella Costituzione; *Baraliija c. Bosnia-Erzegovina*, 2019, che concerneva l'impossibilità di votare o di candidarsi alle elezioni locali a causa del luogo di residenza della ricorrente; *Danis e l'Associazione delle persone di origine turca c. Romania*, 2015, e *Cegolea c. Romania*, 2020, riguardanti un supplementare requisito di idoneità applicabile soltanto ai candidati delle organizzazioni delle minoranze nazionali non ancora rappresentate in Parlamento) e il connesso *diritto di voto (Aziz c. Cipro*, 2004, concernente l'impossibilità per i turchi ciprioti di votare alle elezioni parlamentari). Tuttavia, la Corte ha ribadito l'ampio margine di discrezionalità concesso agli Stati nell'organizzare i loro sistemi elettorali, compresa la possibilità di istituire una soglia elettorale per i partiti politici che aspirano alla rappresentanza parlamentare, e ha concluso per l'assenza di violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 3 del Protocollo n. 1 in una causa concernente l'esclusione di un partito politico da un'elezione suppletiva perché non aveva raggiunto la soglia elettorale alla precedente elezione generale (*Cernea c. Romania*, 2018).

## C. Impiego

200. Sebbene la Convenzione non garantisca il diritto all'impiego, la Corte ha interpretato l'articolo 8 come se esso, in alcune circostanze, comprenda la sfera dell'impiego.

201. Nella causa *Sidabras e Džiautas c. Lituania*, 2004, l'imposizione di restrizioni per accedere al pubblico impiego e a vari ambiti del settore privato a ex agenti del KGB aveva inciso sulla loro possibilità di sviluppare relazioni con il mondo esterno di importanza molto significativa e aveva creato loro gravi difficoltà a guadagnarsi da vivere, con ovvie ripercussioni sul godimento delle loro vite private (§ 48). Nella causa *Bigaeva c. Grecia*, 2009, la Corte ha ritenuto discriminatoria l'imposizione del requisito della cittadinanza a un aspirante avvocato nella fase finale della procedura di ammissione, dopo aver completato la formazione obbligatoria. La causa *I.B. c. Grecia*, 2013, concerneva il licenziamento dal lavoro di un dipendente affetto da infezione da HIV, a seguito di pressione di altri dipendenti. La Corte ha riscontrato la violazione poiché il giudice nazionale non aveva ponderato i diritti delle due parti in maniera compatibile con la Convenzione.

202. La Corte ha garantito la tutela dalla discriminazione nell'ambito dell'impiego anche in relazione alla libertà di iscriversi o meno a un sindacato di cui all'articolo 11 (*Danilenkov e altri c. Russia*, 2009), e in combinato disposto con la libertà di religione di cui all'articolo 9 (*Eweida e altri c. Regno Unito*, 2013, in ordine a misure disciplinari nei confronti di dipendenti che avevano rifiutato di compiere doveri che consideravano incompatibili con le loro convinzioni religiose).
203. In un diverso contesto, nella causa *Acar e altri c. Turchia* (dec.), 2017, alle domande di arretrati salariali, maturati oltre un anno prima dell'apertura della procedura di insolvenza, presentate dai lavoratori non era stata concessa priorità nella successiva procedura fallimentare nei confronti del datore di lavoro. La Corte, nel dichiarare irricevibile la doglianza in materia di discriminazione dei ricorrenti, ha ritenuto che la legislazione turca concernente l'insolvenza osservasse i pertinenti criteri internazionali e che i ricorrenti avessero avuto l'opportunità di far valere i loro crediti individualmente, instaurando un procedimento ordinario di esecuzione nei confronti del debitore prima che egli fosse dichiarato insolvente.
204. Tuttavia, in alcune cause la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo sostanziale e non ha ritenuto necessario esaminare la sussistenza o meno di una violazione dell'articolo 14. Ciò è avvenuto, per esempio, nella causa *Redfearn c. Regno Unito*, 2012, in cui il ricorrente era stato licenziato dall'impiego a causa della sua adesione a un partito politico di estrema destra e non aveva potuto instaurare un procedimento per licenziamento senza giusta causa, perché tale possibilità era riservata alle persone impiegate da oltre un anno. La Corte ha ritenuto che spettasse allo Stato convenuto adottare misure ragionevoli e appropriate per proteggere i dipendenti, compresi quelli che avevano meno di un anno di servizio, dal licenziamento a causa delle opinioni politiche o dell'appartenenza politica, e ha riscontrato la violazione dell'articolo 11 della Convenzione (§ 57).

## D. Diritti sociali

205. La Convenzione non prevede il diritto alla previdenza sociale, sebbene risulti chiaro dalla giurisprudenza della Corte che alcune forme di previdenza sociale, quali le prestazioni sociali e le pensioni, possono rientrare nell'ambito dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, perché possono essere considerate "beni" ai sensi di tale disposizione (*Stec e altri c. Regno Unito* [GC], 2006; *Luczak c. Polonia*, 2007; *Andrejeva c. Lettonia* [GC], 2009; *Koua Poirrez c. Francia*, 2003; *Gaygusuz c. Austria*, 1996; *Pichkur c. Ucraina*, 2013), o nell'ambito dell'articolo 8, in particolare quando le prestazioni sociali agevolano l'unità familiare (*Weller c. Ungheria*, 2009; *Bah c. Regno Unito*, 2011; *Gouri c. Francia* (dec.), 2017; *Belli e Arquier-Martinez c. Svizzera*, 2018; *Petrovic c. Austria*, 1998; *Okpisz c. Germania*, 2005).
206. Conseguentemente, è stato ritenuto che la tutela dalla discriminazione comprenda varie prestazioni sociali quali
- il pagamento di pensioni (*Pichkur c. Ucraina*, 2013; *Andrejeva c. Lettonia* [GC], 2009) o il pagamento di pensioni di reversibilità (*Aldeguer Tomás c. Spagna*, 2016; *Willis c. Regno Unito*, 2002);
  - le indennità di disoccupazione (*Gaygusuz c. Austria*, 1996);
  - gli assegni di invalidità (*Koua Poirrez c. Francia*, 2003; *Belli e Arquier-Martinez c. Svizzera*, 2018; *Popović e altri c. Serbia*\*<sup>17</sup>, 2020);
  - le indennità per l'alloggio (*Vrountou c. Cipro*, 2015);
  - le indennità per il congedo parentale (*Petrovic c. Austria*, 1998);
  - gli assegni familiari (*Okpisz c. Germania*, 2005);

---

17. Ancora non definitiva.

- la copertura assicurativa (*P.B. e J.S. c. Austria*, 2010); o
  - le prestazioni previdenziali finalizzate al sostegno di famiglie con figli (*Weller c. Ungheria*, 2009).
207. Nella causa *Pichkur c. Ucraina*, 2013, per esempio, il ricorrente aveva lamentato la cessazione del versamento della sua pensione in quanto egli risiedeva permanentemente all'estero. In tale contesto la Corte aveva affermato che l'aumento della mobilità della popolazione, i livelli più elevati di cooperazione e integrazione internazionale, nonché gli sviluppi nel settore dei servizi bancari e delle tecnologie informatiche non giustificavano più le restrizioni dovute a motivi prevalentemente tecnici nei confronti di beneficiari di prestazioni sociali che vivevano all'estero. L'assenza di giustificazione per la disparità di trattamento da parte delle autorità aveva comportato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1. Nella causa *Willis c. Regno Unito*, 2002, la Corte ha ritenuto che l'impossibilità per gli uomini vedovi di ottenere l'assegno vedovile costituisse una discriminazione fondata sul sesso. A seguito di tale sentenza la Corte ha applicato la medesima soluzione a diverse altre cause: *Runkee e White c. Regno Unito*, 2007; *Cross c. Regno Unito*, 2007; *Blackgrove c. Regno Unito*, 2009; ecc.
208. La Corte ha ritenuto che anche la possibilità di iscriversi a uno specifico regime di previdenziale fosse tutelata dalla discriminazione. Nella causa *Luczak c. Polonia*, 2007, il ricorrente aveva lamentato di non essersi potuto iscrivere al regime di previdenziale degli agricoltori a causa della sua nazionalità. La Corte ha concluso che il Governo non aveva presentato una spiegazione convincente del modo in cui, rifiutando di ammettere il ricorrente al regime degli agricoltori durante il periodo in questione, si rispondeva alla necessità di proteggere il settore agricolo polacco sottosviluppato ed economicamente inefficiente (§§ 51 e 59).
209. Nella causa *Popović e altri c. Serbia*<sup>18</sup>, 2020, i ricorrenti, che erano dei civili beneficiari di assegni di invalidità, avevano sostenuto che era stato loro concesso un assegno di importo inferiore della medesima prestazione concessa a persone classificate come beneficiari militari, nonostante fossero affetti esattamente dalla medesima disabilità per paraplegia. La Corte ha ritenuto che la pertinente disparità di trattamento applicata ai due gruppi fosse stata una conseguenza dalle loro distinte posizioni e dei corrispondenti impegni assunti dallo Stato convenuto di fornire loro prestazioni di portata maggiore o minore. Ciò comprendeva un debito morale che gli Stati potevano sentirsi obbligati a onorare a fronte del servizio fornito dai loro veterani di guerra.
210. Tuttavia, il margine di discrezionalità accordato agli Stati nel campo dei diritti sociali è relativamente ampio. La Corte ha sottolineato che, a causa della diretta conoscenza della loro società e delle sue esigenze, gli Stati erano, in linea di massima, più idonei del giudice internazionale a valutare ciò che era nel pubblico interesse per motivi sociali o economici. Ha inoltre riconosciuto che avrebbe generalmente rispettato le scelte politiche del legislatore in questo campo, salvo qualora esse fossero manifestamente prive di ragionevole fondamento (*Luczak c. Polonia*, 2007, § 48).<sup>19</sup>
211. La causa *Stummer c. Austria* [GC], 2011, concerneva il rifiuto di tenere conto del lavoro svolto in carcere dal ricorrente nel calcolo dei suoi diritti pensionistici. La Corte ha ritenuto che, in un contesto di norme che cambiavano, non si potesse biasimare uno Stato contraente per aver concesso priorità al regime assicurativo che esso considerava più pertinente per il reinserimento dei detenuti successivamente alla liberazione. Nella causa *Andrle c. Repubblica ceca*, 2011, la Corte ha ritenuto che l'abbassamento dell'età pensionabile per le donne che avevano allevato dei figli – che non esisteva per gli uomini – fosse una misura finalizzata a porre rimedio alla disegualianza in questione, e che la tempestività e la portata delle misure finalizzate a equiparare l'età pensionabile non fossero manifestamente irragionevoli. Nella causa *Beeckman e altri c. Belgio* (dec.), 2018, è stato ritenuto che

18. Ancora non definitiva.

19. Si veda nella sezione "Proporzionalità" *supra*.

la modifica della scala salariale in cui erano inquadrati gli agenti di polizia ricorrenti, introdotta nel quadro di una riorganizzazione delle forze di polizia, rientrasse nell'ampio margine di discrezionalità dello Stato in materia.

212. A ogni modo, la Corte può decidere di non esaminare una causa ai sensi dell'articolo 14 qualora abbia già riscontrato una distinta violazione dell'articolo sostanziale della Convenzione. Per esempio, nella causa *Kjartan Ásmundsson c. Islanda*, 2004, che concerneva la cessazione di una pensione di invalidità, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) e non ha ritenuto necessario esaminare la causa ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

## E. Immigrazione

213. La Corte ha ripetutamente sottolineato che la Convenzione non garantisce il diritto di uno straniero di entrare o di stabilirsi in un particolare Paese (*Pajić c. Croazia*, 2016, § 79; *Novruk e altri c. Russia*, 2016, § 83; *Ibrogimov c. Russia*, 2018, § 18). Tuttavia, in cause riguardanti il ricongiungimento familiare o il mantenimento del legame tra i figli maggiorenni e i loro genitori, la Corte ha ritenuto che i fatti oggetto della causa rientrassero "nell'ambito" di una o più disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli.
214. Sebbene l'articolo 8 non imponga obblighi generali di ricongiungimento familiare (*Jeunesse c. Paesi Bassi* [GC], 2014, § 107), una misura di controllo dell'immigrazione per altri versi compatibile con l'articolo 8 potrebbe costituire discriminazione e violazione dell'articolo 14 (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 1985, § 71; *Biao c. Danimarca* [GC], 2016, § 118). Nella causa *Pajić c. Croazia*, 2016, la Corte ha ritenuto che il pertinente diritto interno che escludeva la possibilità di ottenere il ricongiungimento familiare per le coppie omosessuali, consentendolo invece alle coppie eterosessuali non coniugate costituisse discriminazione. Nella causa *Taddeucci e McCall c. Italia*, 2016, lo Stato non aveva trattato le coppie non coniugate in maniera differente a seconda del loro orientamento sessuale, ma aveva limitato il concetto di "familiare" alle coppie eterosessuali, dato che soltanto queste ultime potevano contrarre matrimonio e acquisire la qualità di "coniuge" ai fini del ricongiungimento familiare. Nella causa *Biao c. Danimarca* [GC], 2016, il rifiuto di concedere il ricongiungimento familiare era basato sull'esistenza di legami con un altro Paese e la Corte ha concluso che la misura interna in materia di immigrazione aveva avuto conseguenze discriminatorie indirette in violazione dell'articolo 14 basate sull'origine etnica e sulla nazionalità.
215. Nondimeno, la Corte ha riconosciuto che la giurisprudenza in questa materia è piuttosto esigua (*Biao c. Danimarca* [GC], 2016, § 118). Nella causa *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 1985, le ricorrenti si erano stabilite legalmente e in maniera permanente nel Regno Unito, mentre ai loro rispettivi coniugi era stato negato il permesso di rimanere con loro o di raggiungerle. La Corte ha ritenuto che la disparità di trattamento tra uomini stabiliti nel Regno Unito e donne anch'esse stabilitesi in tale Paese in ordine all'ottenimento del ricongiungimento familiare costituisse una discriminazione fondata sul sesso (§§ 74-83). Parallelamente, una delle ricorrenti aveva sostenuto di essere stata discriminata sulla base della nascita a causa del requisito che prevedeva che la moglie o la fidanzata del candidato all'immigrazione fosse nata nel Regno Unito o avesse un genitore nato in tale Paese. La Corte ha tuttavia ritenuto che la disparità di trattamento fosse giustificata dal fine di proteggere le persone il cui legame con un Paese derivava dalla nascita (§§ 87-89). Nella causa *Hode e Abdi c. Regno Unito*, 2012, relativa all'impossibilità per gli immigrati titolari di un permesso di soggiorno temporaneo in qualità di rifugiati di farsi raggiungere dai coniugi, con i quali avevano contratto matrimonio dopo la fuga, la Corte ha ammesso che l'offerta di incentivi a certi gruppi di immigrati poteva costituire un fine legittimo ai fini dell'articolo 14 della Convenzione (§ 53), ma ha poi riscontrato la violazione in tale particolare causa.

216. La Corte ha inoltre ritenuto che un ricorrente non potesse invocare l'esistenza di una "vita familiare" in relazione a maggiorenni che non appartenevano al suo nucleo familiare e la cui attuale o passata dipendenza dal ricorrente non era stata dimostrata. Tuttavia il legame tra i figli maggiorenni e i genitori rientra nella nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Convenzione (*Novruk e altri c. Russia*, 2016, §§ 88-89) e conseguentemente in tali casi poteva essere applicato l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8. Nella causa *Novruk e altri c. Russia*, 2016, la Corte ha ritenuto discriminatoria la disparità di trattamento applicata nei confronti di stranieri positivi al virus dell'HIV riguardo alla loro richiesta di permesso di soggiorno e al divieto permanente di reingresso in Russia a causa delle loro condizioni di salute.

## F. Diritto all'istruzione

217. L'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione contiene un diritto autonomo all'istruzione.<sup>20</sup> Conseguentemente, la Corte ritiene che le doglianze in materia di discriminazione nel contesto dell'istruzione rientrino nell'ambito dell'articolo 14 (*Ponomaryovi c. Bulgaria*, 2011, §§ 48-49).

218. La Corte ha riscontrato violazioni dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1, in diverse cause concernenti il diritto all'istruzione di alunni rom. Tali cause riguardavano il numero sproporzionato di minori rom collocati in scuole speciali per minori con disabilità mentali (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007; *Horváth e Kiss c. Ungheria*, 2013), in classi riservate ai rom (*Oršuš e altri c. Croazia* [GC], 2010), o in scuole per soli rom (*Lavida e altri c. Grecia*, 2013); nonché la loro impossibilità di accedere alla scuola prima di essere assegnati a classi speciali collocate in un edificio annesso agli edifici principali della scuola primaria (*Sampanis e altri c. Grecia*, 2008). In tutte tali cause la Corte ha concluso che la disparità di trattamento subita dagli alunni rom, benché non intenzionale, costituisse una forma di discriminazione indiretta (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], 2007; *Sampanis e altri c. Grecia*, 2008; *Horváth e Kiss c. Ungheria*, 2013; *Lavida e altri c. Grecia*, 2013; *Oršuš e altri c. Croazia* [GC], 2010).

219. La Corte ha inoltre esaminato casi di discriminazione in relazione alla previsione di una sistemazione ragionevole per persone con disabilità (*Enver Şahin c. Turchia*, 2018; *Çam c. Turchia*, 2016). La causa *Çam c. Turchia*, 2016, concerneva una persona non vedente cui era stata negata l'iscrizione al conservatorio nonostante ella avesse superato con successo il selettivo esame di ammissione. Nella causa *Enver Şahin c. Turchia*, 2018, il ricorrente aveva avuto un incidente che ne aveva causato la disabilità e l'università non aveva svolto una valutazione individuale e concreta delle sue esigenze riguardo all'accesso alla sede dell'università. In entrambe le cause la Corte ha ritenuto che l'articolo 14 dovesse essere interpretato alla luce della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) in ordine alla "sistemazione ragionevole", intesa come modifiche e adattamenti necessari e appropriati che non imponevano un onere sproporzionato o eccessivo, qualora necessari in un particolare caso (*Enver Şahin c. Turchia*, 2018, § 60; *Çam c. Turchia*, 2016, § 65). La Corte non aveva il compito di definire il principio della "sistemazione ragionevole" da attuare nella sfera dell'istruzione (*Enver Şahin c. Turchia*, 2018, § 61; *Çam c. Turchia*, 2016, § 66). La Corte ha tuttavia ritenuto importante che gli Stati fossero particolarmente attenti nelle loro scelte in questo campo, in considerazione delle conseguenze che esse avevano sui minori con disabilità, la cui particolare vulnerabilità non poteva essere trascurata (*Enver Şahin c. Turchia*, 2018, § 61; *Çam c. Turchia*, 2016, § 67).

220. Nella causa *Ponomaryovi c. Bulgaria*, 2011, ai ricorrenti, stranieri che vivevano in Bulgaria senza un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, era stato richiesto di pagare una retta per proseguire l'istruzione secondaria. La Corte ha ritenuto che la situazione costituisse una discriminazione fondata sulla loro condizione di immigrati, dato che gli stranieri titolari di un

---

20. In proposito si veda altresì la [Guida all'articolo 2 del Protocollo n. 1](#) (diritto all'istruzione).

permesso di soggiorno a tempo indeterminato avevano diritto all'istruzione primaria e secondaria a titolo gratuito.

## G. Discriminazione mediante violenza

221. Le garanzie di cui all'articolo 14 si applicano anche qualora il ricorrente sia vittima di violenza causata direttamente dalle autorità dello Stato o da un privato a causa della sua appartenenza a un particolare gruppo.
222. La Corte ha esaminato casi di violenza basati su
- il genere della vittima (*Opuz c. Turchia*, 2009; *Eremia c. Repubblica di Moldavia*, 2013; *Halime Kılıç c. Turchia*, 2016; *M.G. c. Turchia*, 2016);
  - la razza e l'origine etnica della vittima (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005; *Moldovan e altri c. Romania (n. 2)*, 2005; *Škorjanec c. Croazia*, 2017; *Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*<sup>\*21</sup>, 2020);
  - la religione della vittima (*Milanović c. Serbia*, 2010; *Membri della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia*, 2007);
  - le opinioni politiche della vittima (*Virabyan c. Armenia*, 2012); e
  - l'orientamento sessuale della vittima (*Identoba e altri c. Georgia*, 2015; *M.C. e A.C. c. Romania*, 2016).
223. In tali cause la Corte ha riscontrato violazioni dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 2 (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005; *Angelova e Iliev c. Bulgaria*, 2007), con l'articolo 3 (*Eremia c. Repubblica di Moldavia*, 2013; *B.S. c. Spagna*, 2012; *Abdu c. Bulgaria*, 2014), con l'articolo 6 e con l'articolo 8 (*Moldovan e altri c. Romania (n. 2)*, 2005) della Convenzione.
224. La Corte ha esaminato casi di violenza causati da atteggiamenti discriminatori sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto l'aspetto procedurale dei pertinenti articoli.

### 1. Aspetto sostanziale

225. Quando è presentata alla Corte una doglianza relativa a una violazione dell'articolo 14 a causa di un'asserita violenza di carattere discriminatorio commessa da un funzionario statale, essa ha il compito, ai sensi dell'aspetto sostanziale degli articoli 2 o 3, di stabilire se degli atteggiamenti discriminatori nei confronti del gruppo cui appartiene, o si ritiene che appartenga la vittima, fossero o meno un fattore causale della contestata condotta delle autorità (*Stoica c. Romania*, 2008, § 118; *Antayev e altri c. Russia*, 2014, § 123).
226. Sebbene la Corte abbia ripetutamente riscontrato violazioni dell'aspetto procedurale degli articoli 2 o 3 in cause in cui i ricorrenti avevano sostenuto l'esistenza di motivazioni discriminatorie dietro gli attacchi subiti da parte di agenti dello Stato, essa ha riscontrato la violazione dell'aspetto sostanziale di tali articoli in molti meno casi (*Stoica c. Romania*, 2008; *Antayev e altri c. Russia*, 2014).
227. Nella causa *Stoica c. Romania*, 2008, concernente i maltrattamenti per motivi razziali inflitti da un agente di polizia a un minore rom durante un incidente con la polizia, la Corte ha riscontrato per la prima volta la violazione dell'aspetto sostanziale dell'articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 14. Essendo convinta che i ricorrenti avessero presentato prove plausibili dei maltrattamenti motivati dal pregiudizio razziale, la Corte ha trasferito l'onere della prova al Governo. Poiché né il pubblico ministero incaricato dell'indagine penale né il Governo avevano potuto fornire una differente spiegazione degli incidenti o presentare argomenti che dimostrassero che questi ultimi erano privi di connotazioni razziali, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'aspetto sostanziale dell'articolo 3. Un analogo ragionamento è stato seguito nella causa *Antayev e*

---

21. Ancora non definitiva.

*altri c. Russia*, 2014, concernente i maltrattamenti inflitti a indagati ceceni a causa della loro origine etnica. Nella causa *Lingurar c. Romania* [Comitato], 2019, le modalità con le quali le autorità avevano condotto e giustificato un'irruzione della polizia dimostravano che la polizia aveva esercitato i suoi poteri in maniera discriminatoria, attendendosi che i ricorrenti fossero dei delinquenti aggressivi a causa della loro origine etnica rom. Conseguentemente, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'aspetto sostanziale dell'articolo 3 della Convenzione a causa della profilazione etnica.

## 2. Aspetto procedurale

228. Successivamente alla causa *Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, la Corte ha riscontrato violazioni dell'aspetto procedurale degli articoli 2 o 3 in combinato disposto con l'articolo 14 in diverse cause, a causa del mancato svolgimento da parte delle autorità interne di un'indagine effettiva in merito alle motivazioni discriminatorie all'origine dei maltrattamenti o del decesso di vittime di violenza discriminatoria (*Bekos e Koutropoulos c. Grecia*, 2005; *Turan Cakir c. Belgio*, 2009; *Abdu c. Bulgaria*, 2014; *Angelova e Iliev c. Bulgaria*, 2007; *Eremia c. Repubblica di Moldavia*, 2013; *Membri della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia*, 2007; *Virabyan c. Armenia*, 2012; *Bălșan c. Romania*, 2017; *Talpis c. Italia*, 2017; *Škorjanec c. Croazia*, 2017).
229. Il dovere delle autorità di indagare in ordine alla sussistenza di un eventuale nesso tra atteggiamenti discriminatori e atti di violenza costituisce un aspetto dei loro obblighi procedurali derivanti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione, ma può essere anche considerato implicito nelle loro responsabilità ai sensi dell'articolo 14 (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 161; *Bekos e Koutropoulos c. Grecia*, 2005, § 70). A causa dell'interazione tra l'articolo 14 e le disposizioni sostanziali, le questioni relative alla violenza discriminatoria possono richiedere di essere esaminate ai sensi di una soltanto delle due disposizioni, senza che sorgano questioni distinte ai sensi dell'altra, oppure possono richiedere un esame ai sensi di entrambi gli articoli. Si tratta di una questione che deve essere decisa in ciascuna causa sulla base dei fatti e della natura delle accuse formulate.
230. Qualora sussista il sospetto che un atto di violenza sia stato indotto da atteggiamenti discriminatori, è particolarmente importante che l'indagine ufficiale sia svolta in maniera energica e imparziale, tenendo conto della necessità di ribadire costantemente la condanna sociale dell'odio discriminatorio e di preservare la fiducia delle minoranze nella capacità delle autorità di proteggerle dalla minaccia della violenza discriminatoria (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 160).
231. A tale riguardo, le autorità dello Stato, quando indagano su episodi di violenza, e, in particolare, su decessi avvenuti a opera di agenti dello Stato o di privati, hanno il dovere aggiuntivo di adottare tutte le misure ragionevoli per smascherare eventuali motivazioni razziste e stabilire se l'odio o il pregiudizio discriminatorio possano aver giocato un ruolo negli eventi (*Ognyanova e Choban c. Bulgaria*, 2006, § 145; *Turan Cakir c. Belgio*, 2009, § 77; *Abdu c. Bulgaria*, 2014, § 44; *Angelova e Iliev c. Bulgaria*, 2007, § 115; *Eremia c. Repubblica di Moldavia*, 2013, § 85; *Membri della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia*, 2007, § 140; *Virabyan c. Armenia*, 2012, § 218). Non smascherare le motivazioni discriminatorie e trattare la violenza e la brutalità indotte da tali motivazioni allo stesso modo di casi privi di connotazioni discriminatorie equivarrebbe a chiudere un occhio sulla natura specifica di atti particolarmente lesivi dei diritti umani. Non operare una distinzione nel modo in cui si gestiscono situazioni che sono fondamentalmente diverse può costituire un trattamento ingiustificato, inconciliabile con l'articolo 14 della Convenzione (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 160; *Stoica c. Romania*, 2008, § 119; *Virabyan c. Armenia*, 2012, § 218; *Šečić c. Croazia*, 2007, § 67).
232. Può spesso essere innegabilmente molto difficile dimostrare in pratica la sussistenza di motivazioni discriminatorie. L'obbligo dello Stato convenuto di indagare in ordine alle eventuali connotazioni discriminatorie di un atto di violenza non è assoluto, ma bensì un obbligo di mezzi

(*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 160; *Bekos e Koutropoulos c. Grecia*, 2005, § 69; *Stoica c. Romania*, 2008, § 119). Le autorità devono procedere in modo ragionevole date le circostanze per raccogliere e mettere al sicuro le prove, esplorare tutti i mezzi pratici per scoprire la verità ed emettere decisioni pienamente motivate, imparziali e oggettive, senza omettere fatti sospetti che possono indicare una motivazione discriminatoria alla base della violenza (*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], 2005, § 160; *Bekos e Koutropoulos c. Grecia*, 2005, § 69; *Ognyanova e Choban c. Bulgaria*, 2006, § 145).

233. Nella causa *Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*\*<sup>22</sup>, 2020, la Corte è stata chiamata a esaminare se la mancata esecuzione da parte dell'Azerbaigian di una pena detentiva per un reato di odio nei confronti di due armeni, inflitta all'estero a un ufficiale dell'esercito azero (il quale al suo ritorno in Azerbaigian era stato invece glorificato come eroe, ricevendo una promozione e dei benefici), fosse stata motivata dall'origine etnica delle vittime. Secondo la Corte i ricorrenti avevano presentato inferenze sufficientemente forti, chiare e concordanti tali da costituire un convincente argomento sufficiente per affermare che le misure adottate dalle autorità azere riguardo al loro ufficiale, che avevano condotto alla sua virtuale impunità e addirittura alla glorificazione dell'efferato crimine di odio che egli aveva commesso, presentavano un nesso causale con l'origine etnica armena delle vittime ed erano pertanto state motivate dalla razza. Il Governo azero, dal canto suo, non era riuscito a confutare la sostenibile accusa di discriminazione formulata dai ricorrenti e la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'aspetto procedurale dell'articolo 2 della Convenzione.

## H. Accesso alla giustizia

234. Ai sensi della Convenzione, il diritto di accesso alla giustizia è garantito nel contesto del diritto a un equo processo di cui all'articolo 6, e dall'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo). La Corte ha trattato cause relative a discriminazioni nell'accesso alla giustizia ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 6 (*Parrocchia greco-cattolica di Sâmbata Bihor c. Romania*, 2010; *Mizzi c. Malta*, 2006).
235. Nella sua giurisprudenza in materia, la Corte ha riscontrato disparità di trattamento che costituivano una discriminazione nell'accesso alla giustizia quando i tribunali interni basavano le loro decisioni su motivi di discriminazione vietati dall'articolo 14. La causa *Schuler-Zgraggen c. Svizzera*, 1993, concerneva il rifiuto di concedere l'assegno di invalidità basato sulla mera presunzione che le donne rinunciino al lavoro quando danno alla luce un figlio. Il tribunale interno aveva pertanto presunto che la ricorrente avrebbe rinunciato all'impiego anche se non avesse avuto problemi di salute. La Corte ha ritenuto che la motivazione del tribunale interno creasse una disparità di trattamento fondata sul sesso. Nella causa *Paraskeva Todorova c. Bulgaria*, 2010, il tribunale interno aveva rifiutato la sospensione della pena detentiva a un'imputata di origine rom perché ella apparteneva a un gruppo minoritario per il quale la pena sospesa non costituiva una condanna, privandola in tal modo della sua funzione di prevenzione generale e specifica (§ 38). La Corte ha riscontrato una discriminazione basata sull'origine etnica della ricorrente.
236. La causa *Moldovan e altri c. Romania (n. 2)*, 2005, era stata introdotta dagli abitanti rom di un villaggio a seguito dell'uccisione di un loro compagno e della distruzione delle loro abitazioni. La Corte ha osservato che l'origine etnica dei ricorrenti sembrava essere stata determinante per la durata e l'esito del procedimento interno – le autorità avevano pronunciato ripetute osservazioni discriminatorie e avevano rifiutato categoricamente di risarcire il danno non patrimoniale - e ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 6.

---

22. Ancora non definitiva.

237. Nella causa *Anakomba Yula c. Belgio*, 2009, alla ricorrente era stato negato il gratuito patrocinio per ottenere il disconoscimento della paternità della figlia entro il termine di un anno, poiché ella risiedeva in Belgio illegalmente. Non si poteva ragionevolmente esigere che la ricorrente, che aveva già compiuto dei passi per regolarizzare la sua situazione, aspettasse il rinnovo del suo permesso, rischiando in tal modo di far scadere il termine di un anno previsto dal diritto interno per l'azione di disconoscimento della paternità. La Corte, date le specifiche circostanze della causa, ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 6.

## I. Diritto al rispetto del domicilio

238. Nella sua giurisprudenza la Corte ha riscontrato discriminazioni in relazione al diritto al rispetto del domicilio in cause che riguardavano la distruzione e il danneggiamento delle abitazioni di alcune persone a causa della loro origine etnica (*Burlyta e altri c. Ucraina*, 2018; *Moldovan e altri c. Romania (n. 2)*, 2005). In entrambe le cause le autorità non avevano protetto o reagito in maniera adeguata agli attacchi contro i villaggi motivati da sentimenti di ostilità nei confronti dei rom.

239. Nella causa *Buckley c. Regno Unito*, 1996, alla ricorrente era stata negata una concessione edilizia che le avrebbe consentito di vivere in una roulotte nel terreno di sua proprietà. Ella aveva sostenuto che la legislazione nazionale su cui si fondava il rifiuto era discriminatoria per motivi legati alla sua origine etnica rom. Ai sensi dell'articolo 8, la Corte ha interpretato il diritto al rispetto del domicilio come se comprendesse anche gli alloggi mobili quali le roulotte, anche nei casi in cui esse erano state collocate illegalmente (§ 60). Tuttavia, la Corte non ha ritenuto che la legislazione nazionale fosse discriminatoria, in quanto non sembrava che la ricorrente fosse mai stata penalizzata o sottoposta a un trattamento pregiudizievole perché aveva tentato di seguire il tradizionale stile di vita gitano (§ 88).

240. La Corte ha ritenuto che anche il diritto di succedere nella locazione al compagno deceduto fosse connesso al diritto del ricorrente al rispetto del "domicilio" ai sensi dell'articolo 8 (*Karner c. Austria*, 2003, § 33; *Kozak c. Polonia*, 2010, § 84). In entrambe le cause i ricorrenti erano omosessuali cui era stato negato il diritto di succedere nella locazione a seguito del decesso dei loro compagni. La Corte ha riscontrato la discriminazione fondata sul loro orientamento sessuale.

## J. Questioni patrimoniali

241. La giurisprudenza della Corte relativa alle discriminazioni che costituiscono violazioni dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) è ampia ed eterogenea. Come già dichiarato, alcune forme di previdenza sociale quali le prestazioni previdenziali e le pensioni possono rientrare nell'ambito dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 perché costituiscono dei "beni" ai sensi di tale disposizione.<sup>23</sup> La Corte ha inoltre esaminato diverse altre situazioni.

242. La Corte ha esaminato, ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, cause concernenti i diritti successori dei figli (*Mazurek c. Francia*, 2000; *Fabris c. Francia* [GC], 2013) nonché dei coniugi (*Molla Sali c. Grecia* [GC], 2018) e il diritto alla pensione di reversibilità (*Aldeguer Tomás c. Spagna*, 2016). Nella causa *Aldeguer Tomás c. Spagna*, 2016, il ricorrente aveva lamentato la discriminazione basata sul suo orientamento sessuale in quanto, in qualità di superstite di un'unione omosessuale di fatto, gli era stata negata, successivamente al decesso del compagno, la pensione di reversibilità. La Corte ha stabilito che era applicabile l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 e con l'articolo 8, ma non ha ritenuto che fosse stato violato.

243. Nella causa *Saumier c. Francia*, 2017, la ricorrente aveva chiesto un risarcimento a seguito di una malattia professionale che l'aveva resa gravemente disabile. Al fine di determinare l'applicabilità

---

23. Si veda nella sezione "Diritti sociali" *supra*.

dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha stabilito che la legislazione nazionale in gioco era costituita dalle norme in materia di responsabilità civile ai sensi delle quali le pretese risarcitorie venivano in essere non appena sopravveniva il danno, che una pretesa di tale natura "costituiva un attivo" e pertanto un "bene" ai sensi della prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (§§ 43-50). La Corte ha tuttavia ritenuto che in tale causa non vi fosse stata alcuna disparità di trattamento tra persone che si trovavano in situazioni analoghe o paragonabili, data anche la specificità del rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente, che era un rapporto contrattuale in cui il dipendente era giuridicamente subordinato al datore di lavoro.

244. Nella sua giurisprudenza la Corte ha inoltre connesso l'articolo 1 del Protocollo n. 1:
- l'ammissione a sgravi fiscali per l'acquisto di un alloggio adatto al figlio disabile (*Guberina c. Croazia*, 2016);
  - l'obbligo imposto ai piccoli proprietari terrieri di iscriversi a un'associazione di cacciatori, consentendo pertanto la caccia nelle loro proprietà (*Chassagnou e altri c. Francia* [GC], 1999);
  - la riduzione del valore nominale delle obbligazioni finalizzata alla rinegoziazione del debito nazionale senza il consenso degli investitori privati (*Mamatas e altri c. Grecia*, 2016);
  - l'esclusione dei proprietari di immobili locati come circoli musicali dalla legge che consentiva di risolvere le locazioni protette (*Bradshaw e altri c. Malta*, 2018); o
  - l'asserita discriminazione nell'attribuzione di assegni di invalidità a civili invalidi rispetto a militari invalidi (*Popović e altri c. Serbia*<sup>\*24</sup>, 2020).

## K. Privazione della libertà

245. Nella sua giurisprudenza la Corte tutela il diritto di essere immune dall'arbitraria privazione della libertà fondata sui motivi di discriminazione di cui all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) (*Aleksandr Aleksandrov c. Russia*, 2018; *Rangelov c. Germania*, 2012; *Clift c. Regno Unito*, 2010), e il diritto di non essere sottoposto, nel corso della detenzione, a trattamenti o pene inumani o degradanti, fondati sui motivi di discriminazione di cui all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 3 (*Martzakis e altri c. Grecia*, 2015; *X c. Turchia*, 2012).
246. Nella causa *Aleksandr Aleksandrov c. Russia*, 2018, il ricorrente era stato condannato a una pena detentiva da un tribunale di Mosca che avrebbe potuto comminare una pena non detentiva quale la messa alla prova. Tuttavia, il tribunale interno aveva disposto la sua carcerazione per il solo motivo che egli non aveva la residenza permanente a Mosca. Il ricorrente aveva lamentato di essere stato vittima della violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 5 fondata sul suo luogo di residenza. La Corte ha concluso che la disparità di trattamento non perseguiva alcun fine legittimo, era priva di giustificazione oggettiva e ragionevole e costituiva una discriminazione.
247. La Corte ha inoltre riscontrato una discriminazione in violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 5 in una causa concernente il rifiuto di concedere una mitigazione delle condizioni di custodia cautelare a causa della nazionalità straniera del ricorrente (*Rangelov c. Germania*, 2012) o le differenze dei requisiti procedurali richiesti per la liberazione anticipata che dipendevano dalla durata della pena (*Clift c. Regno Unito*, 2010).
248. Nella causa *Khamtokhu e Aksenchik c. Russia* [GC], 2017, i ricorrenti erano uomini maggiorenni che espiavano la pena dell'ergastolo. Avevano lamentato di aver ricevuto un trattamento meno favorevole delle donne, dei minori e degli anziani ritenuti colpevoli dei medesimi reati, perché questi

---

24. Ancora non definitiva.

ultimi non potevano essere condannati all'ergastolo. Nonostante il fatto che, in linea di principio, le questioni riguardanti l'appropriatezza delle pene non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 5, la Corte ha ritenuto che la legislazione nazionale che esenta alcune categorie di autori di reato dalla pena dell'ergastolo rientrasse nel campo di tale articolo ai fini dell'applicabilità dell'articolo 14. In tale particolare causa la Corte ha tuttavia ritenuto che non vi fosse stata una violazione dell'articolo 14 fondata sull'età o sul sesso. In ordine all'esclusione dei delinquenti minorenni dalla pena dell'ergastolo la Corte ha ritenuto che essa fosse conforme all'approccio comune agli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati contraenti e alle norme internazionali e che si proponesse evidentemente l'obiettivo di agevolare la riabilitazione dei delinquenti minorenni. In ordine alle donne, la Corte ha ritenuto che fosse nel pubblico interesse, come regola generale, escluderle dall'ergastolo a causa della necessità di proteggerle dalla violenza basata sul genere, dagli abusi e dalle molestie sessuali nell'ambiente carcerario, nonché di proteggere la gravidanza e la maternità.

249. In diverse cause la Corte ha ritenuto che il trattamento dei detenuti costituisca discriminazione ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 3. Nella causa *Martzaklis e altri c. Grecia*, 2015, i ricorrenti, detenuti positivi al virus dell'HIV, erano stati ristretti in una sezione psichiatrica del carcere in condizioni materiali e sanitarie scadenti e senza cure adeguate. La Corte ha ritenuto che la collocazione in isolamento per impedire la diffusione della malattia non fosse necessaria perché i detenuti erano positivi al virus dell'HIV ma non avevano sviluppato l'aids e ha riscontrato la violazione dell'articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione. Per contro, nella causa *Dikaiou e altri c. Grecia*\*<sup>25</sup>, in cui le ricorrenti, positive al virus dell'HIV, erano state collocate insieme in una cella di una sezione ordinaria del carcere, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione. Nella causa *X c. Turchia*, 2012, il ricorrente era un detenuto omosessuale, che era stato tenuto in totale isolamento per oltre otto mesi per proteggerlo dagli altri detenuti. La Corte non era convinta del fatto che la necessità di adottare misure di sicurezza per proteggere l'integrità fisica del ricorrente fosse la principale ragione della sua totale esclusione dalla vita carceraria. La principale ragione della misura era la sua omosessualità. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse stato discriminato a causa del suo orientamento sessuale.
250. Dalla giurisprudenza della Corte si evince anche l'obbligo in capo agli Stati di svolgere indagini adeguate ed effettive sui casi di asseriti maltrattamenti di persone detenute dovuti a motivi politici (*Virabyan c. Armenia*, 2012) o razziali (*Bekos e Koutropoulos c. Grecia*, 2005).
251. In alcune cause, tuttavia, la Corte ha esaminato la situazione ai sensi dell'articolo sostanziale e non ha ritenuto necessario esaminarla separatamente ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione. La causa *D.G. c. Irlanda*, 2002, per esempio, concerneva la detenzione di un minore in un istituto penitenziario privo di strutture adeguate. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 5, nella misura in cui il ricorrente paragonava la sua situazione a quella di altri minori, ma ha ritenuto che non fosse sorta alcuna questione distinta ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione. Nella causa *Stasi c. Francia*, 2011, il ricorrente lamentava di essere stato maltrattato in carcere a causa della sua omosessualità e che le autorità non avevano adottato le misure necessarie per proteggerlo. La Corte ha ritenuto che le autorità avessero adottato ogni misura efficace per proteggere la sua integrità fisica durante la detenzione e che non vi fosse stata violazione dell'articolo 3, senza esaminare separatamente la sua doglianza ai sensi dell'articolo 14.

---

25. Ancora non definitiva.

## Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida si riferisce alle sentenze o alle decisioni pronunciate dalla Corte e alle decisioni o ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo ("la Commissione").

Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera.

Nell'elenco che segue le sentenze delle Camere non definitive ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sono contrassegnate da un asterisco (\*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione prevede: "La sentenza di una Camera diviene definitiva: (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43". Nei casi in cui il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza della Camera non diviene definitiva e non ha pertanto alcun effetto giuridico; la sentenza che diviene definitiva è la successiva sentenza pronunciata dalla Grande Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>) che permette di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze, decisioni, cause comunicate, pareri consultivi della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, nonché sintesi giuridiche tratte dai bollettini informativi sulla giurisprudenza) e della Commissione (decisioni e rapporti), nonché alle risoluzioni del Comitato dei ministri.

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di molte importanti cause in oltre trenta lingue non ufficiali e collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali online prodotte da terzi. Tutte le versioni linguistiche disponibili delle cause citate sono accessibili alla voce "*Language versions*" della banca dati HUDOC, voce reperibile dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale alla causa.

### —A—

*A.D.T. c. Regno Unito*, n. 35765/97, CEDU 2000-IX  
*A.H. e altri c. Russia*, nn. 6033/13 e altri 15, 17 gennaio 2017  
*Abdu c. Bulgaria*, n. 26827/08, 11 marzo 2014  
*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, Serie A n. 94  
*Acar e altri c. Turchia* (dec.), nn. 26878/07 e 32446/07, 12 dicembre 2017  
*Adali c. Turchia*, n. 38187/97, 31 marzo 2005  
*Adam c. Slovacchia*, n. 68066/12, 26 luglio 2016  
*Alatulkkila e altri c. Finlandia*, n. 33538/96, 28 luglio 2005  
*Alboize-Barthes e Alboize-Montezume c. Francia* (dec.), n. 44421/04, 21 ottobre 2008  
*Aldeguer Tomás c. Spagna*, n. 35214/09, 14 giugno 2016  
*Aleksandr Aleksandrov c. Russia*, n. 14431/06, 27 marzo 2018  
*Alekseyev e altri c. Russia*, nn. 14988/09 e altri 50, 27 novembre 2018  
*Alexandru Enache c. Romania*, n. 16986/12, 3 ottobre 2017  
*Alujer Fernández e Caballero García c. Spagna* (dec.), n. 53072/99, CEDU 2001-VI  
*Anakomba Yula c. Belgio*, n. 45413/07, 10 marzo 2009

*Andrejeva c. Lettonia* [GC], n. 55707/00, CEDU 2009  
*Andrie c. Repubblica ceca*, n. 6268/08, 17 febbraio 2011  
*Angelova e Iliev c. Bulgaria*, n. 55523/00, 26 luglio 2007  
*Angelova c. Bulgaria*, n. 38361/97, CEDU 2002-IV  
*Antayev e altri c. Russia*, n. 37966/07, 3 luglio 2014  
*Asiatici dell'Africa orientale c. Regno Unito*, nn. 4403/70 e altri 30, rapporto della Commissione del 14 dicembre 1973, *Decisions and Reports* 78  
*Associazione "Andecha Astur" c. Spagna*, n. 34184/96, decisione della Commissione del 7 luglio 1997, *Decisions and Reports* 90  
*Aziz c. Cipro*, n. 69949/01, CEDU 2004-V

## —B—

*B.B. c. Regno Unito*, n. 53760/00, 10 febbraio 2004  
*B.S. c. Spagna*, n. 47159/08, 24 luglio 2012  
*Bączkowski e altri c. Polonia*, n. 1543/06, 3 maggio 2007  
*Bah c. Regno Unito*, n. 56328/07, CEDU 2011  
*Bălșan c. Romania*, n. 49645/09, 23 maggio 2017  
*Baralija c. Bosnia-Erzegovina*, n. 30100/18, 29 ottobre 2019  
*Barrow c. Regno Unito*, n. 42735/02, 22 agosto 2006  
*Bayev e altri c. Russia*, nn. 67667/09 e altri 2, 20 giugno 2017  
*Beck e altri c. Regno Unito*, nn. 48535/99 e altri 2, 22 ottobre 2002  
*Beeckman e altri c. Belgio* (dec.), n. 34952/07, 18 settembre 2018  
*Beian c. Romania (n. 1)*, n. 30658/05, CEDU 2007-V  
*Beizaras e Levickas c. Lituania*, n. 41288/15, 14 gennaio 2020  
*Bekos e Koutropoulos c. Grecia*, n. 15250/02, CEDU 2005-XIII  
*Belli e Arquier-Martinez c. Svizzera*, n. 65550/13, 11 dicembre 2018  
*Biao c. Danimarca* [GC], n. 38590/10, 24 maggio 2016  
*Bigaeva c. Grecia*, n. 26713/05, 28 maggio 2009  
*Blackgrove c. Regno Unito*, n. 2895/07, 28 aprile 2009  
*Bouamar c. Belgio*, 29 febbraio 1988, Serie A n. 129  
*Brauer c. Germania*, n. 3545/04, 28 maggio 2009  
*British Gurkha Welfare Society e altri c. Regno Unito*, n. 44818/11, 15 settembre 2016  
*Buckley c. Regno Unito*, 25 settembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-IV  
*Burden c. Regno Unito* [GC], n. 13378/05, CEDU 2008  
*Burghartz c. Svizzera*, 22 febbraio 1994, Serie A n. 280-B  
*Burlya e altri c. Ucraina*, n. 3289/10, 6 novembre 2018  
*Bradshaw e altri c. Malta*, n. 37121/15, 23 ottobre 2018

## —C—

*Carson e altri c. Regno Unito* [GC], n. 42184/05, CEDU 2010  
*Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo*, n. 17484/15, 25 luglio 2017  
*Çam c. Turchia*, n. 51500/08, 23 febbraio 2016  
*Cegolea c. Romania*, n. 25560/13, 24 marzo 2020  
*Cernea c. Romania*, n. 43609/10, 27 febbraio 2018  
*Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia* [GC], n. 27417/95, CEDU 2000-VII  
*Chabauty c. Francia* [GC], n. 57412/08, 4 ottobre 2012

*Chaldayev c. Russia*, n. 33172/16, 28 maggio 2019  
*Chapin e Charpentier c. Francia*, n. 40183/07, 9 giugno 2016  
*Chassagnou e altri c. Francia* [GC], nn. 25088/94 e altri 2, CEDU 1999-III  
*Chiesa di Scientology di Mosca c. Russia*, n. 18147/02, 5 aprile 2007  
*Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c. Moldavia*, n. 45701/99, CEDU 2001-XII  
*Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], n. 28957/95, CEDU 2002-VI  
*Cînța c. Romania*, n. 3891/19, 18 febbraio 2020  
*Clift c. Regno Unito*, n. 7205/07, 13 luglio 2010  
*Cross c. Regno Unito*, n. 62776/00, 9 ottobre 2007  
*Cusan e Fazzo c. Italia*, n. 77/07, 7 gennaio 2014

—D—

*D. c. Francia*<sup>\*26</sup>, n. 11288/18, 16 luglio 2020  
*D. G. c. Irlanda*, n. 39474/98, CEDU 2002-III  
*D. H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], n. 57325/00, CEDU 2007-IV  
*Danilenkov e altri c. Russia*, n. 67336/01, CEDU 2009  
*Danis e l'Associazione delle persone di origine turca c. Romania*, n. 16632/09, 21 aprile 2015  
*Darby c. Svezia*, 23 ottobre 1990, Serie A n. 187  
*Deaconu c. Romania* [Comitato] n. 66299/12, 29 gennaio 2019  
*De Jong, Baljet e Van den Brink c. Paesi Bassi*, 22 maggio 1984, Serie A n. 77  
*Di Trizio c. Svizzera*, n. 7186/09, 2 febbraio 2016  
*Dikaiou e altri c. Grecia*<sup>\*27</sup>, n. 77457/13, 16 luglio 2020  
*Dobrowolski e altri c. Polonia* (dec.), nn. 45651/11 e altri 10, 13 marzo 2018  
*Dudgeon c. Regno Unito*, 22 ottobre 1981, Serie A n. 45

—E—

*E.B. c. Francia* [GC], n. 43546/02, 22 gennaio 2008  
*Ebrahimian c. Francia*, n. 64846/11, CEDU 2015  
*Ēcis c. Lettonia*, n. 12879/09, 10 gennaio 2019  
*Emel Boyraz c. Turchia*, n. 61960/08, 2 dicembre 2014  
*Engel e altri c. Paesi Bassi*, 8 giugno 1976, serie A n. 22  
*Enver Şahin c. Turchia*, n. 23065/12, 30 gennaio 2018  
*Eremia c. Repubblica di Moldavia*, n. 3564/11, 28 maggio 2013  
*Evans c. Regno Unito* [GC], n. 6339/05, CEDU 2007-I  
*Eweida e altri c. Regno Unito*, nn. 48420/10 e altri 3, CEDU 2013

—F—

*Fábián c. Ungheria* [GC], n. 78117/13, 5 settembre 2017  
*Fabris c. Francia* [GC], n. 16574/08, CEDU 2013  
*Fedorchenko e Lozenko c. Ucraina*, n. 387/03, 20 settembre 2012  
*Frantzeskakis e altri c. Grecia* (dec.), nn. 57275/17 e altri 14, 12 febbraio 2019  
*Fretté c. Francia*, n. 36515/97, CEDU 2002-I  
*Fryske Nasjonale Partij e altri c. Paesi Bassi*, n. 11100/84, decisione della Commissione del 12 dicembre 1985, *Decisions and Reports* 45

—G—

*G.N. e altri c. Italia*, n. 43134/05, 1° dicembre 2009

---

26. Ancora non definitiva.

27. Ancora non definitiva.

*García Mateos c. Spagna*, n. 38285/09, 19 febbraio 2013  
*Gas e Dubois c. Francia*, n. 25951/07, CEDU 2012  
*Gaygusuz c. Austria*, 16 settembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-IV  
*Gellérthegeyi e altri c. Ungheria* (dec.), nn. 78135/13 e 429/14, 6 marzo 2018  
*Genderdoc-M c. Moldavia*, n. 9106/06, 12 giugno 2012  
*Genovese c. Malta*, n. 53124/09, 11 ottobre 2011  
*Gerger c. Turchia* [GC], n. 24919/94, 8 luglio 1999  
*Glor c. Svizzera*, n. 13444/04, CEDU 2009  
*G.M.B. e K.M. c. Svizzera* (dec.), n. 36797/97, 27 settembre 2001  
*Gouri c. Francia* (dec.), n. 41069/11, 23 marzo 2017  
*Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia (n. 2)*, n. 26740/02, 31 maggio 2007  
*Granos Organicos Nacionales S.A. c. Germania*, n. 19508/07, 22 marzo 2012  
*Graziani-Weiss c. Austria*, n. 31950/06, 18 ottobre 2011  
*Grzelak c. Polonia*, n. 7710/02, 15 giugno 2010  
*Guberina c. Croazia*, n. 23682/13, 22 marzo 2016

—H—

*Halime Kılıç c. Turchia*, n. 63034/11, 28 giugno 2016  
*Hämäläinen c. Finlandia* [GC], n. 37359/09, CEDU 2014  
*Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976, Serie A n. 24  
*Hasan e Chaush c. Bulgaria* [GC], n. 30985/96, CEDU 2000-XI  
*Hode e Abdi c. Regno Unito*, n. 22341/09, 6 novembre 2012  
*Hoffmann c. Austria*, 23 giugno 1993, Serie A n. 255-C  
*Hoogendijk c. Paesi Bassi* (dec.), n. 58641/00, 6 gennaio 2005  
*Horváth e Kiss c. Ungheria*, n. 11146/11, 29 gennaio 2013  
*Hugh Jordan c. Regno Unito*, n. 24746/94, 4 maggio 2001  
*Hulea c. Romania*, n. 33411/05, 2 ottobre 2012

—I—

*I.B. c. Grecia*, n. 552/10, CEDU 2013  
*I. c. Regno Unito* [GC], n. 25680/94, 11 luglio 2002  
*Ibrogimov c. Russia*, n. 32248/12, 15 maggio 2018  
*Identoba e altri c. Georgia*, n. 73235/12, 12 maggio 2015  
*Igors Dmitrijevs c. Lettonia*, n. 61638/00, 30 novembre 2006  
*Isop c. Austria*, n. 808/60, decisione della Commissione del 3 marzo 1962, *Collection 8*  
*Inze c. Austria*, 28 ottobre 1987, serie A n. 126  
*Izzettin Doğan e altri c. Turchia* [GC], n. 62649/10, 26 aprile 2016

—J—

*J.D. e A. c. Regno Unito*, nn. 32949/17 e 34614/17, 24 ottobre 2019  
*J.M. c. Regno Unito*, n. 37060/06, 28 settembre 2010  
*Jeunesse c. Paesi Bassi* [GC], n. 12738/10, 3 ottobre 2014  
*Johnston e altri c. Irlanda*, 18 dicembre 1986, Serie A n. 112

—K—

*Kafkaris c. Cipro* [GC], n. 21906/04, CEDU 2008  
*Karlheinz Schmidt c. Germania*, 18 luglio 1994, Serie A n. 291-B  
*Karner c. Austria*, n. 40016/98, CEDU 2003-IX  
*Khamtokhu e Aksenchik c. Russia* [GC], nn. 60367/08 e 961/11, 24 gennaio 2017  
*Kiyutin c. Russia*, n. 2700/10, CEDU 2011

*Kjartan Ásmundsson c. Islanda*, n. 60669/00, CEDU 2004-IX  
*Konstantin Markin c. Russia* [GC], n. 30078/06, CEDU 2012  
*Korosidou c. Grecia*, n. 9957/08, 10 febbraio 2011  
*Köse e altri c. Turchia* (dec.), n. 26625/02, CEDU 2006-II  
*Koua Poirrez c. Francia*, n. 40892/98, CEDU 2003-X  
*Kozak c. Polonia*, n. 13102/02, 2 marzo 2010  
*Kurić e altri c. Slovenia* [GC], n. 26828/06, CEDU 2012  
*Kurski c. Polonia*, n. 26115/10, 5 luglio 2016

—L—

*L. c. Lituania*, n. 27527/03, CEDU 2007-IV  
*L. e v. c. Austria*, nn. 39392/98 e 39829/98, CEDU 2003-I  
*Laduna c. Slovacchia*, n. 31827/02, CEDU 2011  
*Larkos c. Cipro* [GC], n. 29515/95, CEDU 1999-I  
*Lashmankin e altri c. Russia*, nn. 57818/09 e altri 14, 7 febbraio 2017  
*Lavida e altri c. Grecia*, n. 7973/10, 30 maggio 2013  
*Lindsay c. Regno Unito*, n. 11089/84, decisione della Commissione dell'11 novembre 1986, DR 49  
*Lingurar c. Romania* [Comitato], n. 48474/14, 16 aprile 2019  
*Luczak c. Polonia*, n. 77782/01, 27 novembre 2007  
*Lustig-Prean e Beckett c. Regno Unito*, nn. 31417/96 e 32377/96, 27 settembre 1999

—M—

*M.C. e A.C. c. Romania*, n. 12060/12, 12 aprile 2016  
*M.G. c. Turchia*, n. 646/10, 22 marzo 2016  
*Macalin Moxamed Sed Dahir c. Svizzera* (dec.), n. 12209/10, 15 settembre 2015  
*Maggio e altri c. Italia*, nn. 46286/09 e altri 4, 31 maggio 2011  
*Makhashev c. Russia*, n. 20546/07, 31 luglio 2012  
*Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*<sup>\*28</sup>, n. 17247/13, 26 maggio 2020  
*Mamatas e altri c. Grecia*, nn. 63066/14 e altri 2, 21 luglio 2016  
*Manoussakis e altri c. Grecia*, 26 settembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-IV  
*Marckx c. Belgio*, 13 giugno 1979, Serie A n. 31  
*Martzaklis e altri c. Grecia*, n. 20378/13, 9 luglio 2015  
*Mata Estevez c. Spagna* (dec.), n. 56501/00, CEDU 2001-VI  
*Mazurek c. Francia*, n. 34406/97, CEDU 2000-II  
*Membri della congregazione dei testimoni di Geova di Gdani e altri c. Georgia*, n. 71156/01, 3 maggio 2007  
*Menson e altri c. Regno Unito* (dec.), n. 47916/99, CEDU 2003-V  
*Merger e Cros c. Francia*, n. 68864/01, 22 dicembre 2004  
*Milanović c. Serbia*, n. 44614/07, 14 dicembre 2010  
*Mizzi c. Malta*, n. 26111/02, CEDU 2006-I  
*Mudric c. Repubblica di Moldavia*, n. 74839/10, 16 luglio 2013  
*Muñoz Díaz c. Spagna*, n. 49151/07, CEDU 2009  
*Modinos c. Cipro*, 22 aprile 1993, Serie A n. 259  
*Moldovan e altri c. Romania (n. 2)*, nn. 41138/98 e 64320/01, CEDU 2005-VII  
*Molla Sali c. Grecia* [GC], n. 20452/14, 19 dicembre 2018

---

28. Ancora non definitiva.

—N—

*N.B. c. Slovacchia*, n. 29518/10, 12 giugno 2012  
*Nachova e altri c. Bulgaria* [GC], nn. 43577/98 e 43579/98, CEDU 2005-VII  
*Naidin c. Romania*, n. 38162/07, 21 ottobre 2014  
*National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito*, 23 ottobre 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VII  
*Norris c. Irlanda*, 26 ottobre 1988, serie A n. 142  
*Novruk e altri c. Russia*, nn. 31039/11 e altri 4, 15 marzo 2016  
*Nylund c. Finlandia (dec.)*, n. 27110/95, CEDU 1999-VI

—O—

*O'Donoghue e altri c. Regno Unito*, n. 34848/07, CEDU 2010  
*Ognyanova e Choban c. Bulgaria*, n. 46317/99, 23 febbraio 2006  
*Okpizs c. Germania*, n. 59140/00, 25 ottobre 2005  
*Oliari e altri c. Italia*, nn. 18766/11 e 36030/11, 21 luglio 2015  
*Opuz c. Turchia*, n. 33401/02, CEDU 2009  
*Oran c. Turchia*, nn. 28881/07 e 37920/07, 15 aprile 2014  
*Orlandi e altri c. Italia*, nn. 26431/12 e altri 3, 14 dicembre 2017  
*Oršuš e altri c. Croazia* [GC], n. 15766/03, CEDU 2010  
*Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turchia*, n. 7819/03, CEDU 2012

—P—

*P.B. e J.S. c. Austria*, n. 18984/02, 22 luglio 2010  
*Pahor c. Italia*, n. 19927/92, decisione della Commissione del 29 giugno 1994  
*Pajić c. Croazia*, n. 68453/13, 23 febbraio 2016  
*Paraskeva Todorova c. Bulgaria*, n. 37193/07, 25 marzo 2010  
*Parrocchia greco-cattolica di Sâmbata Bihor c. Romania*, n. 48107/99, 12 gennaio 2010  
*Partito laburista georgiano c. Georgia*, n. 9103/04, CEDU 2008  
*Perkins e R. c. Regno Unito*, nn. 43208/98 e 44875/98, 22 ottobre 2002  
*Peterka c. Repubblica ceca* (dec.), n. 21990/08, 4 maggio 2010  
*Petrov c. Bulgaria*, n. 15197/02, 22 maggio 2008  
*Petrovic c. Austria*, 27 marzo 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-II  
*Pichkur c. Ucraina*, n. 10441/06, 7 novembre 2013  
*Pilav c. Bosnia-Erzegovina*, n. 41939/07, 9 giugno 2016  
*Pini e altri c. Romania*, nn. 78028/01 e 78030/01, CEDU 2004-V  
*Pla e Puncernau c. Andorra*, n. 69498/01, CEDU 2004-VIII  
*Ponomaryovi c. Bulgaria*, n. 5335/05, CEDU 2011  
*Popović e altri c. Serbia*\*<sup>29</sup>, n. 26944/13 *et al.*, 30 giugno 2020  
*Pretty c. Regno Unito*, n. 2346/02, CEDU 2002-III

—R—

*R.P. e altri c. Regno Unito*, n. 38245/08, 9 ottobre 2012  
*Rangelov c. Germania*, n. 5123/07, 22 marzo 2012  
*Rasmussen c. Danimarca*, 28 novembre 1984, Serie A n. 87  
*Rasmussen c. Polonia*, n. 38886/05, 28 aprile 2009  
*Ratzenböck e Seydl c. Austria*, n. 28475/12, 26 ottobre 2017  
*Redfearn c. Regno Unito*, n. 47335/06, 6 novembre 2012

---

29. Ancora non definitiva.

*Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria*, n. 40825/98, 31 luglio 2008  
*Ricorso "relativo ad alcuni aspetti del regime linguistico nell'insegnamento in Belgio" c. Belgio*  
(merito), 23 luglio 1968, Serie A n. 6  
*Runkee e White c. Regno Unito*, nn. 42949/98 e 53134/99, 10 maggio 2007

—S—

*S.A.S. c. Francia* [GC], n. 43835/11, CEDU 2014  
*S.L. c. Austria*, n. 45330/99, CEDU 2003-I  
*Sahin c. Germania* [GC], n. 30943/96, CEDU 2003-VIII  
*Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo*, n. 33290/96, CEDU 1999-IX  
*Salman c. Turchia* [GC], n. 21986/93, CEDU 2000-VII  
*Sampanis e altri c. Grecia*, n. 32526/05, 5 giugno 2008  
*Santos Couto c. Portogallo*, n. 31874/07, 21 settembre 2010  
*Saumier c. Francia*, n. 74734/14, 12 gennaio 2017  
*Savez crkava "Riječ života" e altri c. Croazia*, n. 7798/08, 9 dicembre 2010  
*Schalk e Kopf c. Austria*, n. 30141/04, CEDU 2010  
*Schlumpf c. Svizzera*, n. 29002/06, 8 gennaio 2009  
*Schuler-Zraggen c. Svizzera*, 24 giugno 1993, Serie A n. 263  
*Schwizgebel c. Svizzera*, n. 25762/07, CEDU 2010  
*Šečić c. Croazia*, n. 40116/02, 31 maggio 2007  
*Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], nn. 27996/06 e 34836/06, CEDU 2009  
*Şerife Yiğit c. Turchia* [GC], n. 3976/05, 2 novembre 2010  
*Sezione di Mosca dell'esercito della salvezza c. Russia*, n. 72881/01, CEDU 2006-XI  
*Sidabras e Džiautas c. Lituania*, nn. 55480/00 e 59330/00, CEDU 2004-VIII  
*Sindacato nazionale della polizia belga c. Belgio*, 27 ottobre 1975, Serie A n. 19  
*Sindacato svedese dei macchinisti di locomotore c. Svezia*, 6 febbraio 1976, Serie A n. 20  
*Škorjanec c. Croazia*, n. 25536/14, 28 marzo 2017  
*Smith e Grady c. Regno Unito*, nn. 33985/96 e 33986/96, CEDU 1999-VI  
*Soare e altri c. Romania*, n. 24329/02, 22 febbraio 2011  
*Sommerfeld c. Germania* [GC], n. 31871/96, CEDU 2003-VIII  
*Sousa Goucha c. Portogallo*, n. 70434/12, 22 marzo 2016  
*Springett e altri c. Regno Unito* (dec.), nn. 34726/04 e altri 2, 27 aprile 2010  
*Stafford c. Regno Unito* [GC], n. 46295/99, CEDU 2002-IV  
*Stasi c. Francia*, n. 25001/07, 20 ottobre 2011  
*Stec e altri c. Regno Unito* [GC], nn. 65731/01 e 65900/01, CEDU 2006-VI  
*Stoica c. Romania*, n. 42722/02, 4 marzo 2008  
*Stummer c. Austria* [GC], n. 37452/02, CEDU 2011  
*Străin e altri c. Romania*, n. 57001/00, CEDU 2005-VII

—T—

*T. c. Regno Unito* [GC], n. 24724/94, 16 dicembre 1999  
*T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia*, n. 26608/11, 28 gennaio 2014  
*Taddeucci e McCall c. Italia*, n. 51362/09, 30 giugno 2016  
*Talpis c. Italia*, n. 41237/14, 2 marzo 2017  
*Thlimmenos c. Grecia* [GC], n. 34369/97, CEDU 2000-IV  
*Timishev c. Russia*, nn. 55762/00 e 55974/00, CEDU 2005-XII  
*Turan Cakir c. Belgio*, n. 44256/06, 10 marzo 2009

—U—

*Ünal Tekeli c. Turchia*, n. 29865/96, CEDU 2004-X

—V—

*V. c. Regno Unito* [GC], n. 24888/94, CEDU 1999-IX

*V.C. c. Slovacchia*, n. 18968/07, CEDU 2011

*Valkov e altri c. Bulgaria*, nn. 2033/04 e altri 8, 25 ottobre 2011

*Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], nn. 29381/09 e 32684/09, CEDU 2013

*Van der Mussele c. Belgio*, 23 novembre 1983, Serie A n. 70

*Van Kück c. Germania*, n. 35968/97, CEDU 2003-VII

*Varnas c. Lituania*, n. 42615/06, 9 luglio 2013

*Vejdeland e altri c. Svezia*, n. 1813/07, 9 febbraio 2012

*Vermeire c. Belgio*, 29 novembre 1991, Serie A n. 214-C

*VgT Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera*, n. 24699/94, CEDU 2001-VI

*Virabyan c. Armenia*, n. 40094/05, 2 ottobre 2012

*Vojnity c. Ungheria*, n. 29617/07, 12 febbraio 2013

*Volodina c. Russia*, n. 41261/17, 9 luglio 2019

*Vroutou c. Cipro*, n. 33631/06, 13 ottobre 2015

—W—

*Weller c. Ungheria*, n. 44399/05, 31 marzo 2009

*Willis c. Regno Unito*, n. 36042/97, CEDU 2002-IV

*Wolter e Sarfert c. Germania*, nn. 59752/13 e 66277/13, 23 marzo 2017

*Wysowska c. Polonia* (dec.), n. 12792/13, 23 gennaio 2018

—X—

*X c. Turchia*, n. 24626/09, 9 ottobre 2012

*X e altri c. Austria* [GC], n. 19010/07, CEDU 2013

—Y—

*Y.Y. c. Turchia*, n. 14793/08, CEDU 2015

—Z—

*Zarb Adami c. Malta*, n. 17209/02, CEDU 2006-VIII

*Zeïbek c. Grecia*, n. 46368/06, 9 luglio 2009

*Zhdanov e altri c. Russia*, nn. 12200/08 e altri 2, 16 luglio 2019

*Žičkus c. Lituania*, n. 26652/02, 7 aprile 2009

*Zornić c. Bosnia-Erzegovina*, n. 3681/06, 15 luglio 2014